

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 agosto 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 28.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 e disposizioni finanziarie. (17R00060) Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2016, n. 19.

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017. (17R00109) Pag. 2

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 24.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019. (17R00071) Pag. 18

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 25.

Legge di stabilità 2017. (17R00069) Pag. 37

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2016, n. 88.

Legge di stabilità per l'anno 2017. (17R00035) Pag. 87

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2016, n. 89.

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017. (17R00036) Pag. 96

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2016, n. 90.

Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019. (17R00037) Pag. 99


RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge 29 dicembre 2016, n. 27, concernente «Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario». (17R00152) Pag. 103

Avviso di rettifica alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86, della Regione Toscana concernente «Testo unico del sistema turistico regionale. (Pubblicata sul B.U. n. 57 del 28.12.2016, Parte prima). Avviso Tecnico di errori materiali». (17R00191) Pag. 103





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 28.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 e disposizioni finanziarie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 Supplemento I della Regione Piemonte del 30 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell'art. 66 dello Statuto della Regione e dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal 1° gennaio 2017 fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a tre mesi, è autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione, approvato con legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (bilancio di previsione finanziario 2016-2018), come modificati dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2016 e dalla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie).

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011.

3. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio previste dall'art. 10 della legge regionale 6/2016.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni tra le diverse unità di voto riportate nell'allegato A, al fine di ricollocare in capitoli di nuova istituzione gli stanziamenti aventi natura non coerente con le tipologie e categoria di entrata e finalità difforme dalle missioni ed i programmi di spesa in cui risultano attualmente inseriti.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19

1. Il comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. "SCR - Piemonte S.p.A." Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte "ARES - Piemonte") è sostituito dal seguente:

«1-bis. Alla SCR - Piemonte S.p.A. sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi degli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e di stazione unica appaltante ai sensi dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'art. 3.».

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2007 è sostituito dal seguente:

«2. L'oggetto sociale comprende le funzioni di cui al comma 1-bis ed in particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere i), l) ed m) e dell'art. 37 del decreto legislativo n. 50/2016:

a) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;


b) l'aggiudicazione di appalti, la stipulazione ed esecuzione di contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ivi compresa la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e la redazione di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché le ulteriori attività tecnico-amministrative dalla progettazione sino al collaudo tramite risorse interne o per il tramite di affidamento a terzi nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;

c) la stipulazione di accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;

d) la gestione di sistemi dinamici di acquisizione e di mercati elettronici;

e) la stipulazione e gestione di convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2000") e di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti di lavori, beni o servizi, in forma aggregata o su richiesta di singole stazioni appaltanti, nonché l'affidamento in concessione di lavori e servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;

f) l'organizzazione di iniziative di procurement pubblico innovativo, ai sensi dell'art. 65 e dell'art. 158, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e dell'art. 32 della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle proce-



dure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE), mediante il coinvolgimento, nel processo di approvvigionamento, delle start up innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

g) lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 50/2016;

h) lo svolgimento di tutte le attività inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, incluse le procedure di esproprio.»

3. Il comma 3-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2007 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23.

1. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"), le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017».

Art. 4.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) l'art. 23 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018);

b) l'art. 31 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie).

Art. 5.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 dicembre 2016

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

17R00060

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2016, n. 19.

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 30 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTABILITÀ

Art. 1.

Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), e del connesso art. 2 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20

1. L'art. 17 della legge sulla programmazione provinciale 1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Programmazione settoriale*). — 1. La programmazione settoriale degli interventi realizzati direttamente dalla Provincia e, negli ambiti individuati con la deliberazione prevista dal comma 6, dalle agenzie e dagli enti strumentali è effettuata in armonia con il programma di legislatura, il programma di sviluppo provinciale, il documento di economia e finanza provinciale e la relativa nota di aggiornamento attraverso il documento di programmazione settoriale. Il documento è elaborato sulla base dei criteri e delle modalità definiti con la deliberazione prevista dal comma 6. Sono fatti salvi gli strumenti di programmazione individuati ai sensi del comma 6, lettera f), i progetti indicati nell'art. 13 della presente legge e gli accordi di programma previsti dall'art. 6-ter, comma 1, della legge provinciale di contabilità 1979.

2. Il documento di programmazione settoriale ha una durata triennale e scade, comunque, al termine dell'ultimo esercizio finanziario della legislatura; è articolato in apposite sezioni riferite agli ambiti di competenza della direzione generale e dei dipartimenti della Provincia.

3. Il documento di programmazione settoriale riporta una breve analisi della situazione attuale del settore di riferimento e delle eventuali criticità, individua gli obiettivi prioritari e gli interventi da realizzare specificando costi,



tempi e modalità di attuazione. La copertura finanziaria degli interventi programmati nel documento di programmazione settoriale dev'essere coerente con quanto stabilito dalle disposizioni in materia di contabilità. La Giunta provinciale può indicare, dandone separata evidenza, opere e interventi di rilievo particolarmente strategico da realizzare subordinatamente all'individuazione delle relative risorse finanziarie.

4. Il documento di programmazione settoriale è articolato anche per aree territoriali, per i fini dell'art. 9 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino), se lo prevede il regolamento di cui al medesimo articolo; il regolamento può prevedere l'applicazione di questo comma con riguardo a specifiche tipologie o soglie dimensionali di interventi.

5. La Giunta provinciale approva il documento di programmazione settoriale, di norma, a cadenza annuale, anche separatamente per singoli stralci. Il documento di programmazione può essere aggiornato con effetto per la rimanente durata del periodo di riferimento. Ferma restando la scadenza di fine legislatura, fino all'approvazione del nuovo documento di programmazione rimane in vigore il precedente, per l'attuazione degli interventi ivi previsti.

6. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione:

a) gli ambiti d'intervento di competenza di agenzie ed enti strumentali da programmare mediante il documento di programmazione settoriale;

b) i criteri e le modalità per la predisposizione del documento di programmazione settoriale e dei progetti, la specificazione dei contenuti di questi documenti, le modalità per l'aggiornamento e i casi in cui se ne può prescindere;

c) la soglia finanziaria al di sotto della quale non è necessaria l'indicazione specifica degli interventi;

d) i casi in cui i capitoli o gli articoli del bilancio finanziario gestionale possono essere esclusi dalla programmazione;

e) gli ambiti o settori di particolare rilievo programmatico per i quali la Giunta provinciale approva gli strumenti di programmazione degli interventi agevolati, fermo restando quanto previsto dalle leggi provinciali per specifici strumenti di programmazione;

f) gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione provinciale che sono confermati, nonché gli strumenti esclusi dal campo di applicazione di quest'articolo;

g) la disciplina transitoria da applicare ai piani pluriennali per gli investimenti;

h) ogni altro elemento utile per la predisposizione del documento di programmazione settoriale o di altri strumenti di programmazione settoriale.».

2. A decorrere dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 17, comma 6, della legge sulla programmazione provinciale 1996, come sostituito dal comma 1, il decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg (Regolamento concernente l'individuazione degli stru-

menti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1996; n. 4), è abrogato e cessa l'efficacia delle relative disposizioni attuative, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 5. Dalla medesima data i richiami al decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 24-42/Leg del 2000 presenti nella normativa provinciale si intendono riferiti alla predetta deliberazione della Giunta provinciale.

3. Fino alla programmazione degli interventi con le modalità stabilite dall'art. 17 della legge sulla programmazione provinciale 1996, come sostituito dal comma 1, per garantire la funzionalità e la continuità della gestione dell'amministrazione è prorogata l'efficacia del programma di gestione per l'anno 2015, sezione programmazione, anche raccordandolo con la nuova struttura del bilancio di previsione risultante dal recepimento delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con possibilità di adeguamento limitatamente ai casi di necessità oppure obbligatorietà degli oneri o di indispensabilità e urgenza. Per l'adeguamento del programma di gestione 2015 continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della previgente disciplina sulla programmazione settoriale. Fino allo stesso termine, inoltre, sono confermati gli strumenti di programmazione settoriale degli interventi diretti diversi dal programma di gestione, sezione programmazione. La copertura finanziaria degli interventi programmati deve essere coerente con quanto stabilito dalle disposizioni in materia di contabilità.

4. In deroga alle modalità di programmazione stabilite dall'art. 17 della legge sulla programmazione provinciale 1996, come sostituito dal comma 1, i piani pluriennali per gli investimenti pubblici individuati dal decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 24-42/Leg del 2000 per i settori della viabilità, dei trasporti, delle opere igienico sanitarie, dei beni culturali e dell'edilizia sanitaria, nonché il piano degli investimenti immobiliari previsto dall'art. 22-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), possono essere confermati fino al termine della quindicesima legislatura provinciale e possono essere aggiornati con le modalità definite nella deliberazione prevista dallo stesso art. 17, comma 6; in tal caso, se ciò è funzionale a una programmazione coordinata e unitaria per settori e ambiti omogenei, in questi piani è inclusa anche la programmazione degli interventi diretti effettuata con il programma di gestione, sezione programmazione, previsto dall'art. 17, comma 1, della legge sulla programmazione provinciale 1996 nel testo vigente il 30 dicembre 2015.

5. Fino alla scadenza della quindicesima legislatura mantengono la loro efficacia i piani pluriennali per gli investimenti pubblici agevolati individuati dal decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 24-42/Leg del 2000, secondo la disciplina prevista dal decreto medesimo.



6. Fino alla nuova individuazione degli atti riservati ai dirigenti generali è confermata l'individuazione già stabilita per il 2015.

7. L'art. 26 della legge sulla programmazione provinciale 1996 e il comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, sono abrogati.

8. L'art. 2 della legge provinciale n. 20 del 2015 è abrogato.

Art. 2.

Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979, dell'art. 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino), e dell'art. 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, relative agli strumenti contabili e di programmazione delle agenzie e degli enti strumentali

1. Nel comma 2-bis dell'art. 56 della legge provinciale di contabilità 1979, le parole: «la corretta contabilizzazione della spesa in ordine alla quantificazione dell'impegno» sono sostituite dalle seguenti: «la corretta contabilizzazione della spesa e dell'entrata in ordine alla quantificazione dell'impegno e dell'accertamento».

2. All'art. 78-bis 1 della legge provinciale di contabilità 1979 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Bilanci delle agenzie e degli enti pubblici strumentali in contabilità finanziaria»;

b) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: «Con regolamento sono individuate le disposizioni contenute nelle leggi provinciali istitutive delle agenzie e degli enti da ritenersi già abrogate in quanto incompatibili con le disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e con le relative disposizioni provinciali di recepimento.»;

c) nel comma 3 le parole: «nell'art. 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 1»;

d) il secondo periodo del comma 4 è soppresso.

3. All'art. 78-bis 2 della legge provinciale di contabilità 1979 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4 le parole: «Il piano delle attività, di durata almeno triennale, unitamente al budget economico triennale, è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale.» sono sostituite dalle seguenti: «Oltre al piano delle attività, di durata almeno triennale, da approvare unitamente al budget economico triennale, sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale, che vi provvede entro trenta giorni dal loro ricevimento, le tipologie di variazioni al budget economico eventualmente individuate dalla Giunta provinciale e il bilancio di esercizio.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Agli enti indicati nel comma 4 si applica l'art. 78-bis 1, commi 5 e 6, intendendosi sostituiti i riferimenti alle voci e, se esistenti, ai documenti contabili ivi contenuti con quelli corrispondenti relativi alla contabilità civilistica».

4. All'art. 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera h) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«h) l'approvazione del piano delle attività previsto dall'art. 78-bis 2 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).»;

b) il comma 8-bis è abrogato.

5. Il comma 5 dell'art. 7 (Direttive per l'attuazione delle manovre economicofinanziarie della Provincia) della legge provinciale n. 4 del 2004 è abrogato.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI PERSONALE

Art. 3.

Modificazioni della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e dell'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), relative alla trasparenza

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale n. 4 del 2014 è inserito il seguente:

«2-bis. Inoltre è assicurato l'accesso ai dati che non necessitano di rielaborazione e ai documenti detenuti dall'amministrazione provinciale o dai soggetti indicati nel comma 1, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.».

2. All'art. 4 della legge provinciale n. 4 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'inizio del comma 1 sono inserite le parole: «Salvo quanto disposto da quest'articolo.»;

b) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: «La stessa disciplina si applica anche per l'accesso ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 e dell'art. 32-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La richiesta di accesso civico può essere presentata alternativamente:

a) alla struttura o amministrazione che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) alla struttura dell'amministrazione che svolge l'attività di informazione e assistenza al cittadino, se prevista; questa la trasmette alla struttura prevista dalla lettera a) o al responsabile della trasparenza, nei casi indicati dalla lettera c);

c) al responsabile della trasparenza della Provincia o al responsabile della trasparenza dell'ente obbligato alla pubblicazione, se la domanda ha ad oggetto dati, informazioni o documenti di pubblicazione obbligatoria ai sensi di questa legge o del decreto legislativo n. 33 del 2013.»;



d) all'inizio del comma 3 sono inserite le parole: «Nell'ipotesi prevista dal comma 2, lettera c),».

3. Nel comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale n. 4 del 2014 le parole: «Il responsabile per la trasparenza, inoltre, segnala alla struttura competente, individuata dalla Giunta provinciale, i casi d'inadempimento per i quali sono previste sanzioni amministrative; a queste sanzioni si applica l'art. 1-bis della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative)» sono sostituite dalle seguenti: «Il responsabile per la trasparenza, inoltre, segnala al nucleo di valutazione della dirigenza i casi d'inadempimento per i quali sono previste sanzioni amministrative».

4. All'art. 11 della legge provinciale n. 4 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta provinciale, nell'ambito del piano provinciale di prevenzione della corruzione, adotta un'apposita sezione che definisce tempi e modalità necessari per assicurare l'attuazione degli obblighi da essa previsti e la relativa decorrenza.»;

b) nel comma 3 le parole: «entro novanta giorni» sono soppresse;

c) nel comma 3 le parole: «entro il 10 gennaio 2015» sono soppresse.

5. Alla fine del comma 5 dell'art. 24 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: «Nel contratto, inoltre, sono indicati gli obiettivi di trasparenza ai sensi della normativa provinciale in materia.»

6. All'art. 75-ter della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b bis) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b bis) per ogni incarico dirigenziale, anche conferito ai sensi dell'art. 34-bis:

1) l'atto di conferimento, il curriculum vitae, la durata;

2) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, compresi i rimborsi a qualsiasi titolo percepiti;

3) i dati relativi all'assunzione di cariche presso enti pubblici o privati e i relativi compensi, a qualsiasi titolo corrisposti;

4) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con l'indicazione dei compensi spettanti;

5) le dichiarazioni previste dall'art. 2, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), nonché le attestazioni e dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, se essi vi consentono. È data evidenza al mancato consenso;»;

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, compresi eventuali rimborsi a qualsiasi titolo percepiti, che ciascun dirigente è tenuto a comunicare all'amministrazione;»;

c) all'inizio della lettera f) del comma 2 sono inserite le parole: «i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione per la produttività del lavoro pubblico e».

7. Nel comma 1 dell'art. 39-undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, dopo le parole: «tenuta dell'elenco.» sono inserite le seguenti: «L'elenco tenuto dai soggetti previsti dall'art. 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 indica anche la ragione dell'incarico, il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero dei partecipanti alla procedura.»

8. La Giunta provinciale integra il piano provinciale di prevenzione della corruzione con la specifica sezione prevista dall'art. 11 della legge provinciale n. 4 del 2014, come modificato dal comma 4, e garantisce la pubblicazione dei dati in materia di trasparenza previsti da questa legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli enti strumentali della Provincia, in conformità alle direttive stabilite dalla Giunta provinciale, assicurano il rispetto degli obblighi previsti da questa legge entro lo stesso termine. Entro il medesimo termine la Provincia, nell'ambito dell'adempimento degli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti in base all'art. 2, comma 6, della legge provinciale n. 4 del 2014, assicura quelli riferiti agli atti e alle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Art. 4.


Modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997

1. Nel comma 3 dell'art. 12-ter della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «, e per gli enti strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «per la Provincia e per gli enti strumentali».

2. Dopo l'art. 34-bis della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

«Art. 34-ter (*Aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi*). — 1. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi prevista dall'art. 23, commi 5 e 8, e dall'art. 29, comma 4-ter, non può essere disposta se:

a) tale personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero,



nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso un'impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

b) tale personale intende svolgere attività in organismi o imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

2. Il personale che ha usufruito dell'aspettativa prevista dal comma 1 non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a).»

Art. 5.

Proroga di graduatorie

1. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali, già prorogate fino al 31 dicembre 2016 in base alla normativa provinciale, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017.

2. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali che scadono nel corso del 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2017.

3. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato degli enti strumentali indicati nell'art. 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino), già prorogati fino al 31 dicembre 2016 in base alla normativa provinciale, e quelli che scadono nel corso del 2017, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017, fatta eccezione per le graduatorie del personale del ruolo sanitario, che conservano la loro naturale scadenza.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E DI SOCIETÀ

Art. 6.

Modificazione dell'art. 22 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)

1. Nel comma 3 dell'art. 22 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 le parole: «ivi compresa l'associazione scuola di polizia municipale», sono sostituite dalle seguenti: «compresa l'associazione professionale polizia locale d'Italia (ANVU)».

Art. 7.

Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge sul personale della Provincia 1997, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 relative alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici


1. All'art. 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale n. 1 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La Giunta provinciale stabilisce con direttiva, per le società controllate dalla Provincia, le modalità e i termini di assolvimento degli obblighi d'informazione previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. La struttura individuata dalla Giunta per il ricevimento delle informazioni in parola è distinta da quella titolare delle funzioni indicate nel comma 1. Per le società partecipate dagli enti locali, non controllate dalla Provincia, si provvede d'intesa fra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali.»;

b) i commi 3-bis e 3-bis 1 sono sostituiti dai seguenti:

«3-bis. Allo scopo di realizzare processi di riorganizzazione, volti a promuovere la valorizzazione, il riordino e la razionalizzazione del sistema delle partecipazioni provinciali per renderlo più efficiente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale, anche in conformità al vigente ordinamento statale e comunitario in materia di servizi pubblici, la Giunta provinciale, anche in deroga alle disposizioni legislative provinciali che disciplinano la partecipazione della Provincia a queste società e all'art. 33, comma 5, della legge provinciale n. 3 del 2006, è autorizzata, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a effettuare o promuovere le operazioni di riorganizzazione delle società da essa controllate, anche indirettamente, comprese scissioni, fusioni, trasformazioni, messa in liquidazione, acquisti o alienazioni di azioni o di quote di società di capitali. Per queste finalità la Giunta provinciale approva uno o più programmi, previa acquisizione del parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta. A queste operazioni si applica l'art. 33, comma 8, della legge provinciale n. 3 del 2006, se ne ricorrono i presupposti. I programmi, corredati di un'apposita relazione tecnica, indicano specificamente le modalità e i tempi d'attuazione e individuano anche le società alle quali sono attribuite le funzioni o i servizi già spettanti alle società oggetto delle operazioni di riorganizzazione. Resta ferma la possibilità di assegnare queste funzioni o servizi direttamente alla Provincia; in



tal caso la Giunta provinciale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio. Fatta salva quest'ultima possibilità, le disposizioni applicabili alle società oggetto delle operazioni di riorganizzazione contenute in leggi provinciali vigenti si applicano alle società risultanti da queste operazioni, a eccezione degli obblighi relativi agli atti costitutivi, agli statuti e alla composizione degli organi sociali. Entro il termine stabilito dal programma la Giunta provinciale approva una relazione sulla sua attuazione e sul conseguimento degli obiettivi. Ai provvedimenti previsti da questo comma e dal comma 3-bis 1 si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3-bis 1. Il comma 3-bis si applica anche per adeguare l'organizzazione e l'attività delle società partecipate dalla Provincia all'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Al riguardo la Provincia provvede con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e adotta il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento, quando ricorrono i seguenti presupposti:

a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'art. 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.»

2. L'art. 18-bis della legge provinciale n. 1 del 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 18-bis (Disposizioni in materia di organi e personale delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali). — 1. Alle finalità dell'art. 11, commi 2, 3, 6

e 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'organo amministrativo delle società controllate dalla Provincia è costituito di norma da un amministratore unico. Sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale da adottarsi previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, l'organo amministrativo può essere un organo collegiale di amministrazione, composto da tre a cinque membri, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) è necessario assicurare una congrua rappresentatività agli enti locali e agli altri soggetti pubblici o privati che partecipano alla società;

b) è necessario assicurare il possesso di una pluralità di competenze tecniche e professionali di elevato livello, in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla società;

c) alla società non si applica l'art. 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

d) è necessario tenere in debito conto l'adeguatezza organizzativa in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla società.


3. Il collegio sindacale delle società controllate dalla Provincia è costituito da tre membri, compreso il presidente.

4. In alternativa a quanto previsto dai commi 2 e 3, sulla base di criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 2, può essere adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dagli articoli da 2409-octies a 2409-noviesdecies del codice civile. In ogni caso i componenti degli organi non sono più di cinque.

5. Alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo si provvede nel rispetto dei criteri determinati dalla Giunta provinciale sulla base di indicatori oggettivi e trasparenti per la classificazione delle società e in conformità a criteri che perseguono l'obiettivo del contenimento della spesa per l'organizzazione della società, coniugandolo con quello di promuovere la più ampia integrazione dei servizi, delle attività e delle azioni della Provincia, degli enti locali provinciali e degli altri enti pubblici. In ogni caso è richiesto il rispetto del limite massimo di 240.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

6. La Provincia, anche nell'ambito delle direttive previste dall'art. 18, promuove le modificazioni agli statuti societari necessarie per dare attuazione a quest'articolo.

7. Per conseguire le finalità di quest'articolo, con riferimento alle società diverse da quelle controllate dalla Provincia, un'intesa fra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali individua le misure che gli enti locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta, tenendo conto dei criteri previsti da quest'articolo.



8. L'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione in società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico delle società, se queste sono sottoposte a controllo pubblico o se la carica di componente dell'organo di amministrazione è garantita statutariamente o da accordi tra i partecipanti alla società. Questo comma non si applica alla società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la Provincia di Trento. A questa società si applicano le modalità di determinazione dei compensi previste nel protocollo d'intesa adottato ai sensi dell'art. 81 dello Statuto speciale.

9. Fino all'adozione della disciplina attuativa di quest'articolo continuano ad applicarsi le disposizioni provinciali e le deliberazioni della Giunta provinciale vigenti alla data della sua entrata in vigore. La deliberazione prevista dal comma 2 si applica a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle società successivo alla data della sua adozione.

10. Per i dirigenti e i dipendenti delle società controllate dalla Provincia il rispetto del limite massimo previsto dal comma 5 è assicurato, in conformità alle direttive della Giunta provinciale e nel rispetto dei criteri determinati secondo quanto previsto dal comma 5, nell'ambito del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello per gli enti strumentali di diritto privato della Provincia, previsto dall'art. 58, comma 8-bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997). Per le società degli enti locali indicate nel comma 7 si provvede ai sensi del medesimo comma.»

3. L'art. 24 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:


«Art. 24 (*Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali*). — 1. La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e dal presente articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta, della convenienza economica e della compatibilità con il diritto europeo e con i principi dell'azione amministrativa e all'accettazione di un costante monitoraggio, nel caso di società in house. Le società strumentali controllate da enti locali possono costituire nuove società e acquisire nuove partecipazioni in società unicamente per le finalità perseguite dall'art. 7, comma 3-bis, o in caso di società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie degli stessi enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. Restano ferme le esclusioni disposte dal decreto legislativo n. 175 del 2016 ai fini della sua appli-

cazione. Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.

2. La quotazione di azioni, o di altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, di società controllate, anche congiuntamente, dalla Provincia e dagli enti locali è subordinata alla valutazione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e all'elaborazione di uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata. Per la Provincia la quotazione della società controllata è autorizzata preventivamente con deliberazione della Giunta provinciale, da adottarsi previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

3. La Provincia e gli enti locali, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si presentano queste condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. In ogni caso sono consentiti i trasferimenti alle società in parola a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, oppure alla realizzazione di investimenti, se le misure indicate sono contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore, ove esistente, e comunicato alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata e con decreto del Presidente della Provincia, possono essere autorizzati, in ogni caso, gli interventi previsti dal primo periodo. Anche in deroga al presente comma, resta salva la possibilità di adottare un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

4. Allo scopo di razionalizzare la spesa connessa alle partecipazioni societarie per renderle più efficienti e funzionali, anche in conformità al vigente ordinamento statale ed europeo in materia di servizi pubblici, e per adeguarne l'organizzazione e l'attività all'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, gli enti locali, nel rispetto del proprio ordinamento, applicano l'art. 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia), commi 3-bis e 3-bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ad eccezione del presupposto del fatturato medio an-



nuale o dell'idonea misura alternativa di pari valore che, in ragione delle peculiarità orografiche e sociali, è fissato a 250.000 euro, restando ferma la possibilità di discostarsi motivatamente. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e privato.»

4. Dopo l'art. 37-*bis* della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

«Art. 37-*ter* (*Accesso al lavoro presso enti strumentali di diritto privato*). — 1. Per le esigenze connesse con il loro fabbisogno ordinario: gli enti strumentali della Provincia previsti dall'art. 33, comma 1, lettere *b*) e *c*), della legge provinciale n. 3 del 2006 assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, seguendo le procedure di reclutamento previste dal comma 2.

2. Sulla base delle direttive della Provincia gli enti strumentali della Provincia previsti dall'art. 33, comma 1, lettere *b*) e *c*), della legge provinciale n. 3 del 2006 stabiliscono, con propri atti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi previsti dall'art. 37 della presente legge.

3. Gli enti strumentali della Provincia previsti dall'art. 33, comma 1, lettere *b*) e *c*), della legge provinciale n. 3 del 2006 assicurano idonea pubblicità istituzionale agli atti in materia di reclutamento del personale e ai contratti collettivi di primo e secondo livello.

4. In caso di assenza degli atti o delle procedure previsti dal comma 2 si applica l'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).».

5. Il comma 1-*quinquies* dell'art. 53 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

«1-*quinquies*. In caso di reinternalizzazione di funzioni o di servizi esternalizzati e affidati a sue società strumentali la Provincia riassume i propri dipendenti a tempo indeterminato transitati alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, con ricorso alle procedure di mobilità, prima di poter effettuare nuove assunzioni, nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e di contenimento delle spese sul personale e nell'ambito dei limiti alle assunzioni previsti dalla normativa provinciale. Il rispetto dei vincoli non si applica alle forme di messa a disposizione che prevedono la permanenza del contratto di lavoro del dipendente con la Provincia.»

6. Dopo il comma 8-*bis* dell'art. 58 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

«8-*ter*. La Giunta provinciale può estendere l'applicazione del comma 8-*bis* agli enti pubblici economici a ordinamento provinciale.».

7. All'art. 75-*quater* della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: «contratto collettivo di lavoro da applicare al proprio personale» sono inserite le seguenti: «in base all'art. 58, comma 8-*bis*»;

b) nel comma 1-*bis*, dopo le parole: «che sono recepiti in sede di contrattazione» sono inserite le seguenti: «di primo e»;

c) alla fine del comma 2-*bis* sono inserite le parole: «e le modalità per l'accertamento degli esuberanti e l'attivazione della mobilità tra i medesimi enti o tra gli enti indicati nell'art. 53. Alle assunzioni disposte in violazione delle regole così stabilite per gli esuberanti si applica l'art. 25, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 2016».

8. Dopo il comma 9 *quater* dell'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici), è inserito il seguente:

«9 *quinquies*. In deroga al comma 7, lettera *d*), nel trasporto pubblico locale è ammessa la partecipazione di capitali privati alla società in house, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, quando la percentuale di capitale pubblico ammonta almeno al 99,99 per cento e la liquidazione della quota residuale in mano privata è troppo onerosa.»


9. Dopo il comma 7 *quater* dell'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«7 *quinquies*. Le società previste dal comma 1, lettera *c*), promuovono la costituzione di tavoli di confronto con i soggetti portatori di interessi direttamente coinvolti con riguardo alle finalità per cui sono state istituite le società medesime.»

10. In prima applicazione di quest'articolo la Provincia e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuano in via straordinaria, entro il 30 giugno 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore di questa legge, ai sensi dell'art. 18, comma 3-*bis* 1, della legge provinciale n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate. Si applicano l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e l'art. 1, commi 613 e 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativi ad atti di scioglimento, dismissione e piani di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, alla razionalizzazione periodica prevista dall'art. 18, comma 3-*bis* 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dall'art. 24, comma 2-*bis*, della legge provinciale n. 27 del 2010 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

12. Fino al 22 settembre 2017 quest'articolo e, per quanto compatibile, il decreto legislativo n. 175 del 2016 non si applicano alle società in partecipazione pubblica per le quali entro lo stesso termine si è concluso il proce-



dimento di quotazione. Se entro il medesimo termine la società interessata ha presentato domanda di ammissione alla quotazione, quest'articolo e, per quanto compatibile, il decreto legislativo n. 175 del 2016 non si applicano alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.

13. Le società controllate dalla Provincia e dagli enti locali già costituite all'entrata in vigore di questa legge adeguano i propri statuti a quest'articolo e, per quanto compatibile, al decreto legislativo n. 175 del 2016 entro il 31 dicembre 2017.

Art. 8.

Integrazione dell'art. 8-bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al «Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della Provincia di Trento»)

1. Dopo il comma 8 dell'art. 8-bis della legge provinciale n. 13 del 1973 è inserito il seguente:

«8-bis. Un membro del collegio sindacale di Cassa del Trentino s.p.a. è designato dalle minoranze del Consiglio provinciale.»

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI EDILIZIA ABITATIVA

Art. 9.

Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

1. Nel comma 5 dell'art. 7-bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 la parola: «quinquennio» è sostituita con la seguente: «decennio».

2. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) gli indirizzi e i vincoli generali per le politiche tariffarie, volti anche a promuovere l'uniformità delle tariffe; tra gli indirizzi e i vincoli generali sono compresi quelli relativi alla determinazione della compartecipazione ai costi e dei corrispettivi per i servizi erogati dai soggetti accreditati;».

3. Nel comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, dopo le parole: «Tali requisiti» sono inserite le seguenti: «sono finalizzati principalmente a dimostrare l'attitudine dei predetti soggetti a intervenire in modo personalizzato, flessibile e coerente con le linee della programmazione sociale. Essi».

4. La lettera d) del comma 3 dell'art. 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è abrogata.

5. Dopo il comma 3 dell'art. 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

«3-bis. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità con i quali sono riconosciute, per i fini di quest'articolo, le strutture collocate fuori dal territorio provinciale

di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti. Le relative deliberazioni sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.»

6. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 23 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono abrogati.

7. Il comma 5 dell'art. 23 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

«5. L'ente affidante revoca l'affidamento, in qualsiasi momento, in caso di revoca dell'accreditamento e nelle ulteriori fattispecie previste dalla convenzione prevista dal comma 1. L'ente affidante, inoltre, può revocare l'affidamento in caso di valutazione negativa del servizio prestato.»

8. Nel comma 1 dell'art. 40 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole «sulla base di convenzioni e» sono soppresse.

9. Il comma 2 dell'art. 40 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

«2. Gli enti locali e la Provincia possono mettere a disposizione dei soggetti indicati nel comma 1 anche immobili di cui hanno la disponibilità a titolo di locazione o di comodato. In tal caso gli enti locali e la Provincia, previo accordo con il proprietario dell'immobile, possono eseguire direttamente interventi di manutenzione straordinaria, quando questi sono obbligatori o necessari in relazione all'utilizzo dell'immobile; gli enti locali e la Provincia possono assumere i relativi oneri sulla base di idonee clausole contrattuali che determinano o rideterminano la durata della locazione o del comodato in ragione dell'entità della spesa sostenuta.»

Art. 10.


Modificazione dell'art. 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

1. Nel comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale n. 9 del 2013 le parole: «in particolare attraverso il ricorso alle somme accumulate sul fondo pensione dal beneficiario del mutuo agevolato,» sono soppresse.

Art. 11.

Scadenza di graduatorie in materia di edilizia abitativa agevolata

1. La scadenza delle graduatorie per la concessione di contributi per interventi di edilizia abitativa agevolata approvate ai sensi della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), dell'art. 58 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, dell'art. 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e dell'art. 59 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, è fissata al 30 giugno 2017. Alla medesima data scadono anche



le graduatorie approvate ai sensi dell'art. 43 (Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio, per il miglioramento energetico del patrimonio edilizio e per interventi su immobili adibiti ad abitazione principale) della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, degli articoli 1 (Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio esistente) e 2 (Misure per l'incentivazione dell'acquisto e della costruzione della prima casa di abitazione) della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9, e dell'art. 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata), comma 3, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1.

Art. 12.

Integrazione dell'art. 7 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)»

1. Alla fine del comma 12-*bis* dell'art. 7 della legge provinciale n. 15 del 2005, sono inserite le parole: «Per i fini previsti dall'art. 4, comma 1, con le deliberazioni di assegnazione dei finanziamenti sono individuate le modalità di impiego delle risorse e la misura da destinare alla ristrutturazione e la messa a norma degli alloggi di proprietà o in disponibilità di ITEA s.p.a.».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCUOLA E DI ASILI NIDO

Art. 13.

Modificazione dell'art. 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativo ad assunzioni di personale del comparto scuola

1. Nel comma 19 dell'art. 44 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: «non oltre il 31 agosto 2017» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 agosto 2019» e le parole: «fino al 31 agosto 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 agosto 2018».

Art. 14.

Modificazioni dell'art. 25-bis della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. Alla fine del comma 5 dell'art. 25-*bis* della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 sono inserite le parole: «Il personale insegnante inserito nelle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato può dichiarare, nel periodo della loro vigenza, l'avvenuta acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, di titoli specifici per insegnamenti che richiedono particolari metodologie didattiche e il possesso delle competenze linguistiche previste dal comma 7, lettera *b*). Per questi titoli non viene attribuito punteggio aggiuntivo.».

2. Dopo la lettera *b*) del comma 7 dell'art. 25-*bis* della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserita la seguente:

«*b-bis*) le graduatorie previste dal comma 5, secondo le modalità di utilizzo disciplinate dal comma 4 per le assunzioni a tempo determinato.»

Art. 15.

Modificazioni dell'art. 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002), e dell'art. 14 della connessa legge provinciale 19 ottobre 2007, n. 17

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale sugli asili nido 2002 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per assicurare la continuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire la partecipazione alle procedure di gara anche a soggetti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 6-*bis*, comma 2, al fine di utilizzare procedure di appalto diverse da quelle riservate disciplinate dall'art. 77 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici. Se questi soggetti ulteriori risultano aggiudicatari del servizio l'accreditamento ai sensi dell'art. 6-*bis* è disposto limitatamente all'oggetto e alla durata dell'appalto.»

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale n. 17 del 2007 sono inserite le parole: «Fino alla data di efficacia dell'art. 7 le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire la partecipazione alle procedure di gara anche a soggetti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 7, comma 1, della legge provinciale n. 4 del 2002, nel testo attualmente in vigore, al fine di utilizzare procedure di appalto diverse da quelle riservate disciplinate dall'art. 77 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.».

3. Il comma 1 è efficace a decorrere dalla data individuata ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge provinciale n. 17 del 2007.


Art. 16.

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006) e dell'art. 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10 in materia di istruzione

1. Il presente articolo è volto ad armonizzare le disposizioni introdotte dalla legge provinciale n. 10 del 2016 con i processi di contrattazione collettiva in corso.

2. Nel comma 3 dell'art. 84-*bis* della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «entro l'anno scolastico 2016-2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno scolastico 2017-2018».

3. Nel comma 1 dell'art. 92-*ter* della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «oppure agli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 84-*bis*,» sono sostituite dalle



seguenti: «oppure, nel caso di mancata assegnazione di una sede di titolarità definitiva, di una sede di titolarità in via provvisoria.»

4. Alla fine del comma 1 dell'articolo 92-ter della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: «Alle medesime operazioni di mobilità partecipano anche i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 85, comma 2-bis, nell'anno scolastico 2016-2017.»

5. Nel comma 2 dell'art. 92-ter della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «anno scolastico 2016-2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno scolastico 2017-2018» e le parole: «anno 2016-2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2017-2018» nonché le parole: «per l'anno scolastico 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno scolastico 2018-2019».

6. Nel comma 3 dell'art. 92-ter della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «di una sede di titolarità» sono sostituite dalle seguenti: «di una nuova sede di titolarità» e le parole: «oppure agli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 84-bis,» sono soppresse.

7. Nel comma 2-bis dell'art. 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «A partire dall'anno scolastico 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno scolastico 2018-2019».

8. Nel comma 2 dell'art. 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: «dall'anno scolastico 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2018-2019».

9. Nel comma 6 dell'art. 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: «dall'anno scolastico 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2018-2019».

10. Il comma 7 dell'art. 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 è sostituito dal seguente:

«7. L'art. 87-bis della legge provinciale sulla scuola 2006, come introdotto dall'art. 36, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018 e l'art. 89 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'art. 37, comma 1, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019.»

Art. 17.

Modificazione dell'art. 56 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Nel comma 2 dell'art. 56 della legge provinciale sulla scuola 2006 dopo le parole: «è inserita l'istituzione.» sono inserite le seguenti: «Nel caso in cui nella scuola primaria tale distribuzione sia richiesta dai genitori, l'istituzione scolastica deve motivare il mancato accoglimento della richiesta in ragione di elementi organizzativi, didattici o pedagogici.»

Art. 18.

Modificazione dell'art. 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 (Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Il comma 15 dell'art. 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 è abrogato.

Art. 19.

Modificazione dell'art. 38 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente «Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)»

1. Nel comma 3 dell'art. 38 della legge provinciale n. 18 del 2015 le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2017».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 38 della legge provinciale n. 18 del 2015 è inserito il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli organismi strumentali che abbiano già adottato le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.»

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, LAVORO E COMMERCIO

Art. 20.

Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)

1. Nel comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale sui campeggi 2012, le parole: «ventiquattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «settantadue ore da determinare in relazione alla durata dei predetti eventi».

2. Nel comma 6 dell'art. 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: «La comunità» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune».

3. Nel comma 8 dell'art. 12, nel comma 1 dell'art. 14, nei commi 2 e 3 dell'art. 17 e nel comma 3 dell'art. 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: «alla comunità» sono sostituite dalle seguenti: «al comune».

4. Nei commi 1 e 2 dell'art. 20 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: «delle comunità» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni».

5. Il comma 8 dell'art. 23 della legge provinciale sui campeggi 2012 è abrogato.

6. Quest'articolo è efficace a decorrere dal 10 luglio 2017.



Art. 21.

Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

«3-bis. La prestazione dei servizi previsti al comma 3 può essere inoltre fornita negli alloggi a uso turistico posti nell'immediata prossimità dell'esercizio alberghiero nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il gestore del servizio di alloggio deve avere la disponibilità degli alloggi a uso turistico nei periodi di mancato utilizzo da parte del proprietario;

b) gli alloggi a uso turistico devono essere collocati in un'area nella quale è consentita anche la realizzazione di esercizi alberghieri;

c) la distanza massima degli alloggi a uso turistico dall'unico immobile costituente l'esercizio alberghiero o dalla «casa madre» è quella prevista per le dipendenze di cui all'art. 4;

d) gli alloggi a uso turistico devono possedere i requisiti previsti da questa legge e dal regolamento di esecuzione per gli appartamenti con servizio autonomo di cucina previsti al comma 2, lettera c);

e) gli alloggi ad uso turistico o l'immobile nel quale sono collocati devono essere dotati di idoneo sistema di sorveglianza;

f) i requisiti minimi e i parametri per la classifica dell'esercizio alberghiero sono richiesti in relazione al numero dei posti letto dell'albergo incrementato dal numero dei posti letto presenti negli alloggi a uso turistico;

g) l'esercizio alberghiero deve essere classificato ad almeno tre stelle ottenute nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 9 di questa legge e senza ricorso alle deroghe previste dal medesimo articolo;

h) deve essere assicurato il rispetto delle disposizioni per la gestione funzionalmente integrata dell'esercizio alberghiero stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 13-bis, comma 1 quater, lettera d). Nel caso di violazione delle predette disposizioni si applica la sanzione prevista dall'art. 13-bis, comma 1 sexies, ridotta alla metà.»

2. Il comma 2 dell'art. 50-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è sostituito dal seguente:

«2. Se gli esercizi alberghieri previsti dal comma 1 dispongono dei soli requisiti minimi indicati nell'art. 8 e nel regolamento di esecuzione e dei parametri strutturali per la classificazione a una stella, possono classificarsi e operare con la dizione «non classificato». Ai fini della classificazione di questi esercizi, nelle unità abitative previste dall'art. 2, comma 2, lettera c), lo spazio adibito a cucina, di superficie non inferiore a due metri quadrati, può essere ricavato all'interno della camera. Per finalità diverse da quelle di questa legge questi esercizi sono equiparati agli esercizi a una stella.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 50-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli esercizi alberghieri previsti dal comma 1 non sono tenuti a fornire il servizio di prima colazione, né

di somministrazione di alimenti e bevande, se tutte le unità abitative sono dotate del servizio autonomo di cucina. Negli altri casi questi servizi devono essere assicurati agli ospiti delle unità abitative prive del servizio autonomo di cucina.»

4. I commi 3 e 3-bis dell'art. 50-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono abrogati.

Art. 22.

Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre), e abrogazione di disposizioni del relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Provincia 26 gennaio 2011, n. 1-59/Leg

1. Il comma 5 dell'art. 6 della legge provinciale n. 12 del 1992 è abrogato.

2. Nel comma 6 dell'art. 6 della legge provinciale n. 12 del 1992 le parole: «; inoltre rilascia il provvedimento che attesta il riconoscimento della qualifica professionale, effettuato ai sensi della normativa di recepimento della direttiva n. 2005/36/CE» sono soppresse.


3. Gli articoli 6, 7 e il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 1-59/Leg del 2011 sono abrogati.

Art. 23.

Modificazioni dell'art. 01 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 (Norme in materia di gestione delle terme di Levico-Vetriolo e Roncegno e disposizioni transitorie in materia di imposta di soggiorno), e del connesso art. 22 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20

1. Nel comma 1 dell'art. 01 della legge provinciale n. 2 del 1993 le parole: «concessione mineraria denominata "Bacino idrico che alimenta le sorgenti minerali utilizzate nello stabilimento Bagni di Vetriolo"» sono sostituite dalle seguenti: «concessione mineraria della sorgente "Acqua forte di Vetriolo"».

2. Nel comma 3 dell'art. 22 della legge provinciale n. 20 del 2015 le parole: «Dalla scadenza del contratto e fino all'individuazione del gestore dello stabilimento termale, la Provincia può gestire direttamente la risorsa termale» sono sostituite dalle seguenti: «Dalla scadenza del contratto e fino all'individuazione del gestore dello stabilimento termale cui è assegnata, ai sensi dell'art. 01, comma 1, della legge provinciale n. 2 del 1993, la concessione mineraria "Acqua forte di Vetriolo", la Provincia può gestire direttamente la risorsa termale denominata "Bacino idrico che alimenta le sorgenti minerali utilizzate nello stabilimento Bagni di Vetriolo"».



Art. 24.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Nel comma 2 dell'art. 1 quinquies della legge provinciale sul lavoro 1983 le parole: «dal comma 1 dell'art. 1 quater» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 1 quater, comma 2».

2. I commi 7, 8 e 11 dell'art. 4-bis della legge provinciale sul lavoro 1983 sono abrogati.

3. La lettera b) del comma 15 dell'art. 4-bis della legge provinciale sul lavoro 1983 è sostituita dalla seguente:

«b) i requisiti per ospitare un tirocinante e i limiti per il suo impiego;».

4. Dopo la lettera b) del comma 15 dell'art. 4-bis della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserita la seguente:

«b bis) i criteri per il computo della durata massima prevista dal comma 10;».

Art. 25.

Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

1. Nel comma 3-bis dell'art. 41 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: «l'impianto a uso privato può essere dismesso previa comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «la dismissione dell'impianto a uso privato è comunicata alla struttura provinciale competente in materia di commercio».

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 43 della legge provinciale sul commercio 2010 sono inserite le parole: «e dotati di serbatoio omologato».

3. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'art. 60 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserita la seguente:

«d bis) in caso di chiusura definitiva dell'impianto stradale o autostradale di distribuzione di carburante;».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 60 della legge provinciale sul commercio 2010 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 56, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio dichiara la decadenza dell'autorizzazione:

a) quando il titolare dell'autorizzazione non richiede il rilascio dei necessari titoli abilitativi edilizi entro il termine prescritto o riceve un diniego all'ora rilascio;

b) quando il titolare dell'autorizzazione non installa l'impianto entro il termine di validità del titolo abilitativo edilizio; nel caso di installazione parziale si applica quanto previsto dal comma 3;

c) quando il titolare dell'autorizzazione dismette l'impianto di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato.

3-ter. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 56, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio dichiara la decadenza del provvedimento di aggiornamento dell'autorizzazione previsto dall'art. 40, comma 1, quando non è realizzata nessuna delle modifiche autorizzate con l'aggiornamento stesso.».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE PROTETTE,
ENERGIA E LAVORI PUBBLICI

Art. 26.

Modificazioni all'art. 44 sexies della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. All'art. 44 sexies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il piano del parco nazionale tiene luogo dei piani regolatori generale (PRG) limitatamente alle parti del territorio comunale ricadenti del parco. A tal fine il piano del parco nazionale contiene la specifica documentazione urbanistica, cartografica e normativa prevista dalla legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) come contenuto dei PRG. Per gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le aree specificatamente destinate all'insediamento il piano del parco nazionale può rinviare ai PRG la disciplina integrativa e di dettaglio. In tal caso il PRG si conforma a quanto stabilito dal piano del parco nazionale al fine di conseguire gli obiettivi di tutela previsti dal comma 1.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di quanto previsto dal quarto periodo del comma 3, la struttura provinciale competente in materia di aree protette interviene nel procedimento di adozione del PRG o delle sue varianti, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015. In sede di approvazione del PRG la Giunta provinciale può apportare le modifiche necessarie ad assicurarne la coerenza con quanto stabilito dal piano del parco nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.»;


c) nel comma 5 le parole: «agli indirizzi stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto stabilito»;

d) nel comma 6 le parole: «gli indirizzi del» sono sostituite dalle seguenti: «quanto stabilito dal».

Art. 27.

Modificazione dell'art. 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

1. Nel comma 3-bis dell'art. 39 della legge provinciale sull'energia 2012 le parole: «cinquantadue mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018».



Art. 28.

Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012), della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, e dall'art. 43 (Contenimento del costo dei lavori pubblici) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 è inserito il seguente:

«3-bis. Il parere tecnico-amministrativo del comitato di cui all'art. 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è richiesto nelle procedure per l'affidamento di forniture o servizi di importo, pari o superiore alla soglia europea, aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando la Provincia è amministrazione aggiudicatrice o quando la Provincia eroga contributi o finanziamenti comunque denominati, a carico del bilancio provinciale, per l'acquisto dei servizi o delle forniture. Il comitato è integrato con diritto di voto dal dirigente della struttura provinciale competente nella materia oggetto del contratto.»

2. Nel comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 2 del 2016 le parole: «, e a tal fine, nel rispetto degli atti d'indirizzo dell'ANAC, adotta con deliberazioni della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, linee guida, anche dotate di efficacia vincolante, per l'interpretazione e l'applicazione di questa legge» sono sostituite dalle seguenti: «La Provincia promuove la stipula di convenzioni con l'ANAC per elaborare linee guida, anche dotate di efficacia vincolante, per l'interpretazione e l'applicazione di questa legge, nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida e negli atti a valenza generale approvati dall'ANAC. Le linee guida sono adottate con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.»

3. L'art. 13 della legge provinciale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Pubblicazione dei bandi di gara). — 1. In relazione all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara e gli avvisi di aggiudicazione sono pubblicati secondo quanto previsto dalla normativa statale.»

4. All'art. 15 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: «nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La Provincia favorisce, tramite apposite linee guida, l'inserimento nei bandi di gara del possesso di certificazioni di qualità, quale requisito di partecipazione alla procedura.»

5. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'art. 17 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserita la seguente:

«b bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea o di un marchio equivalente in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto;»

6. All'art. 21 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai commissari e al presidente si applicano le cause di astensione e di incompatibilità previste dall'ordinamento provinciale, anche se riferite ai lavori pubblici, e statale.»;

b) all'inizio del comma 6 sono inserite le parole: «Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie e, indipendentemente dal valore, per gli affidamenti di non particolare complessità.»;

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Per gli affidamenti diversi da quelli previsti dal comma 6, la commissione è nominata secondo quanto previsto dalla normativa statale. 6-ter. Finché non risulta possibile scegliere i commissari fra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC, il comma 6 si applica anche agli affidamenti di cui al comma 6-bis.»

7. All'art. 22 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: «di cui all'art. 24» sono soppresse;

b) nel comma 4 le parole: «a norma dell'art. 20» sono soppresse e le parole: «in una delle situazioni di cui all'art. 24» sono sostituite dalle seguenti: «in una situazione che comporta l'esclusione»;

c) nel comma 6 le parole: «nei casi previsti dall'art. 23» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi previsti dalla normativa vigente.»

8. Nel comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale n. 2 del 2016 le parole: «Nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, ai regolamenti, al bando o al disciplinare di gara, l'amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di irregolarità non essenziali, o in caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la amministrazione aggiudicatrice non richiede la regolarizzazione. In caso d'inutile decorso del termine assegnatogli il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione intervenuta



dopo la fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.» sono soppresse.

9. All'art. 26 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile è stabilita nella misura massima del 30 per cento del relativo importo, indicato nell'offerta. Per i servizi e le forniture tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia»;

b) nella lettera e) del comma 2 le parole: «ai sensi dell'art. 24» sono soppresse.

10. L'art. 28 della legge provinciale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Concessioni e partenariato pubblico e privato*). — 1. Fatto salvo quanto previsto da questa legge, in materia di concessioni e di partenariato pubblico privato si applica la parte III e le disposizioni in materia di partenariato e di finanza di progetto contenute nella parte IV del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Quando le disposizioni statali sopra richiamate prevedono l'applicazione agli istituti ivi disciplinati di disposizioni contenute in parti diverse del decreto legislativo n. 50 del 2016, i rinvii si intendono riferiti alla normativa provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.

2. Al di fuori delle ipotesi in cui gli operatori economici presentano proposte alle amministrazioni aggiudicatrici sulla base delle procedure da esse avviate, gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte aventi ad oggetto lavori o servizi solo quando questi lavori o servizi non sono presenti negli strumenti di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice che individuano gli interventi da realizzare, i relativi costi e la copertura finanziaria. L'amministrazione aggiudicatrice valuta la fattibilità della proposta entro tre mesi dalla data della sua presentazione.

3. In coerenza con l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), nei casi previsti dal comma 2 non sono ammissibili proposte in contrasto con il piano urbanistico provinciale, compresa la disciplina delle invariante, quando l'attuazione di queste proposte impone l'adozione di una variante al piano.»

11. All'art. 31 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura e di garanzie definitive si applica la normativa statale.»;

b) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

12. Il comma 4 dell'art. 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

«4. L'art. 9 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018 per le procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo tale data. Prima di tale data, la Provincia e le altre amministrazioni aggiudicatrici possono impiegare mezzi elettronici ai sensi dell'art. 9 nello svolgimento di alcune procedure, secondo modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale.».


13. Il comma 13 dell'art. 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

«13. L'art. 28, come sostituito dalla legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017, si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di quest'ultima legge oppure, quando è ammessa la presentazione di proposte da parte di operatori economici - nei casi previsti dal medesimo art. 28, comma 2, alle proposte presentate dopo la medesima data.»

14. Il comma 2 dell'art. 36-ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali) è sostituito dai seguenti:

«2. I comuni, fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa provinciale, possono procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, o quando ricorrono all'affidamento diretto, nei casi in cui l'ordinamento provinciale lo consente o, in ogni caso, quando il valore delle forniture o dei servizi è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti e quando il valore dei lavori è di importo inferiore a 150.000 euro.

2-bis. La Giunta provinciale può introdurre con propria deliberazione un sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici al fine di individuare, anche in deroga a quanto previsto da questo articolo, le amministrazioni aggiudicatrici che possono procedere autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture o all'affidamento di lavori. Il sistema di qualificazione provinciale è orientato a criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione e tiene conto dei bacini territoriali in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici e del carattere di stabilità dell'attività delle medesime. Nella qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici la Giunta provinciale può tenere conto della loro possibilità di avvalersi di loro forme associative o della comunità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9-bis, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo



dell'autonomia del Trentino). Il sistema di qualificazione provinciale tiene conto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di qualificazione.

2-ter. Fino all'introduzione del sistema di qualificazione provinciale previsto dal comma 2-bis, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti affidano i contratti per l'acquisizione dei lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'art. 39-bis, comma 1-bis, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge o, se non sono soggetti all'obbligo di gestione associata, stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse. Per i comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.»

15. Il comma 2 dell'art. 30.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

«2. Il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile, il cui valore non supera in ogni caso il limite massimo individuato dal regolamento di cui al comma 1 in relazione al valore dell'appalto, avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto anche prima dell'approvazione del certificato di collaudo, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento di attuazione; anche in riferimento al valore della fideiussione.»

16. Dopo il comma 11 dell'art. 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

«11-bis. Fino al 31 dicembre 2017, il libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro previsto dal comma II è istituito per i contratti di importo superiore a 500.000 euro.»

17. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: «non superiore a 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 1.000.000 di».

18. Nel comma 1 dell'art. 43 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2017».

19. Il comma 5 dell'art. 21 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificato dal comma 6, si applica alle commissioni nominate successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge. L'art. 23 della legge provinciale n. 2 del 2016 continua ad applicarsi nella versione precedente alle modifiche apportate dal comma 8 alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono stati pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore di questa legge.

20. Gli articoli 26 e 31 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificati dai commi 9 e 11 si applicano alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

21. Fino alla data di applicazione dell'art. 28 come sostituito da questo articolo continuano ad applicarsi il Capo VII della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e il Capo IV del Titolo IV, del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 984/Leg. Gli articoli 20 e 24 della legge provinciale n. 2 del 2016 continuano ad applicarsi, ancorché abrogati, alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore di questa legge.

22. L'art. 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dal comma 17, si applica ai progetti per i quali l'organo consultivo non ha ancora reso il proprio parere alla data di entrata in vigore di questa legge.

23. Sono abrogati:

a) gli articoli 20 e 24 della legge provinciale n. 2 del 2016;

b) il capo VII della legge provinciale sui lavori pubblici 1993;

c) il capo IV del «titolo IV e il comma 7-ter dell'art. 217 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici).

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

Abrogazione di disposizioni superate

1. Sono o restano abrogate le disposizioni provinciali incluse nell'allegato A.

2. I rapporti giuridici sorti prima dell'entrata in vigore di quest'articolo continuano a essere disciplinati dalle disposizioni che esso abroga.

Art. 30.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 dicembre 2016

Il Presidente della Provincia: Rossi

(Omissis)

17R00109



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 24.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.

*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 del 9 gennaio 2017
al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 4 gennaio 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Servizi istituzionali, generali e di gestione
e altre norme intersettoriali e contabili*

1. La tabella di cui all'allegato A aggiunto alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), (riferito agli articoli 4, comma 2, 4-bis, comma 3, e 4-ter, comma 5), è sostituita dalla seguente:

Classi dimensionali Comuni - abitanti	Zone Territoriali Omogenee					
	A	B	C	D	E	F
<10.000	18	12	9	12	6	9
10.001/100.000	36	24	18	24	6	9
100.001/300.000	72	48	36	48	12	18
>300.0000	108	72	54	72	18	27

2. All'allegato A, aggiunto alla legge regionale n. 17/2009 (riferito agli articoli 4, comma 2, 4-bis, comma 3, e 4-ter, comma 5), dopo le parole «nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.» sono aggiunte le seguenti: «Il corrispettivo di vendita del bene sdemanializzato viene calcolato secondo il seguente criterio:

- a) superficie fino a 250 metri quadrati: prezzo intero di cui alle Tariffe unitarie;
- b) ulteriore superficie superiore a 250 e fino a 500 metri quadrati: riduzione del 20 per cento;
- c) ulteriore superficie superiore a 500 e fino a 1.000 metri quadrati: riduzione del 40 per cento;
- d) ulteriore superficie superiore a 1.000 metri quadrati: riduzione del 60 per cento.».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è inserito il seguente:

«1-bis. I proventi e le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 spettano integralmente al Comune a decorrere dall'1° gennaio 2017.».

4. Alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 5-bis 1. dell'art. 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di *de minimis*.»;

- b) dopo il comma 5 dell'art. 9-bis è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di *de minimis*.»;



c) dopo il comma 5-bis dell'art. 9-ter è aggiunto il seguente:

«5-ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di *de minimis*.».

5. In via di interpretazione autentica i poteri che l'art. 28, comma 2-*quater*, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e l'art. 16, commi 11, 14 e 16, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), attribuiscono all'Assessore competente in materia di finanze si intendono riferiti, a decorrere dall'1° gennaio 2016, al Ragioniere generale della Regione.

6. Con proprio atto il Ragioniere generale:

a) modifica la prenotazione delle risorse conseguenti alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato o alla sua variazione;

b) revoca la prenotazione delle risorse relative ad autorizzazioni di spesa di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), che non possono più costituire oggetto di atti di impegno.

7. Al comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali n. 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, n. 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, n. 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e n. n. 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), le parole «Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e, contestualmente,» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di risorse agricole. Gli atti di cui al comma 1, lettere a), b) e d), sono trasmessi contestualmente».

8. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), le parole «nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di internal Audit» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza del direttore generale».

9. La Regione dà attuazione all'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali siglato in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone, anche a uso non esclusivo, tenuto conto di quanto previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e del processo di superamento delle Province di cui alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppres-

sione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 11/1988, n. 5/2012, n. 26/2014 e n. 18/2015), al fine di assicurare elevati livelli di servizio a presidio del territorio.

10. La lettera g) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione dei Garante regionale dei diritti della persona), è abrogata.

Art. 2.

Attività produttive

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di cui all'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già individuato con l'Accordo di programma tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Tarvisio e approvato con decreto del Presidente della Regione il 21 luglio 2011, n. 173 (Approvazione accordo di programma stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed il Comune di Tarvisio rispettivamente in data 8 luglio 2011 e 6 luglio 2011), e concesso con decreto n. 2047 di data 25 novembre 2011, mantenendo la finalità del medesimo rispetto l'adeguamento in materia di sicurezza degli immobili facenti parte del complesso *ex Weissenfels* e a seguito dell'individuazione della priorità d'intervento su ulteriori immobili del medesimo comparto, anche riconoscendo le spese precedentemente sostenute.

2. In relazione al finanziamento di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. La conferma di contributo di cui al comma 1 è disposta a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Comune di Tarvisio alla Direzione centrale competente in materia di promozione economica nei territori montani, corredata della documentazione relativa alle opere da realizzare e della rendicontazione della spesa precedentemente sostenuta. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di cui all'art. 8 della legge regionale n. 50/1993 individuato con l'Accordo di programma tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Socchieve sottoscritto rispettivamente in data 1° settembre 2008 e in data 22 agosto 2008 (Ampliamento edificio destinato ad attività artigianale, commerciale, sito nella zona artigianale del Comune di Socchieve), approvato con decreto del Presidente della regione n. 243/Pres del 19 settembre 2008 e concesso con decreto n. 3576/PROD/POLEC del 20 novembre 2008, per la realizzazione dell'intervento di realizzazione della centralina idroelettrica "Rio Grasia".

5. La conferma di contributo di cui al comma 4 è disposta a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Comune di Socchieve alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo economico



locale, corredata della documentazione relativa alle opere da realizzare. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

6. Dopo il comma 70 dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono inseriti i seguenti:

«70-bis. Limitatamente all'attuazione della Linea di azione 4.1.2 - Progetti di sviluppo territoriale, Azione Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL), del Piano Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC), l'ente pubblico è, altresì, autorizzato a utilizzare le economie contributive derivanti dai ribassi d'asta in applicazione delle disposizioni della vigente disciplina sugli appalti.

70-ter. Le disposizioni di cui ai commi 70 e 70-bis si applicano anche ai rapporti contributivi relativi agli interventi dei PISUS non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), ai sensi dell'art. 20 del bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1047 dell'1° giugno 2011 per il sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS) e successive modifiche e integrazioni.»

7. Dopo il comma 2-bis dell'art. 29 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono aggiunti i seguenti:

«2-ter. Limitatamente all'attuazione della linea d'intervento 7.2.a.1 "PISUS" del Piano di Azione Coesione (PAC FVG), l'ente pubblico è altresì autorizzato a utilizzare le economie contributive derivanti dai ribassi d'asta in applicazione delle disposizioni della vigente disciplina sugli appalti.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai rapporti contributivi relativi agli interventi dei PISUS non ancora conclusi, ai sensi dell'art. 20 del Bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1047 dell'1 giugno 2011 per il sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS) e successive modifiche e integrazioni, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).»

8. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), è sostituito dal seguente:

«4. Ai consorzi di cui all'art. 8 della legge n. 381/1991, iscritti all'Albo, sono concessi, inoltre, per la parte non coperta dalle cooperative sociali consorziate, contributi relativi a:

a) copertura dei costi esterni per servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative;

b) copertura dei costi per progetti di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate, limitatamente ai primi 12 mesi dall'avvio del progetto.»

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare ai fini di cui al comma 10 le assegnazioni delle risorse concesse all'Unioncamere regionale delle Camere di commercio del FVG ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) che alla data del 28 febbraio 2017 risultino non impegnabili a causa di insufficienza di domande sul canale contributivo, per un importo massimo pari a 800.000 euro.

10. Le risorse di cui al comma 9 sono utilizzate per il finanziamento degli interventi di incentivazione delle imprese di cui all'art. 17 della legge regionale n. 3/2015 delegato all'Unioncamere regionale delle Camere di commercio del FVG sulla base della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 97, comma 2, della legge regionale n. 3/2015.

11. Unioncamere regionale delle Camere di commercio del FVG comunica l'importo delle risorse di cui al comma 10 entro il 31 marzo 2017.

12. All'art. 11 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 50 le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;


b) al comma 51 le parole «al capo II del titolo II della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)»;

c) al comma 52 le parole «30 giugno 2016 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016 entro il 31 gennaio 2017»;

d) il comma 53 è abrogato.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo complessivo di euro 270.471,90 già concesso con decreto n. 1632/PROD/TUR del 6 ottobre 2011, ai sensi dell'art. 161, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), al Comune di Azzano Decimo, per la parziale esecuzione del progetto relativo alla realizzazione di un parco urbano e a destinarne una parte per l'adeguamento antisismico della scuola elementare Cesare Battisti.

14. Per le finalità di cui al comma 13 il Comune di Azzano Decimo presenta, entro il 31 marzo 2017, al Servizio competente in materia di turismo l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, nel limite di 60.000 euro, per l'intervento finalizzato alla parziale esecuzione del progetto relativo alla realizzazione di un parco urbano, corredata della documentazione prevista dall'art. 56 della legge regionale 14/2002; entro il medesimo termine presenta al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo,



per il restante importo di euro 210.471,90, per il diverso intervento di adeguamento antisismico della scuola elementare Cesare Battisti, corredata della documentazione prevista dall'art. 56 della legge regionale 14/2002.

15. Ai sensi dei commi 13 e 14 il Servizio competente in materia di turismo ed il Servizio competente in materia di edilizia scolastica provvedono a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare i nuovi termini e modalità di rendicontazione dei contributi.

16. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche alle leggi regionali n. 2/2002, n. 29/2005, n. 4/2016, n. 18/2015 in materia di turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 11 le parole «uffici delle Pro loco.» sono sostituite dalle seguenti: «uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco.»;

b) dopo il comma 5 dell'art. 106, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 58, comma 2, riferiti agli articoli 59 e 64, continuano ad applicarsi i regolamenti di attuazione degli articoli 54 e 156 della legge regionale n. 2/2002.

5-ter. Le disposizioni di cui all'art. 69 della legge regionale 4/2016 continuano a trovare applicazione alla data di entrata in vigore della presente legge.».

17. Alla legge regionale 30 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'art. 6 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In sede di prima applicazione, per le finalità di cui al comma 3, sono ammissibili le spese sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016.»;

b) al comma 3-bis dell'art. 64, dopo le parole «proprietà,» sono aggiunte le seguenti: «nonché destinati all'insediamento di impianti di cui alla lettera d) del comma 3,»;

c) all'art. 84 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole «negli agglomerati industriali» sono inserite le seguenti: «dei consorzi che hanno concluso il processo di riordino,», dopo la parola «sostenuti» sono inserite le seguenti: «nell'anno di insediamento e nell'anno successivo», e le parole «nell'anno di insediamento e nell'anno successivo» sono soppresse;

2) al comma 2 le parole «per il biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i contributi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i contributi a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale, sostenuti nel biennio successivo alla data di conclusione del processo di riordino di cui all'art. 62 in relazione alle spese di cui all'art. 64, comma 5, e di cui all'art. 7, comma 3-bis, della legge regionale 25/2002,»;

3) il comma 6 è abrogato;

d) dopo il comma 8 dell'art. 85 è aggiunto il seguente:

«8-bis. In sede di prima applicazione sono ammissibili le spese per gli interventi di cui al comma 1 sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016.».

18. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), dopo le parole «14/2002» sono aggiunte le seguenti: «o al consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana di cui al comma 5.1 dell'art. 62 della legge regionale n. 3/2015.».

19. Alla lettera c), del comma 5, dell'art. 13 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), le parole «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 4».

20. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 23, le parole «all'art. 223-sexiesdecies» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 223-sexiesdecies e 223-septiesdecies»;

b) il comma 2-bis dell'art. 24 è sostituito dal seguente:


«2-bis. La spesa relativa all'attività di revisione, svolta dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, incaricati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14, è liquidata dalla Direzione competente in materia di personale.».

21. I consorzi industriali di cui alla legge regionale 18 febbraio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi industriali) e i consorzi di sviluppo economico locale di cui alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFvg-riforma delle politiche industriali) possono provvedere a rinegoziare a condizioni migliorative i tassi di interesse dei mutui contratti e assistiti da contributo ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale).

22. Ai fini del comma 21 i consorzi industriali e i consorzi di sviluppo economico locale presentano all'Ufficio regionale che ha concesso il contributo apposita istanza, definendo le condizioni della rinegoziazione.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi di cui al comma 21, nel rispetto dei vincoli sostanziali e di durata e imputazione temporale derivanti dalle leggi regionali di autorizzazione dei contributi stessi anche ai consorzi che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno già provveduto ai sensi del comma 21. In ogni caso la quota parte dei contributi ancora da erogarsi, a seguito della conferma dei medesimi, non può essere superiore agli oneri in linea capitale e interessi dei mutui rideterminati.

24. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano anche per la surroga dei mutui.



25. Nei casi previsti dai commi 21 e 24 si intendono confermate le garanzie prestate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 3/1999.

26. L'Amministrazione regionale può destinare le economie derivanti dalla rinegoziazione di cui al comma 21 agli interventi di cui agli articoli 85 e 86 della legge regionale 3/2015 ovvero individuare nuovi e diversi interventi a sostegno dei consorzi di sviluppo economico locale, tenendo conto della provenienza delle economie stesse.

27. I consorzi di sviluppo economico locale che già svolgono le proprie funzioni al di fuori dell'agglomerato industriale di competenza, sono autorizzati a proseguire tali attività limitatamente agli immobili di proprietà già esistenti e con utilizzo di risorse proprie.

28. Ai procedimenti contributivi di cui all'art. 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), in corso alla data del 31 dicembre 2016, continua ad applicarsi la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2014, n. 225 (LR 29/2005 art. 102: regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'art. 100 della legge regionale 29/2005 da parte dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali).

29. Dopo il comma 2 ter dell'art. 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono aggiunti i seguenti:

«2-*quater*. A chiusura della programmazione comunitaria 2007 - 2013, al Fondo riaffluiscono altresì gli importi residui, a suo tempo versati per la costituzione del Fondo di Garanzia per le imprese in attuazione dell'attività 1.2.a "Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI" linea di intervento c) "Fondo di Garanzia per le imprese" del POR FESR 2007-2013.

2-*quinqies*. Il soggetto gestore, al termine della gestione del Fondo di Garanzia, versa al Fondo le disponibilità finanziarie residue assegnate.

2-*sexies*. La Regione in attuazione della Convenzione stipulata con il soggetto gestore, riversa allo stesso, e per le medesime finalità, la minor somma fra il valore restituito al Fondo ed il valore di spesa pubblica riconosciuto ammissibile nell'ambito della procedura di chiusura del programma.»

30. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancio impresa FVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 31 le parole «in regime «de minimis»» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato»;

b) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 31 le parole «pertinenti spese» sono sostituite dalla seguente: «iniziative»;

c) al comma 1-*bis* dell'art. 98 le parole «In sede di prima applicazione,» sono soppresse.

Art. 3.

Risorse agricole e forestali

1. Al comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), dopo parola «infrastrutture» sono inserite le seguenti: «e degli interventi di miglioramento fondiario».

2. Il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), è lo strumento finanziario con cui la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia finanzia misure di sostegno nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, adottato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 6589 final del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PSR, in osservanza del Titolo IV della Parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che disciplina l'utilizzo dei Fondi per lo sviluppo rurale in strumenti finanziari che assicurano l'effetto moltiplicatore delle risorse impiegate, l'associazione di risorse pubbliche e private destinate ad obiettivi di politica pubblica e la possibilità di prolungare nel tempo il sostegno in virtù della forma di rotazione dei mezzi impiegati.

3. Per le finalità di cui al comma 2:

a) l'Autorità di gestione del PSR fornisce al Fondo di rotazione il contributo finanziario individuato dal piano finanziario del PSR;

b) i termini e le condizioni di utilizzo del contributo finanziario sono definiti ai sensi dell'art. 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) 1303/2013 in un accordo di finanziamento;

c) l'accordo di finanziamento è stipulato dall'Autorità di gestione del PSR e dall'amministratore del Fondo di rotazione individuato dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 80/1982, previa approvazione dello schema di accordo da parte della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole;

d) una delle Sezioni del Fondo di rotazione di cui all'art. 1 della legge regionale n. 80/1982 è riservata in termini esclusivi all'utilizzo del contributo finanziario del PSR, anche al fine di consentire un'evidenza contabile distinta rispetto le altre risorse finanziarie del Fondo medesimo.

4. In attuazione del comma 2, attraverso il Fondo di rotazione sono concessi finanziamenti agevolati di durata non superiore a venti anni relativi a:

a) investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli;

b) l'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole;

c) il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole.

5. I finanziamenti agevolati di cui al comma 4 sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti con uno o più regolamenti regionali.



6. Alla legge regionale n. 80/1982 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell'art. 2 la parola «quindici» è sostituita dalla seguente: «venti»;

b) il primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«1. Con le disponibilità del Fondo e della sezione speciale, potranno essere concessi alle imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli, alle imprese forestali, alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle loro associazioni:

a) finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli;

b) finanziamenti per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

c) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli;

d) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

e) prestiti per sovvenire alle esigenze delle aziende e delle cooperative danneggiate da avversità atmosferiche;

f) finanziamenti per le operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli;

g) mutui per gli interventi di ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole;

h) prestiti per la conduzione aziendale;

i) finanziamenti alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale;

j) finanziamenti per investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli realizzati con il contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PSR;

k) finanziamenti per l'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;

l) finanziamenti per il sostegno dei cicli produttivi di molluschicoltura;

m) finanziamenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;

n) prestiti o mutui per altre finalità in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo e/o la Sezione speciale. o) prestiti o mutui per finalità disciplinate ai termini delle altre lettere del presente articolo e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo, nell'ambito delle disposizioni regolamentari e degli indirizzi annuali di spesa di cui al primo comma dell'art. 3, specificatamente a favore dei giovani imprenditori intendendosi per giovane una persona che abbia compiuto diciotto anni e non abbia compiuto quaranta anni al momento della presentazione della domanda.».

7. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'art. 9 è sostituita dalla seguente: «Principi generali e procedure informatizzate»;

b) il comma 4 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«4. La regione è autorizzata ad adottare presso la Direzione centrale e ad attuare con decreto del direttore del Servizio competente in materia di foreste, le procedure informatizzate di raccolta, elaborazione, conservazione e diffusione dei dati riguardanti il settore forestale e la filiera foresta-legno e foresta-legno-energia, per la predisposizione e l'aggiornamento dei relativi archivi, ivi compreso il Sistema informativo territoriale forestale (SITFOR).»;

c) dopo il comma 2 dell'art. 31 è inserito il seguente:

«2-bis. La produzione di cui al comma 1 può altresì essere finalizzata, previa informativa alla Giunta regionale, alla realizzazione di singoli interventi di manutenzione e riqualificazione del verde ornamentale di monumenti nazionali, sacrari militari e altri beni di comprovato interesse storico-culturale.»;


d) alla fine della lettera a) e della lettera c) del comma 2 dell'art. 32 sono aggiunte le seguenti parole: «e comma 2-bis»;

e) al comma 1 dell'art. 87 le parole «, in veste di funzionario delegato,» sono soppresse.

8. Per le delegazioni amministrative intersoggettive aventi ad oggetto la realizzazione di lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi di cui all'art. 51, comma 3, lettera c), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), assentite antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), continuano ad operare le disposizioni riguardanti la determinazione delle spese tecniche, di progettazione, generali e di collaudo e le modalità di erogazione del finanziamento previste dai corrispondenti atti di delegazione e dalla normativa previgente.

9. Sono fatti salvi gli atti assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2016, ai fini di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), per soddisfare le istanze di trasferimento delle risorse presentate nell'anno precedente e non finanziate per esaurimento di risorse.

10. Per l'anno 2017, è stabilito all'1° marzo il termine per la presentazione delle istanze di trasferimento delle risorse di cui all'art. 8 della legge regionale n. 10/2010 .



11. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), è inserito il seguente:

«1-bis. La conversione in autorizzazione dei diritti di impianto o di reimpianto dei vigneti è rilasciata dal Servizio regionale competente in materia di risorse agricole ai sensi dell'art. 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 con efficacia dalla data di presentazione della relativa domanda.».

12. In via transitoria, ai produttori che nel 2016 hanno impiantato o reimpiantato vigneti prima del rilascio della conversione del diritto di impianto o di reimpianto in autorizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della legge regionale n. 20/2007.

13. In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 39 a 41, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), trovano applicazione fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare previsto dalla normativa comunitaria e statale in materia.

14. L'entità del pagamento di cui all'art. 2, comma 39, della legge regionale n. 14/2016 è quantificato ricalcolando le somme dovute per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015 sulla base dei criteri per il pagamento dell'importo del prelievo supplementare di cui all'art. 1, comma 4-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2015.

15. La lettera *b*) del comma 4 dell'art. 29 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è sostituita dalla seguente:

«*b*) in una prova pratica di corretto maneggio delle armi da effettuarsi in sede d'esame.».

16. Al fine di garantire l'attività svolta dal Corpo forestale regionale sul territorio regionale, in particolare attraverso il presidio svolto dalle Stazioni forestali, nelle more dell'avvio di idonee procedure concorsuali, la validità della graduatoria del concorso per esami e successivo corso di formazione per l'assunzione di personale di categoria FA dell'Area forestale, di cui alle deliberazioni giuntali 29 maggio 2008, n. 947, e del 6 maggio 2010 n. 852, mantiene validità dalla scadenza fino al 31 dicembre 2017.

Art. 4.

Tutela dell'ambiente e energia

1. Alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 10 dopo le parole «a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «di durata quinquennale. La retribuzione è equiparata a quella di direttore centrale della Regione»;

b) all'art. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole «dall'1 gennaio 2017» sono aggiunte le seguenti: «ed è operativa con la nomina del direttore generale ai sensi dell'art. 10»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con riferimento al servizio idrico integrato, previa approvazione da parte dell'AUSIR e della Consulta d'ambito del verbale di ricognizione e consegna, l'AUSIR subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti con il personale, nei contenziosi attivi e passivi che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'art. 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale n. 22/2010. Dall'1° gennaio 2017 le Consulte d'ambito sono poste in liquidazione. Le funzioni esercitate dalle Consulte d'ambito sono trasferite in capo all'AUSIR ad avvenuta nomina del direttore generale ai sensi dell'art. 10, fermo restando quanto disposto dall'art. 25, comma 2. Il subentro nei rapporti giuridici che fanno capo all'Ente dell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2005 da parte dell'AUSIR e la conseguente liquidazione dell'Ente interregionale avvengono nel rispetto del termine di cui all'art. 3, comma 2.»;

3) al comma 3 dopo le parole «funzionamento dell'AUSIR.» sono aggiunte le seguenti: «La cabina di regia attiva la preselezione di cui all'art. 10, comma 1, avvalendosi della struttura regionale competente in materia di funzione pubblica.»;

4) al comma 7 le parole «Per l'anno 2017 le quote relative alle spese di funzionamento delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato, già previste dal metodo tariffario idrico a carico dei gestori del servizio idrico integrato, sono trasferite presso la tesoreria dell'AUSIR.» sono soppresse;

c) dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 24 è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) garantisce la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato in conformità a quanto disposto dall'art. 25, comma 2.»;

d) al comma 1 dell'art. 26 le parole «alla data dall'1 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di cui all'art. 23, comma 2, entro novanta giorni dalla nomina del direttore generale ai sensi dell'art. 10.»;

e) al comma 5 dell'art. 26 le parole «istituzione dell'AUSIR» sono sostituite dalle seguenti: «di trasferimento all'AUSIR ai sensi del comma 1».

2. All'art. 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di promuovere iniziative volte alla prevenzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, anche in forma associata, contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione e l'allestimento oppure per il solo allestimento dei centri di riuso di cui all'art. 180-bis, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo



3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), anche nell'ambito dei centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera *mm*), del decreto legislativo n. 152/2006.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per un ammontare massimo stabilito in proporzione al numero di conferitori del centro di riuso calcolato secondo i criteri fissati nel regolamento di cui al comma 3.».

3. All'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 17 le parole «e per l'acquisto di strumentazione e attrezzature» sono sostituite dalle seguenti: «, per la gestione delle strutture a supporto dell'attività speleologica e per l'acquisto di strumentazione e attrezzature. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di assegnazione, purché nel corso dello stesso anno solare»;

b) al comma 19 le parole «Per l'anno 2016 le domande sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 18.» sono soppresse.

4. Per le domande di assegnazione dei contributi di cui all'art. 3, comma 17, della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 3, lettera *a)*, presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute dall'1° gennaio 2016.

5. All'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c)* del comma 2 dopo la parola «speleologiche» sono aggiunte le seguenti: «e sostenere la gestione delle strutture a supporto dell'attività speleologica»;

b) al comma 3 dopo le parole «di cui al comma 2.» sono aggiunte le seguenti: «Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di assegnazione, purché nel corso dello stesso anno solare.».

Art. 5.

Assetto del territorio e edilizia

1. Dopo il comma 15 dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono inseriti i seguenti:

«15-*bis*. Gli Enti locali beneficiari sono autorizzati a utilizzare le economie contributive, conseguenti a ribassi d'asta o ad altre eventuali minori spese, per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale anche di altri edifici pubblici inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica, rispetto a quelli per i quali avevano richiesto e ottenuto il finanziamento.

15-*ter*. Ai fini del comma 15-*bis* gli Enti presentano alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia - apposita istanza contenente l'indicazione della spesa prevista, corredata di una relazione illustrativa relativa allo stato degli edifici per i quali intendono utilizzare le economie contributive ai fini della valutazione della sicurezza strutturale degli stessi.

15-*quater*. L'organo concedente provvede a confermare i contributi concessi anche a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici di cui al comma 15-*bis*.».

2. La lettera *b)* del comma 2-*bis* dell'art. 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è sostituita dalla seguente:

«*b)* l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali per il perseguimento delle finalità istitutive del biotopo.».

3. Al fine di concludere i procedimenti contributivi pendenti delle Amministrazioni provinciali, la Regione è autorizzata a erogare, in osservanza del regolamento (UE) n. 1408 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*, i contributi per attività svolte all'interno dei biotopi di cui all'art. 4, comma 2-*bis*, lettera *b)*, della legge regionale n. 42/1996, come sostituita dal comma 2, per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nelle annualità 2015 e 2016.

4. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 42/1996 è sostituito dal seguente:

«6. Il parco comunale o intercomunale è gestito dai Comuni singoli o convenzionati ai quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le spese di gestione nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili. A tal fine i Comuni presentano la richiesta entro il 31 gennaio di ciascun anno alla struttura regionale competente in materia di biodiversità. Con il provvedimento di concessione del contributo sono determinate le modalità di concessione, rendicontazione e eventuale modificazione dei preventivi di spesa.».


5. Al fine di concludere i procedimenti contributivi pendenti delle Amministrazioni provinciali, la Regione è autorizzata a erogare i contributi per le spese di gestione dei parchi comunali o intercomunali di cui all'art. 6, comma 6, della legge regionale n. 42/1996, come sostituito dal comma 4, per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nelle annualità 2015 e 2016.

6. All'art. 84 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: «Entro il 30 settembre di ogni anno gli organi gestori delle riserve naturali regionali presentano il programma annuale di spesa per il triennio successivo o i suoi aggiornamenti annuali.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori dei parchi naturali regionali finanziamenti annui per le spese di funzionamento e il perseguimento dei fini istituzionali, per il triennio di riferimento e nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione. Entro il 30 settembre di ogni anno gli Enti gestori dei parchi naturali regionali, tenuto conto dei piani annuali e pluriennali di cui all'art. 22, comma 4, presentano il programma annuale di spesa per il triennio successivo o i suoi aggiornamenti annuali.».



7. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è aggiunto infine il seguente periodo: «Qualora le risorse lo consentano, l'Amministrazione regionale può concedere un contributo forfetario annuo anche per attività svolte dai proprietari o conduttori finalizzate alla conservazione delle ulteriori formazioni erbacee inserite nella banca dati di cui all'art. 6, comma 1, che codifica i prati stabili naturali di pianura, con esclusione delle fattispecie di cui all'art. 3, comma 2.».

8. Al fine di concludere i procedimenti contributivi pendenti delle Amministrazioni provinciali la Regione è autorizzata a erogare i contributi per la conservazione dei prati stabili di cui all'art. 8 della legge regionale n. 9/2005 per il soddisfacimento delle domande presentate nell'anno 2016.

9. Dopo il comma 7 dell'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori il beneficiario del contributo può essere autorizzato dall'organo concedente all'utilizzo di eventuali economie contributive per l'esecuzione di lavori affini a quelli oggetto del finanziamento, anche riferiti ad altro immobile, purché con i medesimi criteri e priorità assegnati all'intervento originario e rientrante nelle tipologie e di cui alla legge di finanziamento.

7-ter. A tal fine è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio apposita istanza corredata di elaborati progettuali di adeguato approfondimento, ai sensi dell'art. 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).».

10. Dopo il comma 9 dell'art. 4 della legge regionale n. 14/2016 è inserito il seguente:

«9-bis. La procedura di cui ai commi da 3 a 9 ha carattere eccezionale e si esaurisce alla data del 31 dicembre 2016.».

11. Al comma 29 dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), dopo le parole «dalla data di entrata in vigore della presente legge.» è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di ottimizzare e accelerare l'utilizzo delle risorse disponibili, la Giunta regionale con l'atto di prenotazione è autorizzata a variare la percentuale di ripartizione delle somme da assegnare a favore dei beneficiari persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche successivamente all'approvazione delle graduatorie e con riferimento a bandi già emessi.».

12. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 23 dopo la parola «personale» sono inserite le seguenti: «e dei mezzi propri» e dopo le parole «i materiali e» sono inserite le seguenti: «acquista e»;

b) al comma 2 dell'art. 56 dopo le parole «delegazioni amministrative intersoggettive» sono inserite le seguenti: «o trasferimenti fondi per le funzioni di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque),».

13. All'art. 44-bis della legge regionale n. 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «principi di» sono aggiunte le seguenti: «sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e» e dopo la parola «contraente.» viene aggiunto il seguente periodo: «L'ambito di riferimento per i lavori pubblici di interesse locale e regionale è costituito dall'intero territorio della Regione.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La Rete delle stazioni appaltanti della Regione viene attivata, anche grazie all'utilizzo della rete informatica regionale, nei confronti delle stazioni appaltanti singole o associate attraverso la stipulazione di un apposito accordo tra la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e la stazione appaltante singola o associata, finalizzato ad accreditare la stazione appaltante alla rete, oltre a disciplinare funzioni e attività che la stazione appaltante singola o associata dovrà svolgere.

2-ter. Le stazioni appaltanti aderenti alla Rete si qualificano in ragione delle competenze diffuse sul territorio e acquisite tramite la costituzione della rete e operano attraverso strumenti d'acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione.»;

c) al comma 3 dopo la parola «dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «delle stazioni appaltanti singole o associate, anche»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di coordinamento interistituzionale della Rete finalizzata alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale e regionale, anche con riferimento al principio di formazione continua e alla istituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici previsti dalla vigente normativa. All'interno della medesima Direzione sono costituiti i nuclei di supporto di cui all'art. 44.»;


e) il comma 5 è abrogato;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La Rete prende avvio tra i Comuni aderenti alle convenzioni di cui al comma 2-bis a partire dall'1° marzo 2017.»;

g) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nelle more dell'avvio della Rete di stazioni appaltanti di cui al comma 2, i Comuni sono adeguati qualora aderiscano a una delle forme di collaborazione gestionale prevista dalla vigente disciplina in materia.».



14. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 80 è sostituito dal seguente:

«Art. 80 (*Alberi monumentali*). — 1. Ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), per albero monumentale si intende:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali, ad esempio, ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.»;

b) l'art. 81 è sostituito dal seguente:

«Art. 81 (*Elenco degli alberi monumentali*). — 1. È istituito l'elenco regionale degli alberi monumentali presso la struttura regionale competente in materia di biodiversità che ne cura la redazione, in conformità ai criteri e principi direttivi per il censimento degli alberi monumentali previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 10/2013, e la tenuta.

2. L'elenco regionale degli alberi monumentali è redatto sulla base dei dati risultanti dal loro censimento coordinato dalla struttura regionale competente in materia di biodiversità ed effettuato dai Comuni i quali redigono propri elenchi comunali. In caso di inadempienza dei Comuni provvede la struttura regionale competente in materia di biodiversità.

3. Le modalità per la realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui al comma 1 e degli elenchi comunali di cui al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

5. L'elenco di cui al comma 1 costituisce elemento del sistema conoscitivo e informativo regionale. I suoi dati sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

6. In sede di prima applicazione si assume come elenco regionale degli alberi monumentali quello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 1995, n. 0313 (legge regionale n. 35/1993, inventario regionale dei monumenti naturali. Approvazione).»;

c) l'art. 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82 (*Disposizioni per la tutela e la gestione degli alberi monumentali*). — 1. La Regione coordina le attività dei Comuni inerenti la tutela e la gestione degli alberi monumentali inclusi nell'elenco di cui all'art. 81.

2. I Comuni rilasciano le autorizzazioni per gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli alberi monumentali per casi motivati e improcrastinabili ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7, comma 4, della legge n. 10/2013, previo parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente in materia di biodiversità.»;

d) l'art. 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83 (*Sanzioni*). — 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 82, comma 2, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 4, della legge n. 10/2013 da 5.000 euro a 100.000 euro.».


15. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 81 e 82 della legge n. 9/2007, come sostituiti dal comma 14, lettere b) e c), nonché per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, sono impiegati i fondi statali trasferiti ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).

16. Ai commi 42 e 43 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

17. Al comma 97 dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere parte dei contributi concessi al Comune di Forni di Sopra con i decreti n. 1437/ERCM/UD/134 del 9 ottobre 2007, n. 2020/ERCM/UD/178 del 6 novembre 2007, n. 654/ERM/UD-226 del 4 agosto 2008 e n. 116/ERCM/UD-267 del 23 febbraio 2009, ad avvenuta definizione dell'acquisizione dell'impianto idroelettrico del Tolina, in attuazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 16, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), a favore dei lavori di sistemazione dell'area esterna all'ex albergo "Ancora", per l'importo di 66.545,24 euro.

19. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.



Art. 6.

Trasporti e diritto alla mobilità

1. All'art. 36 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole «fino al 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 100 per cento»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine della realizzazione e miglioramento delle strutture dedicate all'intermodalità e delle Stazioni Ferroviarie, i contributi di cui al comma 4 possono essere utilizzati anche per la realizzazione di infrastrutture di interscambio su aree di proprietà o nella disponibilità del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto previsto all'art. 40, comma 3.».

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 23/2007 è sostituito dal seguente: «A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni volte a disciplinare lo svolgimento del servizio per il periodo transitorio con i gestori del servizio ferroviario operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge aventi efficacia fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti.».

3. Al comma 3 dell'art. 47 della legge regionale n. 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;

b) alla lettera e) le parole «un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti».

4. All'art. 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'attivazione, la manutenzione e la gestione, intesa quale conservazione ed esercizio, nonché lo svolgimento di tutte le altre attività relative alle infrastrutture di cui all'art. 30 competono al soggetto societario regionale di cui al comma 1, che le svolge in conformità ad apposita convenzione da stipularsi con l'Amministrazione regionale che fissa termini e modalità di svolgimento delle attività previste.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La precisa individuazione delle attività di cui al comma 4, nonché la definizione dei loro costi sono ricomprese in apposito Programma annuale presentato dal soggetto di cui al comma 1 entro il 31 ottobre di ogni anno, recante le previsioni per l'anno successivo. Gli adempimenti connessi all'approvazione, all'attuazione e al controllo dell'implementazione del Programma sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni.».

5. All'allegato B (riferito all'art. 32, comma 2), punto 10. Funzioni in materia di trasporti, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b-bis) dopo le parole «le funzioni» le parole «relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente di cui agli articoli 2, 6 e 7» sono soppresse e dopo le parole «(Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella Regione Friuli Venezia Giulia),» sono inserite le seguenti: «ivi attribuite alle Province»;

b) alla lettera f) dopo le parole «lettere a), b) e c),» sono inserite le seguenti: «nonché le funzioni dell'art. 37.».

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Roveredo in Piano il contributo di 488.250 euro, concesso ed erogato con decreto PMT/1927/VS.0.14 del 10 aprile 2013, per la realizzazione di una rotatoria tra via Brentella e via Primo Maggio, quale finanziamento per la realizzazione di una diversa soluzione tecnica del medesimo incrocio e quota parte di finanziamento per la sistemazione delle intersezioni sulla ex strada provinciale Pordenone - Aviano, in corrispondenza di via Risorgimento e di via Julia, per la messa in sicurezza dell'incrocio su via Garibaldi, via Runces e via Colombo e sull'incrocio di via Cavallotti con via Julia.


7. Ai fini di cui al comma 6, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Roveredo in Piano presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione tecnica e del preventivo di spesa di ciascun intervento, con l'indicazione, ove presenti, delle altre fonti di finanziamento. Il decreto di conferma del contributo fissa i nuovi termini di rendicontazione.

8. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 7 (Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato), le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento per le grandi imprese, 50 per cento per le medie imprese e 60 per cento per le piccole imprese» e le parole «nazionale e» sono soppresse.

9. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2004 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi per l'acquisto di beni di cui al comma 5 sono concessi nella misura massima del 40 per cento per le grandi imprese, del 50 per cento per le medie imprese e del 60 per cento per le piccole imprese, del maggior costo derivante dalla conformazione a norme ambientali e di sicurezza più rigorose di quelle previste dalla normativa comunitaria in vigore.».

10. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale il contributo concesso dalla Regione con decreto 1430/PMT, del 5 maggio 2015, per i lavori di ammodernamento della viabilità di interconnessione tra la S.P. 94



e via Buttrio a integrazione del contributo concesso con decreto PMT/4473/VS/9.10, del 31 ottobre 2014, con la diversa finalità afferente i lavori di risanamento della fondazione stradale esistente di viale del Lavoro.

11. Per le finalità di cui al comma 10 il Consorzio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione illustrativa dei lavori, del cronoprogramma e del quadro economico. Il Servizio competente in materia di lavori pubblici adotta il provvedimento di conferma del contributo di cui al comma 10 fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 7.

Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. Per l'esercizio 2017 le risorse stanziare per le finalità di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono ripartite come segue:

a) 100.000 euro all'Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;

b) 80.000 euro alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

2. All'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 29 le parole «a confermare i contributi» sono sostituite dalle seguenti: «a completare l'istruttoria per la definizione dei contributi sospesi»;

b) al comma 30 le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

c) al comma 31 dopo le parole «centottanta giorni» sono aggiunte le seguenti: «dalla scadenza di cui al comma 30» e dopo le parole «dell'eventuale saldo» sono aggiunte le seguenti: «compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita».

3. Alla legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 dell'art. 4 è abrogato;

b) all'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) del comma 2 le parole «dell'attività» sono sostituite dalle seguenti: «dei programmi di attività»;

2) dopo la lettera a) del comma 2 è aggiunta la seguente:

«a-bis) la quota destinata al sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all'art. 10»;

c) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Sostegno alla programmazione degli enti di cui all'art. 10). — 1. L'Amministrazione regionale provvede al riparto delle risorse di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), come determinate annualmente dalla legge di stabilità regionale, per le finalità definite all'art. 5.

2. Gli obiettivi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, le spese ammissibili, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti con regolamento nel quale si stabiliscono altresì i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari. Il regolamento è approvato, in sede di prima approvazione, previo parere della Commissione consiliare competente, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura.

3. Le risorse di cui all'art. 5, comma 2, lettera a-bis), sono ripartite sulla base di bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, i quali stabiliscono le spese ammissibili, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti e bandi.

5. Il Presidente della Regione è autorizzato a indire periodicamente conferenze regionali sui corregionali all'estero, per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge. La Regione provvede alle spese di organizzazione, anche avvalendosi di uno o più dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'art. 10, mediante il fondo di cui all'art. 5.»;

d) al comma 1 dell'art. 10 le parole «, nell'ambito del piano di cui all'art. 6» sono soppresse;

e) l'art. 13 è abrogato.

4. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 7/2002, per l'anno 2017 lo stanziamento del «Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati» a valere sul capitolo 5573 per 1.328.800 euro è ripartito come segue:

a) 820.000 euro per il sostegno dei programmi di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2002 ;

b) 200.000 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all'art. 10 della legge regionale n. 7/2002;

c) 130.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e commi 4-bis e 4 ter, della legge regionale n. 7/2002;

d) 70.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per l'edizione del Corso Origini 2016: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero; 15.000 euro all'Università degli studi di Udine - Dipartimento di Studi Umanistici per l'edizione del Corso di perfezionamento «Valori identitari e imprenditorialità» attivato nell'ambito del progetto FIRB 2007 «Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati italiani nel mondo: lingua, lingue, identità.



La lingua e cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate”; 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto “Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero”, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 7/2002;

e) 80.000 euro per le iniziative dirette dell'amministrazione regionale previste dall'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 7/2002, da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale, per la cui realizzazione l'Amministrazione regionale può avvalersi delle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2002.

5. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 4, lettera d), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'art. 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In attuazione del comma 2, con regolamento regionale, da adottarsi, in sede di prima approvazione, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare in relazione alla valutazione dell'attività pregressa dei soggetti individuati dal comma 2, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.»;

b) il comma 3-bis è abrogato;

c) al comma 3-ter le parole «finanziamento annuale, secondo le modalità previste dal comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «finanziamento disposto annualmente con legge di stabilità regionale».

7. Il regolamento regionale di cui all'art. 24, comma 3, della legge regionale n. 29/2007, come sostituito dal comma 6, lettera a), è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Solo per l'anno 2017, qualora dall'applicazione dei criteri stabiliti con regolamento introdotto dall'art. 24, comma 3, della legge regionale n. 29/2007, come sostituito dal comma 6, lettera a), venga determinata un'entità di contributo inferiore di oltre il 20 per cento rispetto al contributo stanziato a favore dei medesimi beneficiari nell'anno 2016, l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale, con corrispondente e proporzionale riduzione dei contributi spettanti agli altri soggetti.

9. Per l'anno 2017, qualora, successivamente all'applicazione dei criteri di cui al regolamento previsto dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 7/2002 venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari, un'entità di contributo inferiore al 70 per cento del finanziamento previsto dall'art. 4, comma 32, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale.

10. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 7/2002, al fine di garantire la continuità dell'attività, in via transitoria e per la sola annualità 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero, riconosciuti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2002, il 70 per cento del finanziamento come determinato dall'art. 4, comma 32, lettera a), della legge regionale n. 34/2015.

11. Per le finalità di cui al comma 10 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


12. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), le parole «30 settembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017».

13. Al comma 41 dell'art. 6 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole «31 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

14. Il contributo ventennale costante di 18.000 euro annui, concesso nell'anno 2009 al Comune di Sesto al Reghena, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), confermato nell'anno 2014 ai sensi dell'art. 6, comma 222, lettera l), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), per la realizzazione dei lavori di “adeguamento sismico e funzionale della palestra del centro polisportivo di Bagnarola” e riconfermato nell'anno 2016 per la medesima opera ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), si intende pari al 6 per cento della spesa ritenuta ammissibile, comprensiva del costo dei lavori, delle spese tecniche, generali e di collaudo e degli interessi dei mutui eventualmente contratti per il finanziamento dell'opera.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 2.500 euro annui concesso, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 ottobre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di Amaro per l'acquisto dell'immobile denominato Officina del Fabbro detta “Farie”.

16. Per le finalità di cui al comma 15 il Comune di Amaro presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma del contributo.



17. Ai sensi del comma 15 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di rendicontazione dello stesso.

18. Il Comune di Udine è autorizzato a utilizzare una parte del contributo concessogli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli - Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi), per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del complesso denominato "Ex Frigorifero del Friuli", a copertura delle spese già sostenute e da sostenersi per l'ammortamento del mutuo stipulato per far fronte alle maggiori spese di acquisto del complesso medesimo.

19. Per le finalità di cui al comma 18 il Comune di Udine presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio del 31 luglio 2017, apposita istanza corredata del piano di ammortamento del mutuo di cui al comma 18, nonché di una dichiarazione del responsabile del procedimento dell'ente beneficiario attestante l'entità delle spese di ammortamento già sostenute.

20. Ai sensi del comma 18 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza e la completezza della stessa, conferma il contributo per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del complesso denominato "Ex Frigorifero del Friuli" per un importo inferiore a quello originariamente concesso, conferma altresì l'utilizzo di parte del contributo medesimo per la copertura delle spese già sostenute per l'ammortamento del mutuo stipulato per far fronte alle maggiori spese di acquisto del complesso stesso e fissa i termini perentori di rendicontazione di detti contributi.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 6, comma 62, della legge regionale n. 27/2014 e degli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), al Comune di Spilimbergo, quale ente gestore della Biblioteca civica "B. Partenio", centro sistema del Sistema bibliotecario Se.Bi.Co. - Servizio Bibliotecario Convenzionato dello Spilimberghese ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato il termine perentorio di rendicontazione.

22. Per le finalità di cui al comma 21 il Comune di Spilimbergo presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma del contributo.

23. Ai sensi del comma 21 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di rendicontazione dello stesso.

24. Al fine di consentire il corretto prosieguo dei flussi finanziari ai soggetti beneficiari dei contributi pluriennali concessi dalle Province ai sensi dell'art. 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), con decreto del Ragioniere generale, da adottarsi su istanza della Direzione centrale competente alla gestione dei procedimenti contributivi in questione, viene disposta, nel limite e nell'ambito degli impegni precedentemente assunti a favore delle Province ai sensi delle norme citate:

- a) l'istituzione di nuovi capitoli di spesa;
- b) l'individuazione del beneficiario del contributo nell'effettivo soggetto beneficiario del contributo concesso dalla Provincia;
- c) l'imputazione degli impegni, anche in parte e per ciascun beneficiario, ai capitoli di spesa di cui alla lettera a);
- d) la variazione degli stanziamenti di bilancio in conseguenza di quanto previsto dalla lettera c).

Art. 8.

Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili

1. All'art. 29 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b*) del comma 1, dopo le parole «soggetti in condizione di svantaggio occupazionale» sono aggiunte le seguenti: «, così come individuati con regolamento regionale»;

b) il comma 3 è abrogato.

2. Al comma 3-*bis* dell'art. 36 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *e*), prima delle parole «le procedure relative al rilascio» sono inserite le seguenti: «con regolamento regionale,»;

b) alla lettera *f*), prima delle parole «i criteri di valutazione» sono inserite le seguenti: «con regolamento regionale,».


3. All'art. 39 della legge regionale n. 18/2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 36, comma 3-*bis*, il Fondo è destinato a sostenere il collocamento mirato delle persone con disabilità attraverso azioni finalizzate all'inserimento e all'integrazione lavorativa, in particolare, attraverso:

a) interventi volti a sostenere l'assunzione e la stabilizzazione occupazionale, l'attivazione di tirocini, la realizzazione e l'adeguamento del posto di lavoro, l'accessibilità e la rimozione delle barriere che possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro, la realizzazione di percorsi personalizzati, lo svolgimento di attività di tutoraggio e formazione, l'attuazione di progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo;

b) progetti sperimentali elaborati dagli enti individuati dalla legge 68/1999, relativi alle persone con disabilità che presentano particolari difficoltà di inserimento al lavoro;



c) specifiche progettualità attivate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con gli organismi deputati alla realizzazione del collocamento mirato ai sensi della legge n. 68/1999»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione degli interventi di cui al comma 3 che abbiano natura contributiva.».

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 39, comma 3-bis della legge regionale n. 18/2005, come introdotto dal comma 3, lettera b), continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2016, n. 186 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 39 della legge regionale n. 18/2005).

5. Dopo il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è inserito il seguente:

«3-bis. La concessione dei benefici di cui al comma 1 è compatibile con la trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in contratto di solidarietà espansiva, ai sensi dell'art. 41, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale, a favore dell'impresa richiedente, dell'integrazione salariale relativa alla trasformazione stessa.».

6. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2015-2016 entro la data del 31 gennaio 2017.

7. Il primo periodo del comma 48 quinquies dell'art. 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), è sostituito dal seguente: «Per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 il termine di presentazione delle domande è fissato rispettivamente al 30 aprile 2015, al 30 aprile 2016 e al 2 maggio 2017.».

8. Il comma 3-*quater* dell'art. 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), è sostituito dal seguente:

«3-*quater*. Per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 il termine di presentazione delle domande è fissato rispettivamente al 30 aprile 2015, al 30 aprile 2016 e al 2 maggio 2017.».

9. Per l'anno accademico 2017-2018 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce, in base alla condizione economica dello studente, commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):

a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.

10. Per l'anno 2017 sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), da parte del sistema universitario regionale, a decorrere dall'1° gennaio 2017.

11. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 2/2011 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), le parole «interventi di ampliamento» sono sostituite dalle seguenti: «interventi di acquisizione, ampliamento».

12. Alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«e) alla realizzazione di attività di studio, analisi, ricerca e valutazione, attività di carattere seminariale di breve durata, di informazione professionale su temi specifici, attività di progettazione, di coordinamento tecnico amministrativo di progetti complessi, anche per il tramite delle sedi regionali degli Enti di formazione professionale;»;

b) il comma 15 dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

«15. Al termine dei corsi per i quali non sia previsto il rilascio di un attestato di qualifica o di specializzazione, viene rilasciato agli allievi, previo superamento di una prova finale, un attestato di frequenza.»;

c) il comma 16 dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

«16. La prova finale dei corsi di cui al comma 15 si svolge dinanzi a una commissione esaminatrice interna, costituita e organizzata a cura dell'ente gestore, e l'Amministrazione regionale ha facoltà di farvi partecipare un proprio rappresentante.».

13. Dopo il comma 56 dell'art. 7 della legge regionale 11 agosto 2016 n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), è aggiunto il seguente:


«56-bis. Alla liquidazione anticipata del 100% del contributo assegnato si provvede contestualmente alla concessione dei fondi.».

14. All'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16 dopo le parole «dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.» sono aggiunte le seguenti: «e il BIC Incubatori FVG srl di Trieste, in qualità di Incubatore certificato,»;

b) il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. L'intervento regionale intende favorire le sinergie operative tra gli enti gestori dei Parchi scientifici e tecnologici regionali e il BIC Incubatori FVG srl di Trieste e si realizza con il finanziamento di specifici progetti, nonché



mediante azioni d'indirizzo, d'impulso e di promozione della collaborazione e del coordinamento delle attività tra gli enti, tenendo conto delle competenze distintive espresse da ciascun soggetto, ovvero mediante operazioni societarie straordinarie, volte a definire assetti funzionali al raggiungimento di obiettivi coerenti con le finalità di cui al comma 16.»;

c) al comma 18 dopo le parole «Parchi scientifici e tecnologici regionali» sono inserite le seguenti: «e del BIC Incubatori FVG srl,» e dopo le parole «attività di ricerca e sviluppo, d'innovazione e di trasferimento tecnologico» sono aggiunte le seguenti: «e attraverso la nascita di nuove imprese»;

d) al comma 20, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La collaborazione può essere formalizzata anche attraverso la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS).»;

e) al comma 21 dopo le parole «relazione illustrativa del progetto» sono inserite le seguenti: «contenente l'indicazione dei risultati attesi» e dopo le parole «data di entrata in vigore della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e, per gli anni successivi, entro l'1 marzo dell'anno di riferimento»;

f) il comma 22 è sostituito dal seguente:

«22. La Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione delle domande, dispone il riparto delle risorse regionali tenuto conto delle dimensioni dei progetti presentati e dei risultati attesi e stabilisce la percentuale massima di scostamento ammissibile tra risultati attesi e risultati realizzati nonché le soglie di scostamento ammissibili con l'indicazione delle relative percentuali di riduzione del contributo ai fini della determinazione dell'ammontare di quest'ultimo in fase di rendicontazione.»;

g) al comma 23 dopo le parole «ammissibili a finanziamento le spese» sono inserite le seguenti: «sostenute dall'1° gennaio dell'anno di riferimento»;

h) al comma 27 dopo le parole «nel periodo di riferimento» sono aggiunte le seguenti: «con evidenziato il raggiungimento dei risultati attesi».

Art. 9.

Salute e politiche sociali

1. All'art. 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «, dell'elenco annuale degli investimenti» sono soppresse;

b) al comma 2, lettera a), punto 3, le parole «uno studio di fattibilità» sono sostituite dalle seguenti: «una relazione che individui, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, comprensiva di una valutazione gestionale e sanitaria, dei dati dimensionali e della stima sommaria con l'indicazione dei criteri applicati» e la parola «preliminare» è sostituita dalle seguenti: «di fattibilità tecnica ed economica»;

c) al comma 8, lettera a), le parole «di importo complessivamente pari o superiore a 100.000 euro» sono soppresse;

d) al comma 8, lettera b), le parole «di importo complessivamente pari o superiore a 100.000 euro» sono soppresse e dopo le parole «attuativo e finanziario» sono aggiunte le seguenti: «fino al termine di ultimazione dell'intervento»;

e) il comma 9 è abrogato;

f) al comma 10 le parole «nell'elenco annuale degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «nel programma triennale degli investimenti di cui al comma 8»;

g) al comma 11 le parole «L'elenco annuale» sono sostituite dalle seguenti: «Il programma triennale»;

h) al comma 23 le parole «progetti preliminari» sono sostituite dalle seguenti: «progetti di fattibilità tecnico economica».

2. I commi da 1 a 5 dell'art. 7 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), sono abrogati.

3. All'art. 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 le parole «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1° gennaio 2017»;

b) al comma 8 le parole «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1° gennaio 2017»;


c) al comma 9 le parole «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti «dell'1° gennaio 2017»;

d) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

«10-bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti attuativi dell'art. 31, comma 7, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1° giugno 2016, n. 9, nei servizi di cui ai commi 1 e 1-bis, possono essere assunti per lo svolgimento di attività socio-sanitarie previste dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 esclusivamente gli operatori in possesso della laurea triennale abilitante all'esercizio dell'attività sanitaria - Classe L/SNT2 e per le attività socio educative gli operatori in possesso del diploma di laurea appartenente alla classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007.»;

e) il comma 10-ter è abrogato.

4. Al comma 3 dell'art. 41 della legge regionale n. 6/2006 dopo le parole «con regolamento regionale» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto dei dati demografici e dei fabbisogni espressi dal territorio».



5. Dopo il comma 54 dell'art. 9 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), è inserito il seguente:

«54-bis. Le attività di cui al comma 53 di natura socio-sanitaria sono soggette alla programmazione annuale del Servizio sanitario regionale di cui agli articoli 16 e 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria).».

6. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), dopo le parole «due mesi» sono aggiunte le seguenti: «e non superiore a sei mesi», le parole «a seguito della» sono sostituite dalle seguenti: «previa» e dopo la parola «beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «e con decorrenza dal bimestre di sottoscrizione del patto ridefinito».

7. Il comma 18 dell'art. 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), è sostituito dal seguente:

«18. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere l'erogazione dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti e servizi per disabili resi dai comuni, dalle aziende per l'assistenza sanitaria, dalle aziende di servizi alla persona e dai soggetti di cui all'art. 14, commi 2 e 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è autorizzata a concedere contributi ai predetti soggetti, a esclusione dei soggetti privati aventi scopo di lucro, per:

a) interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio, alle norme antinfortunistiche e alle norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, in immobili dedicati alle attività assistenziali di proprietà dei suddetti soggetti;

b) l'acquisto e la sostituzione di arredi e attrezzature, destinati alle attività assistenziali.».

8. Dopo il comma 2 dell'art. 52 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 11/1988, n. 18/2005, n. 7/2008, n. 9/2009, n. 5/2012, n. 26/2014, n. 13/2015, n. 18/2015 e n. 10/2016), è inserito il seguente:

«2-bis. In sede di ripartizione fra le Unioni territoriali intercomunali delle risorse del Fondo sociale regionale di cui all'art. 39 della legge regionale n. 6/2006, l'Unione del Gemonese e l'Unione del Canal del Ferro-Val Canale sono considerate ambito territoriale unico. La misura dell'assegnazione singolarmente spettante alle due Unioni è determinata ripartendo l'importo complessivo ottenuto in misura proporzionale alla popolazione residente nel rispettivo territorio.».

Art. 10.

Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica

1. La quota di perequazione di cui all'art. 7, comma 8, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale. Qualora il regolamento non venga adottato entro il 31 marzo 2017 trovano applicazione i criteri definiti per l'anno 2016 dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2016, n. 194.

2. Dopo il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), è aggiunto il seguente:

«5-bis. I Comuni assicurano alle Unioni territoriali intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge regionale n. 26/2014, le risorse finanziarie necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione alle Unioni stesse.».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 18/2015 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Con la deliberazione di cui al comma 5 sono approvate altresì le intese in ambito regionale per consentire agli enti locali operazioni di indebitamento e operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, che garantiscano per l'anno di riferimento il rispetto delle regole di finanza pubblica da parte degli enti locali della Regione e della Regione medesima, ai sensi di quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione).


5-ter. Per le finalità previste dal comma 5-bis gli enti locali inviano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali i dati necessari relativi alla previsione degli equilibri di finanza pubblica con modalità e termini che saranno comunicati dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che comunque dovranno rispettare le tempistiche previste dal Ministero dell'economia e delle finanze.

5-quater. Sulla base della proposta delle Unioni territoriali intercomunali, le intese di cui al comma 5-bis prevedono che la gestione degli spazi orizzontali avvenga prioritariamente tra i comuni appartenenti alla medesima Unione territoriale intercomunale.».

4. All'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. A decorrere dall'1 gennaio 2017 le aziende intraprendono il percorso graduale per giungere, entro il 31 dicembre 2018, all'applicazione dei principi in materia di



contabilità applicati agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal comma 1.»;

b) i commi da 3 a 6-*bis* sono abrogati.

5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 6-*bis* dell'art. 9 della legge regionale n. 19/2003 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2018, compatibilmente con la progressiva applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 4.

6. Le Unioni territoriali intercomunali applicano la contabilità economico-patrimoniale a decorrere dall'esercizio 2017.

7. All'art. 26 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole «Con regolamento» sono inserite le seguenti: «di attuazione»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono definite, in particolare, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale.».

8. Dopo il comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 18/2015 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Qualora risulti pervenuta una sola domanda, in caso di revisore unico, e solo tre domande, in caso di collegio, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica direttamente all'ente locale i nominativi pervenuti.».

9. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 18/2015 è inserito il seguente:

«Art. 27-*bis* (Limiti all'affidamento di incarichi). —

1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, non più di uno nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti e non più di uno nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nei Comuni previsti all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 26/2014 o nelle Unioni territoriali intercomunali.».

10. Nelle more del completamento della riallocazione delle funzioni dai Comuni alle Unioni territoriali intercomunali prevista dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e per sopperire alle esigenze per l'esercizio delle funzioni infungibili per le quali i relativi statuti dei Comu-

ni non prevedono l'esercizio tramite le Unioni territoriali intercomunali di riferimento, per il biennio 2016-2017, per i Comuni precedentemente costituiti in Unioni ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), sciolte ai sensi dell'art. 40 della citata legge regionale n. 26/2014, fermo restando la necessità di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, la spesa di personale di cui all'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 18/2015 può essere innalzata in misura non superiore al 10 per cento del suo ammontare medio relativo al triennio 2011-2013.

11. Al fine di accompagnare con l'opportuna gradualità il processo di riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione a livello territoriale di Unione, la previsione di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 26/2014, limitatamente ai servizi medesimi, può essere attuata entro l'1° gennaio 2018.

12. Il comma 2 dell'art. 58-*bis* della legge regionale n. 26/2014 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle Unioni che includono Comuni che statutariamente abbiano assunto la denominazione bilingue italiano/sloveno è stabilito l'uso della denominazione dell'Unione anche in lingua slovena.».


13. Al comma 57 dell'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».

14. Il finanziamento assegnato al Comune di Udine, in virtù dell'accordo quadro stipulato in data 11 maggio 2007 tra la Regione e l'Associazione intercomunale Ambito Metropolitan con capofila il Comune di Udine, a valere sulle risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale per l'anno 2006, è confermato per l'intervento di recupero dell'area del complesso architettonico dell'ex macello comunale di Via Sabbadini con riferimento alle aree espositiva e musicale di intrattenimento, all'area didattica-educativa per bambini, ai servizi per il pubblico, all'area espositiva culturale e all'area verde per la valorizzazione degli spazi verdi naturali esistenti.

15. La tempistica dell'intervento di cui al comma 14 è fissata per la fine lavori e per la rendicontazione al 31 dicembre 2018. Il termine di rendicontazione può essere differito, una sola volta, con decreto del direttore di Servizio della competente struttura in materia di autonomie locali, esclusivamente per cause circostanziate e motivate.

16. I termini fissati con i provvedimenti previsti dall'art. 2, comma 102, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono automaticamente prorogati al 31 dicembre 2017 per le sole attività per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano stati assunti impegni di spesa, in relazione a obbligazioni giuridicamente vincolanti, nei confronti di terzi da parte della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio o degli enti subentranti.

17. Nelle more del completamento della riallocazione delle funzioni dai Comuni alle Unioni territoriali intercomunali previsto dalla legge regionale n. 26/2014, e per



sopperire alle esigenze per l'esercizio delle funzioni infungibili per le quali i relativi statuti dei Comuni non prevedono l'esercizio tramite le Unioni territoriali intercomunali di riferimento, per l'esercizio 2017 è consentito ai Comuni precedentemente costituiti in Unioni ai sensi della legge regionale n. 1/2006, sciolte ai sensi dell'art. 40 della citata legge regionale n. 26/2014, di derogare ai limiti previsti dall'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), per un importo non superiore al 10 per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio.

18. Il comma 1 dell'art. 48 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 11/1988, n. 18/2005, n. 7/2008, n. 9/2009, n. 5/2012, n. 26/2014, n. 13/2015, n. 18/2015 e n. 10/2016), è sostituito dal seguente:

«1. Per l'anno 2016 il termine previsto all'art. 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è fissato, per le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni, al 31 dicembre 2016, al fine di assicurare, in particolare, la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite.»

19. Le Province provvedono a trasferire agli enti subentranti le risorse iscritte nel proprio bilancio e impegnate per progetti di edilizia scolastica oggetto dei piani di subentro relativi al punto 5 dell'allegato C della legge regionale n. 26/2014.

20. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole «in applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 26/2014» sono soppresse.

21. Al fine di garantire il necessario supporto nell'accompagnamento del processo di riordino del sistema delle autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, attraverso interventi per la formazione strategica del personale e degli amministratori degli enti coinvolti che consentano di coordinare gli obiettivi di riordino istituzionale, le iniziative formative e quelle di accompagnamento nei processi previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI Friuli Venezia Giulia anche nel corso del 2017 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2016.

22. All'art. 46 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali n. 1/2006, n. 26/2014, n. 18/2007, n. 9/2009, n. 19/2013, n. 34/2015, n. 18/2015, n. 3/2016, n. 13/2015, n. 23/2007, n. 2/2016 e n. 27/2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale che per effetto della rideterminazione di cui al comma 1 sia dichiarato non fondamentale per le funzioni che permangono in capo alle province, è trasferito presso la regione a eccezione di quello che, per effetto di mobilità volontaria, consegua il trasferimento presso una Unione territoriale intercomunale. In relazione a quanto

previsto nel primo periodo, la regione predispone un avviso di mobilità con l'indicazione dei fabbisogni occupazionali complessivi per categoria e profilo professionale, distinti per singola Unione territoriale intercomunale; il trasferimento del personale alla regione avviene solo dopo l'esperimento di detta mobilità. L'assegnazione del personale trasferito alla regione è attuata, sul territorio regionale, in relazione alle esigenze delle singole strutture direzionali e della Segreteria generale del Consiglio regionale e indipendentemente dalla sede di lavoro di provenienza.»

b) al comma 4, dopo le parole «bilancio della Regione», sono aggiunte le seguenti: «; le spese di personale per le amministrazioni riceventi, in quanto correlate alle procedure di mobilità di cui ai commi 2 e 3, sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le Unioni territoriali intercomunali, successivamente alla completa attuazione della procedura di mobilità volontaria di cui al comma 2, possono procedere, in relazione ai fabbisogni occupazionali ancora da soddisfare, ad assunzioni di personale anche mediante l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato banditi dalla regione, previa stipula di apposita convenzione. La regione, fermi restando i trasferimenti di cui ai commi 2 e 3 e al fine di non sottrarre ulteriori risorse umane agli organici delle altre amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, procede, per gli anni 2017 e 2018 e con riferimento a personale non dirigente, alla copertura dei posti disponibili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sulla base dei piani occupazionali e nei limiti delle facoltà assunzionali previsti nelle singole annualità dando in tal senso precedenza alle assunzioni correlate alle funzioni relative alla programmazione comunitaria, esclusivamente mediante scorrimento di graduatorie di pubblici concorsi banditi dalla regione medesima o indizione di pubblici concorsi, fatta salva l'ipotesi di mobilità di cui all'art. 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).».

23. Il secondo e il terzo periodo del comma 12 dell'art. 57 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono soppresi.

Art. 11.


Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2017.

Trieste, 29 dicembre 2016

SERRACCHIANI

17R00071



LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 25.

Legge di stabilità 2017.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 9 gennaio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni di carattere finanziario
e in materia di entrate*

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 22.898.421.931,57 euro, suddivisi in ragione di 8.187.003.661,97 euro per l'anno 2017, di 7.574.665.188,05 euro per l'anno 2018 e di 7.136.753.081,55 euro per l'anno 2019, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A di cui al comma 11.

2. Ai sensi di cui all'art. 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è applicata la somma di 247.120 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2016. Tali risorse sono vincolate:

a) per 117.120 euro alle finalità previste dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella I di cui all'art. 9, comma 4, alla missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) e con riferimento al disposto di cui all'art. 13, comma 3, lettera o);

b) per 130.000 euro alle finalità previste dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella K di cui all'art. 12, comma 21, alla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 6 (Ufficio tecnico) - titolo n. 1 (Spese correnti).

3. Ai sensi dell'art. 7, primo comma, n. 2), dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 68 milioni di euro per l'anno 2017. Le entrate, pari a 68 milioni, sono imputate all'anno 2017.

4. Per le finalità previste dal comma 3 l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2017 uno o più contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi 68 milioni di euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti con riferimento al «Prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento» del bilancio 2017-2019 allegato al bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

5. I mutui autorizzati dal comma 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144/1989;

b) durata non superiore ai venti anni.

6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.

7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5, nonché a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2017-2019, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.

8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali ad esempio l'inflazione;

b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:


1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo; in caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;

c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta pubblica di sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo è elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;

d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.



9. In relazione al disposto di cui ai commi da 3 a 8 si provvede, relativamente al rimborso della quota capitale, a valere sullo stanziamento all'uopo previsto nella missione n. 50 (Debito pubblico) - programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - titolo n. 4 (Rimborso prestiti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 e sui corrispondenti missioni, programmi e titoli per i bilanci degli anni futuri per gli importi sottoindicati:

2017 - 3.181.711,91;
 2018 - 3.201.376,85;
 2019 - 3.221.536,49;
 2020 - 3.242.203,26;
 2021 - 3.263.389,93;
 2022 - 3.285.109,59;
 2023 - 3.307.375,63;
 2024 - 3.330.201,80;
 2025 - 3.353.602,19;
 2026 - 3.377.591,24;
 2027 - 3.402.183,77;
 2028 - 3.427.394,96;
 2029 - 3.453.240,36;
 2030 - 3.479.735,94;
 2031 - 3.506.898,05;
 2032 - 3.534.743,45;
 2033 - 3.563.289,34;
 2034 - 3.592.553,34;
 2035 - 3.622.553,50;
 2036 - 3.653.308,40.

10. In relazione al disposto di cui ai commi da 3 a 8 si provvede, relativamente al rimborso della quota interessi, a valere sullo stanziamento all'uopo previsto nella missione n. 50 (Debito pubblico) - programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 e nei corrispondenti missioni, programmi e titoli per i bilanci degli anni futuri per gli importi sottoindicati:

2017 - 1.800.000;
 2018 - 1.700.000;
 2019 - 1.650.000;
 2020 - 1.600.000;
 2021 - 1.500.000;
 2022 - 1.400.000;
 2023 - 1.300.000;
 2024 - 1.200.000;
 2025 - 1.100.000;
 2026 - 1.000.000;
 2027 - 900.000;
 2028 - 800.000;
 2029 - 700.000;
 2030 - 650.000;
 2031 - 600.000;
 2032 - 550.000;

2033 - 400.000;
 2034 - 300.000;
 2035 - 200.000;
 2036 - 100.000.

11. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai titoli e alle tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella A.

Art. 2.

Attività produttive

1. Il comma 5 dell'art. 26 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è sostituito dal seguente:

«5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4 spetta un gettone di presenza pari a 120 euro per giornata d'esame e il rimborso spese nei termini previsti per i dipendenti regionali.»

2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 26, comma 5, della legge regionale n. 12/2002, come sostituito dal comma 1, è destinata la spesa complessiva di 7.200 euro suddivisa in ragione di 2.400 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.


3. L'amministrazione regionale sostiene la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali per il comparto produttivo artigiano, promosse dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12/2002, attraverso la concessione di contributi alle organizzazioni medesime.

4. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 3.

5. In sede di prima applicazione sono ammissibili le spese per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali di cui al comma 3 sostenute dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

6. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

7. L'amministrazione regionale è autorizzata ad affidare, nel rispetto delle procedure in materia di contratti pubblici, a un soggetto esterno la gestione degli incentivi di cui all'art. 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assessment del bilancio 2002).



8. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascun anno dal 2017 al 2022 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

9. Il comma 1 dell'art. 45 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è sostituito dal seguente:

«1. A titolo di indennità per l'attività di gestione delle funzioni delegate Unioncamere FVG riceve il rimborso delle spese nel limite massimo da definire nella convenzione di cui all'art. 42, comma 2.»

10. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 12/2002 e n. 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo), le parole «trattiene, a titolo di indennità, un importo percentuale dell'ammontare delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione, determinato secondo le modalità stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «riceve, a titolo di indennità, il rimborso delle spese nel limite massimo da definire».

11. Al comma 5 dell'art. 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), le parole «trattiene un importo percentuale dell'ammontare delle risorse assegnate e trasferite dalla regione, determinato» sono sostituite dalle seguenti: «riceve il rimborso delle spese nel limite massimo da definire».

12. Per le finalità previste dai commi 9, 10 e 11 è destinata la spesa complessiva di 1.382.400 euro, suddivisa in ragione di 574.400 euro per l'anno 2017, di 324.000 euro per l'anno 2018 e di 484.000 euro per l'anno 2019, a valere sullo stanziamento previsto sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

13. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei.»

14. Per le finalità previste dall'art. 17, comma 1, lettera *b-bis*) della legge regionale n. 3/2015, come aggiunta dal comma 13 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'an-

no 2017 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

15. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore della Camera di commercio di Pordenone a parziale sollievo degli oneri necessari per l'allestimento e la promozione, nell'ambito della fiera internazionale Hannover Messe 2017, dello spazio espositivo dedicato al settore della subfornitura della regione Friuli-Venezia Giulia.

16. La domanda, corredata da una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del finanziamento.

18. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.


19. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 3/2015 dopo le parole «nonché a sostenere i progetti» sono inserite le seguenti: «, inclusi i progetti di investimento.»

20. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 3/2015 dopo le parole «nuovi Fab-lab,» sono inserite le seguenti: «anche sostenendo la realizzazione di investimenti.»

21. Per le finalità previste dall'art. 24, commi 1 e 2, della legge regionale n. 3/2015, come modificati dal comma 19 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

22. Per favorire lo sviluppo competitivo del tessuto imprenditoriale locale l'amministrazione regionale sostiene e promuove la diffusione della conoscenza in materia di responsabilità sociale d'impresa, anche con riferimento al tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di sostenibilità territoriale, di filiera e produttiva e, a tal fine, definisce e coordina, attraverso l'affidamento del servizio a soggetti esterni, un apposito progetto formativo, approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive.

23. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del



bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

24. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Ovaro per la realizzazione di interventi infrastrutturali di sistemazione interna ed esterna del complesso delle Miniere di Cludinico, al fine di ampliare le potenzialità turistiche del comprensorio medesimo.

25. La domanda di contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa e di un progetto preliminare relativo all'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

26. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 7 (Turismo) - programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

27. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Moggio Udinese un finanziamento, nella misura di 1 milione di euro, per la copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi relativi al Piano per gli insediamenti produttivi (PIP) zona D2 - Moggio Udinese, comprensivi dell'acquisizione di aree, edifici e manufatti, demolizione di edifici e interventi di viabilità.

28. Il finanziamento di cui al comma 27 è concesso a seguito della presentazione della domanda da effettuarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive - servizio sviluppo economico locale corredata dalla documentazione prevista dall'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

29. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.

30. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

31. L'art. 10 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Funzioni della regione*). — 1. Spettano alla regione le seguenti funzioni:

a) la regolamentazione, al fine di determinare le condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14 e di garantirne l'armonia con la normativa europea concernente gli aiuti di stato, la programmazione e l'attuazione degli interventi stessi;

b) la realizzazione e il sostegno di progetti, non aventi natura di attività economiche, volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore, la raccolta e l'elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali;

c) la concessione agli enti pubblici compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, di finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), mediante la copertura di una quota non superiore al 40 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) i rapporti internazionali, con l'Unione europea, lo Stato e le altre regioni;

e) il monitoraggio, la verifica e la valutazione della spesa per gli interventi d'incentivazione della cooperazione sociale.

2. La regione può concludere intese con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale aventi a oggetto l'erogazione dei contributi di cui all'art. 14, comma 3, lettera a).

3. Nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 1, lettera a), la regione si attiene ai più avanzati livelli di intervento consentiti dalla normativa europea nei confronti delle imprese sociali.

4. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dalla Direzione centrale competente in materia di cooperazione.»

32. Per le finalità previste dall'art. 10, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 20/2006, come sostituito dal comma 31:

a) in relazione alle spese correnti, è destinata la spesa complessiva di 2.200.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per il 2017, di 700.000 euro per il 2018 e di 900.000 euro per il 2019 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101;

b) in relazione alle spese d'investimento, è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per il 2017, di 300.000 euro per il 2018 e di 300.000 euro per il 2019 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.



33. Per le finalità previste dall'art. 10, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 20/2006, come sostituito dal comma 31, è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

34. Per le finalità previste dall'art. 10, comma 1, lettera *c*), della legge regionale n. 20/2006, come sostituito dal comma 31, è destinata la spesa complessiva di 2.300.000 euro suddivisa in ragione di

500.000 euro per il 2017, di 800.000 euro per il 2018 e di 1.000.000 euro per il 2019 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

35. L'art. 11 della legge regionale 20/2006 è abrogato.

36. L'amministrazione regionale è autorizzata a scovare la graduatoria delle domande delle famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata, erogato nei territori dei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo collocate utilmente nella graduatoria, ai sensi dell'art. 2, commi 46-48, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e non ancora finanziate per esaurimento delle risorse.

37. Per le finalità previste dal comma 36 è destinata la spesa di 66.000 euro per l'anno 2017 disposta a valere sulla missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - programma n. 1 (Fonti energetiche) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

38. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore dei proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata, come definiti dall'art. 29, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche alle leggi regionali n. 2/2002, n. 29/2005, n. 4/2016, n. 18/2015 in materia di turismo), contributi finalizzati alla copertura delle spese per le seguenti iniziative:

a) acquisto di arredi e attrezzature;

b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e di ammodernamento;

c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili a servizio delle strutture ricettive;

d) attività di promozione turistica.

39. I finanziamenti di cui al comma 38 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 21 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli ar-

ticoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile. Dalla spesa ammissibile rimane in ogni caso esclusa l'IVA.

40. Con regolamento regionale da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle istanze e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 38.

41. Per le finalità previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 38 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 7 (Turismo) - programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

42. Per le finalità previste dal comma 38, lettera *d*), è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 7 (Turismo) - programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

43. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Vito d'Asio per sostenere i costi del servizio di trasporto scolastico particolarmente gravosi dovuti alla particolare orografia del territorio.


44. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 43 è presentata al servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

45. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

46. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Socchieve un contributo al fine di consentire il completamento dell'intervento di realizzazione della centralina idroelettrica «Rio Grasia».

47. La domanda di contributo di cui al comma 46 è presentata al servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa e di un progetto preliminare relativo all'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

48. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - titolo n. 2



(Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

49. L'amministrazione regionale, nell'ambito del supporto ai cluster di cui all'art. 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), aderisce ai cluster tecnologici nazionali per il tramite dei soggetti gestori dei cluster regionali individuati dal suddetto art. 15, commi 2 bis e 2-ter, che svolgono funzioni di referenti tecnici per l'amministrazione medesima.

50. Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'adesione al cluster tecnologici nazionali di cui al comma 49.

51. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

52. L'amministrazione regionale trasferisce a PromoTurismo FVG risorse finanziarie per l'esecuzione di interventi finalizzati alla realizzazione e al miglioramento di infrastrutture e immobili nell'ambito del territorio montano, destinati alla valorizzazione in chiave turistica delle località sciistiche regionali.

53. Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui PromoTurismo FVG individua gli interventi di cui al comma 52.

54. Le risorse sono trasferite a seguito di apposita domanda presentata da PromoTurismoFVG alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa e di un progetto preliminare relativo all'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

55. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 7 (Turismo) - programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

56. Al fine di sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane maggiormente disagiate, con iniziative indirizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e a mantenere e valorizzare la qualità paesaggistica e storica dei borghi e dell'ambiente montano, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a cooperative e associazioni di nuova istituzione o già operanti tramite unità locale nei comuni montani di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei

comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), inseriti nella zona di svantaggio socio-economica C e, a condizione che comprendano centri abitati in zona C, inseriti nella zona di svantaggio socio-economico B individuate dalla deliberazione della giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303.

57. Le cooperative e le associazioni di cui al comma 56 svolgono, anche congiuntamente, almeno una delle seguenti attività:

- a) l'attività di inclusione sociale e lavorativa;
- b) la fornitura di servizi di prossimità;
- c) l'organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato;
- d) la manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell'ambiente naturale circostante;
- e) il mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli appezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati.

58. Per accedere al contributo i soggetti di cui al comma 56 presentano in allegato alla domanda un progetto di attività di durata almeno triennale riferito all'area di cui al comma 56, con evidenza delle ricadute positive attese.

59. I contributi coprono i costi di:

- a) costituzione della cooperativa o dell'associazione;
- b) avviamento di una nuova unità locale, compresi gli oneri amministrativi e i costi del personale e dei collaboratori;
- c) investimento, riferito alle attività previste nel progetto allegato alla domanda.


60. I contributi sono concessi nella misura massima di 200.000 euro fino al 100 per cento della spesa ammissibile nel caso di associazioni che non svolgano attività di impresa.

61. Qualora il beneficiario svolga un'attività di impresa, i contributi sono concessi come aiuti «*de minimis*», ai sensi del regolamento della Commissione (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, L 352, ai sensi del diritto comunitario, e non superano l'80 per cento della spesa ammissibile.

62. Con regolamento di esecuzione emanato ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono determinati i criteri e le modalità per i requisiti dei beneficiari e la validità, la valutazione e la presentazione delle domande di contributo, nonché gli elementi del procedimento contributivo.

63. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) - titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

64. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di *de minimis*, ai consorzi di sviluppo economico locale un contributo a sostegno degli oneri per le attività di



allineamento e adeguamento degli standard dei processi svolti e di sviluppo della nuova programmazione in linea con la nuova vision dell'area, che si siano svolte nel primo quadriennio dall'avvenuta fusione di cui al comma 3 dell'art. 62 della legge regionale n. 3/2015.

65. Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, sono determinate le attività di allineamento e adeguamento e le relative spese ammissibili.

66. Il contributo di cui al comma 64 è concesso previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dall'avvenuta fusione di cui al comma 3 dell'art. 62 della legge regionale n. 3/2015, corredata di un programma di spesa.

67. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini per l'erogazione del contributo.

68. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

69. Alla legge regionale n. 21/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 69 è introdotto il seguente:

«Art. 69-bis (Contributi per la promozione delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta). — 1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di tali pratiche sportive.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), a soggetti e per attività diversi da quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia, nonché da quelli già previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese.»;

b) al comma 2 dell'art. 58, le parole «e 67», sono sostituite dalle seguenti: «, 67 e 69-bis.».

70. Per le finalità previste dall'art. 69-bis della legge regionale n. 21/2016, come inserito dal comma 69, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

71. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche a sollievo degli oneri pregressi, per la realizzazione di manifestazioni carnevalesche ai seguenti beneficiari e secondo le percentuali indicate:

a) Comitato Carnevale Carsico - Odbor za Kraški Pust di Trieste: 19 per cento;

b) Comitato per il coordinamento del carnevale cittadino e del Palio di Trieste: 13 per cento;

c) Associazione delle compagnie del Carnevale di Muggia: 34 per cento;

d) Pro loco di Monfalcone per il Carnevale monfalconese: 34 per cento.

72. Le domande di concessione dei contributi di cui al comma 71 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro il 15 marzo di ogni anno corredate di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.

73. Per le finalità previste dal comma 71 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

74. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Cipaf (Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona Pedemontana Alto Friuli) un contributo straordinario per la progettazione preliminare e definitiva della rotonda e dell'annessa area di interscambio e parcheggio da realizzarsi in prossimità dell'uscita del casello autostradale di Osoppo per garantire la sicurezza dell'immissione nella SP 49 Osovana-bis.

75. Per le finalità previste dal comma 74 il Consorzio presenta alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata da una relazione illustrativa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

76. Per le finalità previste dal comma 74 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

77. L'amministrazione regionale, nell'ambito delle azioni volte a promuovere e sostenere le attività coordinate di gestione di servizi socio-assistenziali e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, al fine di favorirne l'integrazione sociale e la stabilità occupazionale, è autorizzata a concedere a «Da amici viviamo insieme divi-



dendo esperienze» (DAVIDE) Soc. coop. sociale di Tolmezzo, un contributo straordinario in regime *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, a sollievo degli oneri sostenuti nei sei mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge, nonché degli oneri da sostenere entro il 30 settembre 2017, in relazione alla gestione delle proprie attività istituzionali socio-assistenziali, manifatturiere e di servizi conto terzi, per la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo rivolti a persone in situazione di svantaggio, destinatarie di servizi socio-assistenziali. Nei suddetti oneri sono compresi i costi inerenti all'adattamento funzionale e alla conduzione dei locali in Comune di Tolmezzo adibiti a nuova sede operativa, con esclusione delle spese per l'acquisto di beni durevoli.

78. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 77 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale e al servizio competenti in materia di incentivazione della cooperazione sociale corredata di una relazione illustrativa, del relativo preventivo di spesa con l'indicazione delle spese a carico del beneficiario e di una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), avente a oggetto i contributi «*de minimis*» di cui l'impresa ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

79. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

80. Al fine di sostenere la più ampia diffusione tra la popolazione delle terapie termali, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse straordinarie al Comune di Monfalcone da dedicare allo sviluppo delle attività termali nel proprio territorio, previa domanda del comune medesimo alla struttura regionale competente in materia.

81. Per le finalità previste dal comma 80 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla missione n. 7 (Turismo) - programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

82. La regione sostiene lo sviluppo di adeguate capacità manageriali delle società di gestione degli alberghi diffusi di cui all'art. 22, comma 8, della legge regionale n. 21/2016, tramite la concessione di incentivi per:

- a) l'acquisizione di servizi di consulenza manageriale;
- b) l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato.

83. Gli incentivi di cui al comma 82 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento regionale di attuazione.

84. Per le finalità previste dal comma 82 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla missione n. 7 (Turismo) - programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

85. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere esclusivamente in favore dei comuni, anche non appartenenti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che risultino titolari di diritti di proprietà delle malghe ubicate nel territorio regionale all'atto della domanda, contributi nella misura del 90 per cento finalizzati alla copertura delle spese di progettazione di interventi di manutenzione straordinaria delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici o locali, destinati alle sottoelencate tipologie:

- a) alla produzione primaria di prodotti agricoli;
- b) alla trasformazione e alla vendita dei prodotti caseari al consumatore finale;
- c) all'attività agrituristica.

86. Per le malghe di cui al comma 85 deve essere presente al momento della domanda la dichiarazione del legale rappresentante dell'ente che attesti, a pena di inammissibilità che le stesse siano state monticate per almeno una stagione negli ultimi cinque anni.


87. Sono in ogni caso esclusi gli interventi su edifici diruti. Dalle spese ammissibili è esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

88. I finanziamenti di cui al comma 85, lettera a), sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408 della Commissione, del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

89. I finanziamenti di cui al comma 85, lettere b) e c), sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 21 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

90. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di politiche per la montagna, corredata della relazione tecnica descrittiva degli interventi e dal relativo quadro economico con evidenziata la quota delle spese tecniche, nonché con quantificazione delle spese di progettazione oggetto dell'istanza di finanziamento.

91. Il finanziamento di cui al comma 85 è concesso con procedimento a sportello di cui all'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, secondo l'ordine di arrivo delle istanze come attestato dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio con in allegato la relativa domanda, redatta sull'apposito modello predisposto dalla struttura



competente. Il finanziamento concesso è liquidato nella misura del 90 per cento dell'importo dell'affidamento ed è erogato compatibilmente con le esigenze finanziarie dell'ente beneficiario.

92. Per le finalità previste dal comma 85 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

93. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un contributo annuale a sollievo degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi per l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione del complesso termale.

94. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 93 è presentata, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata di una relazione illustrativa, dei contratti di mutuo con relativo piano di ammortamento e del prospetto riepilogativo degli oneri finanziari da sostenere nel corso dell'annualità.

95. Nel decreto di concessione sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale n. 7/2000.

96. Per le finalità previste dal comma 93 è destinata la spesa complessiva di 408.000 euro, suddivisa in ragione di 136.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 7 (Turismo) - programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

97. I termini di cui all'art. 19 comma 1 del regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), emanato con decreto del presidente della regione 27 settembre 2016, n. 178/Pres., sono riaperti per novanta giorni a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

98. Per l'anno 2016 saranno ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il 28 febbraio 2017.

99. Per l'anno 2016 il termine per la presentazione della rendicontazione scade il 30 aprile 2017.

100. Per le finalità previste dal comma 97 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 101.

101. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella B.


Art. 3.

Risorse agricole e forestali

1. Al fine di consentire il regolare conferimento del latte a uso alimentare presso gli stabilimenti autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale la conseguente cessazione dell'attività zootecnica, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per l'acquisto di contenitori e altre attrezzature refrigeranti, fisse o mobili, adeguati a conservare il latte fino al momento della raccolta.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi, dalla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, alle imprese individuate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia sulla base dei controlli effettuati dall'Azienda per i servizi sanitari n. 3. Gli aiuti sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono erogati per il tramite dell'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche un Progetto per il miglioramento delle modalità di conferimento del latte in montagna in cui sono riportati, impresa per impresa, la descrizione dei contenitori e delle altre attrezzature refrigeranti che è necessario acquistare, il relativo preventivo di spesa e l'entità del contributo richiesto nei limiti del massimale di cui all'art. 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1408/2013. Al Progetto sono allegate le domande di contributo sottoscritte dal titolare di ciascuna impresa; qualora un'impresa fra quelle individuate ai sensi del comma 8 non intenda richiedere il contributo, al Progetto va in ogni caso allegata la dichiarazione con cui il titolare attesta di essere stato informato della possibilità di accedere al contributo medesimo. Al Progetto è altresì allegato il parere del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 circa l'adeguatezza dei contenitori e delle altre attrezzature refrigeranti per cui viene richiesto il contributo ai fini del rispetto del regolamento (CE) n. 852/2004 e del regolamento (CE) n. 853/2004.



4. Con decreto del direttore del servizio competente, sono ripartite le risorse disponibili fra i beneficiari in misura proporzionale al contributo da ciascuno richiesto, è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo concesso a ciascun beneficiario per il tramite dell'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia senza presentazione di fideiussione in deroga a quanto previsto dall'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000 e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

5. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 380.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 53.

6. Per sostenere la produzione e la commercializzazione del vino derivante dal vitigno Ribolla gialla, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali dell'Università degli studi di Udine per la realizzazione di un progetto triennale di ricerca rivolto a fornire ai viticoltori le indicazioni tecniche per la coltivazione e la vinificazione del vitigno autoctono al fine di ottenere dei vini spumante di qualità.

7. Il contributo di cui al comma 6 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (CE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

8. La domanda per il contributo di cui al comma 6 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata del progetto di ricerca e del preventivo dettagliato delle spese suddivise nei tre anni. Il progetto descrive gli obiettivi di carattere tecnico scientifico che si intende raggiungere, le attività da svolgere e le relative tempistiche, mettendo in evidenza il rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 31 del regolamento (CE) 702/2014.

9. Il contributo è concesso, a seguito della registrazione del numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea, con decreto del direttore del servizio competente in cui sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione. L'importo totale di ciascuna quota annuale del contributo è erogata in via anticipata previa presentazione della relativa richiesta entro il 31 marzo di ogni anno. Con riferimento agli esercizi finanziari 2018 e 2019, l'erogazione della quota annuale è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente.

10. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore

agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 53.

11. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti alle imprese zootecniche per usufruire di servizi di consulenza finalizzati ad accrescere e migliorare le condizioni agronomiche, sanitarie, ambientali ed economiche degli allevamenti nonché a garantire la sicurezza alimentare dei consumatori.

12. Gli aiuti di cui al comma 11 sono erogati per il tramite dell'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia che presenta alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole un programma annuale regionale dei servizi di consulenza per il settore zootecnico rivolto a tutte le imprese con sede in regione.

13. Le modalità per la presentazione del programma di cui al comma 12 e le modalità e i criteri per la concessione e l'erogazione degli aiuti sono stabiliti con regolamento regionale da comunicare alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

14. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 53.

15. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'art. 10 è inserito il seguente:


«2-bis. Per l'accertamento e la stima dei danni di cui al comma 1, lettera b), ai fini della determinazione dell'entità dell'indennizzo, la regione può stipulare appositi contratti con professionisti iscritti nel ruolo dei periti assicurativi di cui all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).»;

b) la lettera a) del comma 3 dell'art. 18 è sostituita dalla seguente:

«a) un contributo annuale per le spese concernenti l'attività di segreteria e di presidenza nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile;»;

c) alla lettera d) del comma 1 dell'art. 39 le parole «le modalità di erogazione del contributo forfetario annuale per» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo annuale e le tipologie di spese ammissibili concernenti».

16. La disposizione di cui all'art. 18, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 6/2008, come sostituito dal comma 15, lettera b), si applica alle attività svolte dai beneficiari a partire dall'anno 2017.



17. Per le finalità previste dall'art. 10, comma 2-bis, della legge regionale n. 6/2008, come inserito dal comma 15, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 125.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 45.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 2 (Caccia e pesca) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla variazione previste dalla tabella C di cui al comma 53.

18. Per le finalità previste dall'art. 18, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 6/2008, come sostituito dal comma 15, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 49.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 43.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 2 (Caccia e pesca) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle variazioni dalla tabella C di cui al comma 53.

19. In relazione all'esercizio delle funzioni trasferite dalle province alla regione nel 2016, per l'anno 2017, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere gli indennizzi e i contributi per la prevenzione dei danni di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, anche per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate e non ancora evase.

20. Alle spese di cui al comma 19 si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 2 (Caccia e pesca) - titolo n. 1 (Spese correnti) e n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 53.

21. Per sostenere la diffusione e la commercializzazione del formaggio «Montasio» D.O.P., l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio per la realizzazione di un progetto triennale di promozione finalizzato a rafforzare l'immagine e il consumo del prodotto in osservanza delle condizioni previste dal punto 1.3.2 «Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli» degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, previa notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

22. La domanda per il contributo di cui al comma 21 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata del Progetto di promozione e del preventivo dettagliato delle spese suddivise nei tre anni. Il Progetto descrive gli obiettivi che si intende raggiungere nei mercati di riferimento, le attività da svolgere e le relative tempistiche.

23. Non sono ammissibili a contributo le attività che sono oggetto di richieste di sostegno a valere sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020, adottato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 6589 final

del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni. In sede di rendicontazione, la documentazione relativa alle spese sostenute deve essere chiaramente riconducibile al progetto.

24. Il contributo è concesso, a seguito della decisione della Commissione europea che dichiara compatibile l'aiuto, con decreto del direttore del servizio competente in cui sono fissati anche le modalità e i termini di rendicontazione in applicazione di quanto disposto dal comma 23. L'importo di ciascuna quota annuale del contributo è erogata in via anticipata ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), previa presentazione della relativa richiesta entro il 31 marzo di ogni anno corredata della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa. Con riferimento agli esercizi finanziari 2018 e 2019, l'erogazione in via anticipata è subordinata anche alla presentazione della rendicontazione relativa all'anticipo erogato nell'anno precedente.

25. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa complessiva di 681.000 euro, suddivisa in ragione di 130.000 euro per l'anno 2017, 311.000 euro per l'anno 2018 e 240.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 53.

26. Alla legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;

b) la lettera c) del comma 1 dell'art. 2 è sostituita dalla seguente:

«c) nucleo: la famiglia di api avente fino a cinque favi da nido coperti da api»;


c) al comma 4 dell'art. 3 le parole «Le province si avvalgono» sono sostituite dalle seguenti: «La regione si avvale»;

d) alla lettera b) del comma 2 e al comma 8 dell'art. 4 le parole «universitari e» sono sostituite dalle seguenti: «universitari o»;

e) al comma 7 dell'art. 4 le parole «dalla provincia competente per territorio e conforme alle disposizioni stabilite con regolamento, adottato previa deliberazione della giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dal servizio regionale competente, conforme alle disposizioni stabilite con regolamento regionale»;

f) il comma 1 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale provvede a denunciare i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Presso ogni apiario è, altresì, apposto un cartello recante il codice identificativo univoco dell'apicoltore.»;



g) il comma 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«2. Gli apicoltori possono provvedere alla denuncia di cui al comma 1 per il tramite degli organismi di cui all'art. 3, comma 2, e, a tal fine, comunicano entro il 31 ottobre di ogni anno l'entità numerica, la tipologia e l'ubicazione dei nuclei, degli alveari e degli apiari. Gli organismi di cui all'art. 3, comma 2, provvedono alla mappatura degli apiari e trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, alla Direzione centrale salute e protezione sociale e alle aziende per i servizi sanitari competenti per territorio l'elenco degli apicoltori con l'indicazione della rispettiva consistenza e ubicazione degli apiari.»;

h) al comma 1 dell'art. 9 le parole «dalla rispettiva provincia» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di risorse agricole»;

i) il comma 3 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«3. Le commissioni durano in carica cinque anni e i relativi oneri finanziari sono a carico degli organismi di cui all'art. 3, comma 2. L'ammontare del compenso spettante ai componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), è determinato dagli organismi medesimi. Con decreto del direttore del servizio regionale competente sono individuati i criteri minimi per la convocazione e il funzionamento delle commissioni.»;

j) il comma 1 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«1. Il trasferimento degli alveari è consentito anche in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 10 nei seguenti casi eccezionali:

a) per esigenze di utilizzo di pascoli che, in ragione delle coltivazioni ivi praticate, non potevano essere conosciuti dall'apicoltore al 31 gennaio dell'anno precedente;

b) per necessità di garantire la sopravvivenza delle api.»;

k) l'art. 12 è abrogato;

l) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura*). — 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli apicoltori, singoli o associati che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, finanziamenti per le seguenti iniziative:

a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari;

b) acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, comprese le arnie, nonché di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari, con esclusione di automezzi;

c) acquisto di alveari e famiglie di api.

2. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono concessi agli apicoltori, titolari di partita IVA, possessori di almeno venticinque alveari.

3. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), sono concessi agli apicoltori, titolari di partita IVA, che raggiungono una consistenza minima di quindici alveari, tenuto conto delle unità già denunciate e di quelle da acquistare con i contributi di cui al presente articolo.

4. Fatte salve le cause di forza maggiore, è fatto divieto di cedere, vendere o comunque distogliere dal loro uso specifico:

a) i beni immobili di cui al comma 1, lettera a), per un periodo di cinque anni dalla concessione del finanziamento;

b) i beni mobili di cui al comma 1, lettera b), per un periodo di cinque anni dalla concessione del finanziamento;

c) gli alveari e le famiglie di api di cui al comma 1, lettera c), per un periodo di tre anni dalla concessione del finanziamento.

5. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.»;

m) l'art. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Finanziamento dei programmi degli organismi associativi tra apicoltori*). — 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i programmi di attività elaborati dagli organismi di cui all'art. 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici e per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico.

2. L'amministrazione regionale sostiene:

a) azioni di informazione e trasferimento delle conoscenze;

b) azioni promozionali a favore delle produzioni del settore apistico;

c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono rivolti a tutti gli apicoltori del territorio interessato.

4. L'adesione agli organismi di cui all'art. 3, comma 2, non costituisce condizione per accedere alle azioni e ai servizi medesimi; gli eventuali contributi alle spese amministrative di tali organismi da parte di soggetti non aderenti sono limitati ai costi relativi alle azioni e ai servizi prestati.

5. Con uno o più regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le iniziative di cui al comma 2, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.»;

n) il comma 1 dell'art. 15 è sostituito dal seguente:


«1. Il servizio regionale competente stipula apposite convenzioni con gli organismi di cui all'art. 3, comma 2, a sostegno degli oneri derivanti agli stessi dall'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 4, e agli articoli 6, 7, 9, 10 e 11.»;

o) l'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Oneri finanziari a carico della regione*). — 1. Agli oneri finanziari previsti per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 13, 14 e 15 l'amministrazione regionale provvede:

a) con risorse proprie;

b) con le risorse statali assegnate alla regione.»;



p) l'art. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Laboratorio apistico regionale*). — 1. Il Laboratorio apistico regionale (LAR), operante presso l'Università degli studi di Udine, è il riferimento scientifico regionale per lo studio e la sperimentazione sulle api allevate, sulle piante di interesse apistico, nonché per l'informazione scientifica, la formazione, l'aggiornamento tecnico e la divulgazione nel settore.

2. L'amministrazione regionale sostiene l'attività del LAR mediante la concessione di un finanziamento da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

4. Le attività oggetto di finanziamento sono rivolte a tutti gli apicoltori del territorio regionale.

5. L'amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del LAR, previa intesa su specifici programmi concordati, per la realizzazione di attività di monitoraggio degli effetti dell'applicazione di normative tese a ridurre il fenomeno di moria delle api.»;

q) il comma 2 dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di omissione dell'obbligo di denuncia di cui all'art. 6, comma 1, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).»;

r) al comma 1 dell'art. 19 le parole «e dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio» sono soppresse;

s) l'art. 20 è abrogato;

t) il comma 2 dell'art. 24 è abrogato.

27. Per le finalità previste dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 6/2010, come sostituito dal comma 26, lettera l), è destinata la spesa complessiva di 15.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 53.

28. Per le finalità previste dall'art. 13, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 6/2010 come sostituito dal comma 26, lettera l), è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 53.

29. Per le finalità previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 6/2010, come sostituito dal comma 26, lettera l), è destinata la spesa complessiva di 9.000 euro suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 53.


30. Per le finalità previste dall'art. 14 della legge regionale n. 6/2010, come sostituito dal comma 26, lettera m), è destinata la spesa complessiva di 9.000 euro suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 53.

31. Per le finalità previste dall'art. 17 della legge regionale n. 6/2010, come modificato dal comma 26, lettera p), è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 53.

32. L'amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, anche attraverso l'affidamento di incarichi esterni, uno studio rivolto a individuare i presupposti e le modalità per valorizzare i terreni forestali, agricoli, con vocazione agricola o che possono essere recuperati a fini agricoli e forestali appartenenti ad enti pubblici, con particolare riferimento ai beni immobili dismessi dal demanio militare, anche nell'ottica della creazione di una «Banca delle terre pubbliche».

33. Lo studio riporta il censimento dei terreni con le caratteristiche di cui al comma 32 individua, per macro categorie di terreni, gli adempimenti necessari per destinare o recuperare le aree all'attività agricola e analizza, in termini di costi e benefici, le diverse possibili modalità di valorizzazione dei terreni anche attraverso l'affidamento a terzi.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 53.



35. Al fine di favorire l'erogazione di ulteriori contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti a seguito degli atti di rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata alla regione dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese inserite nella graduatoria di cui all'art. 10 del decreto del presidente della regione 4 febbraio 2015, n. 20 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008), aiuti a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la stipula delle fidejussioni prescritte dall'art. 12 del medesimo decreto del presidente della regione.

36. Gli aiuti di cui al comma 35 sono concessi nella misura massima pari al 1,5 per cento dell'importo garantito dalla fideiussione, in applicazione del regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352.

37. La domanda di aiuto è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche da parte delle imprese che non sono state finanziate attraverso la ripartizione della dotazione finanziaria inizialmente assegnata dal MIPAF. Il termine per la presentazione della domanda è stabilito, di anno in anno, con decreto del direttore del servizio competente da pubblicare sul Bollettino ufficiale della regione. La domanda è corredata dalla fideiussione stipulata, della certificazione del costo sostenuto per la stipula della medesima e della dichiarazione di inizio dei lavori richiesta dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

38. I contributi sono concessi con decreto del direttore del servizio competente:

a) entro sessanta giorni dall'emissione dell'ultimo atto ministeriale di rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata alla regione;

b) alle sole imprese le cui domande di aiuto non risultano finanziabili nemmeno a seguito della rimodulazione della dotazione finanziaria;

c) secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 10 del decreto del presidente della regione n. 20/2015 e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

39. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 53.

40. All'art. 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 62 è sostituito dal seguente:

«62. L'amministrazione regionale è autorizzata a delegare all'Associazione italiana allevatori lo svolgimento delle funzioni di controllo sull'accertamento delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine, sull'operato dei classificatori, nonché sulla rilevazione dei prezzi di mercato da parte dei responsabili degli stabilimenti, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime.»;

b) il comma 62-*bis* è sostituito dal seguente:


«62-*bis*. La delega di cui al comma 62 decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione con l'Associazione italiana allevatori nella quale sono disciplinate le modalità di svolgimento dei controlli e i criteri per il riconoscimento del rimborso spese per l'esercizio delle funzioni delegate.».

41. Alle spese di cui all'art. 6, comma 62 della legge regionale n. 1/2005, come sostituito dal comma 40, lettera *a)* si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 53.

42. In relazione all'esercizio delle funzioni trasferite dalle province e dalle comunità montane alla regione nel 2016, per l'anno 2017, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all'art. 4 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentari), per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate e non ancora evase, sulla base della disciplina prevista dai regolamenti delle province e delle comunità montane vigenti al momento del trasferimento delle funzioni.

43. Alle spese di cui al comma 42 si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titoli n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 53.

44. Per prevenire gli incendi boschivi e salvaguardare le condizioni di sicurezza del complesso immobiliare denominato ex polveriera di Borgo Grotta Gigante, ai fini della successiva valorizzazione dell'area anche a fini agricoli, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 100.000 euro al Comune di Sgonico per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ricostruzione della recinzione perimetrale del complesso immobiliare medesimo.



45. La domanda di finanziamento di cui al comma 44 è presentata al servizio competente in materia di antincendio boschivo della Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

46. Il finanziamento è concesso entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 44. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Ferma restando la presentazione della domanda di cui al comma 44, il finanziamento è liquidato in via anticipata in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto inserimento dell'intervento nell'elenco annuale delle opere pubbliche del beneficiario.

47. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 44 a 46, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

48. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 53.

49. I commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale per le finalità di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), e in applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 giugno 2014, n. L 190.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.»

50. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 30/2007, come sostituito dal comma 49, è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 2 (Caccia e pesca) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 53.

51. Al fine di dare attuazione ai programmi delle opere pubbliche di sistemazione idraulico - forestale di competenza della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei bacini montani, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Consorzio di bonifica Cellina Meduna per lo svolgimento delle attività tecniche connesse alla progettazione e alla realizzazione delle opere medesime. La convenzione definisce anche le modalità di corresponsione del rimborso delle spese per le attività svolte dal consorzio.

52. Per le finalità previste dal comma 51 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 1 (Difesa del suolo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 53.

53. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella C.

Art. 4.

Tutela dell'ambiente e energia


1. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alle consulte d'ambito per il servizio idrico integrato e, una volta istituita, all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti - AUSIR di cui all'art. 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), risorse per investimenti relativi agli impianti di depurazione e alle reti fognarie del servizio idrico integrato, con priorità per gli agglomerati soggetti a procedura d'infrazione.

2. Con regolamento regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la distribuzione del trasferimento di cui al comma 1.

3. Ai trasferimenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 e al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché le disposizioni di cui al titolo II, capo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4. Ai fini della dimostrazione dell'utilizzo delle somme di cui al comma 1 la relazione annuale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 5/2016 è integrata dalla dichiarazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori previsti nel programma degli interventi del piano d'ambito finanziati con i trasferimenti regionali.

5. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 10.300.000 euro, suddivisa in ragione di 1.900.000 euro per l'anno 2017, 4.100.000 euro per l'anno 2018 e 4.300.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del ter-



ritorio e dell'ambiente) - programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella D di cui al comma 49.

6. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari di edifici di civile abitazione e ai condomini privati, un contributo pari al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a sollievo degli oneri da sostenere per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica, con priorità per gli interventi da realizzare negli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

7. Con regolamento regionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

8. L'amministrazione regionale si avvale dei comuni per le fasi di ricezione e di valutazione delle domande, nonché di concessione ed erogazione del contributo sulla base della graduatoria approvata dalla giunta regionale e di rendicontazione della spesa da parte dei beneficiari.

9. L'amministrazione regionale si avvale dell'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti - AUSIR per l'acquisizione dello stato di fatto dell'assetto degli scarichi.

10. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella D di cui al comma 49.

11. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni e alle unioni territoriali intercomunali (UTI) contributi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa.

12. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 11 l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

13. Con regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi 11 e 12, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 13 i comuni e le UTI presentano la domanda di concessione dei contributi al servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia, il quale provvede alla valutazione delle domande in applicazione dei criteri di priorità definiti nel regolamento medesimo.

15. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa complessiva di 2.965.000 euro suddivisa in ragione di 965.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - programma n. 1 (Fonti energetiche) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista tabella D di cui al comma 49.

16. Per le finalità di cui al comma 11 è prevista la spesa di 404.161,10 euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe), all'iscrizione delle quali si provvede con la legge di assestamento al bilancio per l'anno 2017.

17. Per le finalità di cui al comma 12 è prevista la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 19/1991, all'iscrizione delle quali si provvede con la legge di assestamento al bilancio per l'anno 2017.


18. L'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile), è abrogato.

19. Al fine di sostenere le azioni di cui al programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del presidente della regione 18 febbraio 2016, n. 34/Pres (Piano regionale di gestione dei rifiuti. Approvazione del programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti), la regione è autorizzata a concedere contributi per la messa in opera di compostatori elettromeccanici a favore di istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado e di istituti universitari dotati di un servizio mensa con capacità non inferiore a 150 pasti giornalieri.

20. Gli istituti beneficiari, nei cinque anni successivi alla data di concessione del contributo, sono tenuti a comunicare alla regione le informazioni indicate nel regolamento di cui al comma 23 e sono tenuti, per il medesimo periodo, a mantenere la destinazione dei beni oggetto di incentivo pena la decadenza dal contributo ai sensi dell'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 7/2000.

21. Il contributo di cui al comma 19 è concesso al 100 per cento della spesa ammissibile per un massimo di 30.000 euro.

22. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia entro il 1° giugno di ogni anno.



23. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 19, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.

24. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella D di cui al comma 49.

25. La regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni senza scopo di lucro per l'organizzazione di eventi ecosostenibili che siano coerenti con le azioni di cui al programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del presidente della regione n. 34/2016.

26. Con regolamento regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 25, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.

27. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa complessiva di 700.000 euro suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2017 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella D di cui al comma 49.

28. Dopo il comma 41-*ter* dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è inserito il seguente:

«41-*quater*. Nelle more della gestione commissariale istituita ai sensi dell'art. 10, comma 5-*octies*, della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente zona industriale di Trieste), la regione attua, nei terreni di proprietà di EZIT in liquidazione, in Comune di Muggia, all'interno del Sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Trieste, le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza sulle acque sotterranee per le quali sia accertato il superamento delle Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'art. 240, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al fine di impedire la diffusione della potenziale contaminazione. La regione attua tali misure di prevenzione e di messa in sicurezza anche mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), al consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana di cui all'art. 62, comma 5.1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali).».

29. Per le finalità previste dal comma 41-*quater* dell'art. 2 della legge regionale n. 34/2015, come inserito dal comma 28, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2017, 45.000 euro per l'anno 2018 e 45.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella D di cui al comma 49.

30. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale o di proprietà di imprese.


31. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.

32. I contributi di cui al comma 30 sono concessi alle imprese a titolo di aiuto «*de minimis*» nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

33. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente alla rimozione dell'amianto da edifici di proprietà privata, è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella D di cui al comma 49.

34. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente alla rimozione dell'amianto da edifici di proprietà di imprese, è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella D di cui al comma 49.

35. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Canzian d'Isonzo un contributo per provvedere, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), alla realizzazione dell'intervento di ripristino dello stato dei luoghi mediante ritiro, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti speciali presenti sulla p.c. 1118/1 F.M. 15 del C.C. di Isola Morosini in località Terranova.



36. La domanda di contributo, corredata di una relazione descrittiva dell'intervento e del quadro economico, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

37. Il contributo di cui al comma 35 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

38. Qualora il comune recuperi, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 35 provvede al versamento delle relative somme a favore della regione.

39. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella D di cui al comma 49.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nel rispetto della regola del «*de minimis*» all'Agenzia per l'energia del Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di attività aventi come obiettivo la promozione della cultura del risparmio energetico, nonché attività di consulenza, informazione e formazione presso le imprese e le pubbliche amministrazioni per comunicare gli strumenti di incentivazione e di promozione finalizzati al risparmio energetico, a livello regionale, statale e comunitario, con particolare riferimento agli interventi di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2016 (Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili).

41. Al fine di disciplinare i rapporti tra la regione e l'Agenzia per l'energia del Friuli-Venezia Giulia è stipulata una convenzione da approvare con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di energia.

42. Per le finalità previste al comma 40 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - programma n. 1 (Fonti energetiche) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella D di cui al comma 49.

43. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un contributo per la realizzazione di un intervento di miglioramento dello stato ecologico del fiume Tagliamento, nel tratto compreso tra il comune stesso e il Comune di Amaro, volto al potenziamento della naturale capacità di fitodepurazione instaurata nella roggia comunale che sfocia nel medesimo fiume.

44. La domanda di contributo, corredata di una relazione descrittiva dell'intervento e del quadro economico, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

45. Il contributo di cui al comma 43 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

46. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella D di cui al comma 49.

47. Al comma 62 dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «nella misura pari al 50 per cento della spesa ammissibile» sono soppresse.

48. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 4, comma 62, della legge regionale n. 27/2014, come modificato dal comma 47, è destinata la spesa di 1.170.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella D di cui al comma 42.

49. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella D.


Art. 5.

Assetto del territorio e edilizia

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Nelle more dell'entrata in vigore del piano paesaggistico regionale e del piano regionale di governo del territorio l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le unioni territoriali intercomunali (UTI) che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2017), risultino prevedere nel proprio statuto l'esercizio in forma associata della funzione di cui all'art. 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

1-*quater*. La convenzione di cui al comma 1-*ter* disciplina i modi e i termini di formazione di uno strumento di pianificazione intercomunale di natura sperimentale, da redigersi in copianificazione con la regione, finalizzato ad assicurare in ambito intercomunale che le vigenti previsioni strutturali dei Piani regolatori generali comunali (PRGC) risultino accomunate da strategie correlate o concorrenti, superando eventuali forme di incoerenza localizzativa o di discontinuità funzionale. Gli effetti dello



strumento di pianificazione intercomunale sono recepiti a livello comunale da parte di ciascun comune partecipante alla UTI, ai fini dell'adeguamento del rispettivo PRGC, secondo la procedura di cui all'art. 8 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), a eccezione di quanto previsto al comma 9, lettera b), del medesimo articolo.

1-*quinquies*. Lo strumento sperimentale di cui al comma 1-*quater* si compone necessariamente almeno dei seguenti elementi, fatti salvi gli ulteriori contenuti eventualmente stabiliti dalla convenzione di cui al comma medesimo: a) documento unitario di pianificazione strutturale dell'assetto del suolo quale sintesi dei singoli elementi dei PRGC, redatto secondo legende unificate;

b) agenda coordinata degli obiettivi e delle strategie strutturali, desunti dalle previsioni vigenti;

c) relazione tecnica interpretativa degli elementi territoriali che per l'UTI costituiscono armatura infrastrutturale e componente socio insediativa di livello intercomunale del territorio considerato.».

2. Dopo il comma 4-*bis* dell'art. 2 della legge regionale n. 28/1989 è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. Per sostenere i costi di redazione dello strumento sperimentale di cui all'art. 1, comma 1-*quater*, la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a concedere ed erogare un contributo, fino a un massimo di 40.000 euro da assegnare prioritariamente alle UTI presso le quali risulti già costituito, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2017), l'ufficio tecnico associato per l'esercizio della funzione di cui all'art. 26, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 26/2014, anche per finanziare le spese eventualmente sostenute per il conferimento di incarichi professionali. Le domande per la concessione del contributo vanno presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, che concede e contestualmente eroga il finanziamento, previa stipula con l'UTI della convenzione di cui al comma 1-*ter*.».

3. Per le finalità previste dall'art. 2, comma 4-*ter*, della legge regionale n. 28/1989, come aggiunto dal comma 2, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 41.

4. La regione, su motivata richiesta degli enti locali, può stipulare con i medesimi accordi per l'avvio di una attività sperimentale di adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano paesaggistico regionale in corso di elaborazione, adozione e approvazione ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

5. La regione è autorizzata a concedere contributi per le attività di cui al comma 4 alle unioni territoriali intercomunali (UTI) nella misura massima di 20.000 euro

ciascuna e ai comuni, qualora questi ultimi assumano i predetti impegni in collaborazione con altri comuni del medesimo ambito di paesaggio, nella misura massima di 10.000 euro a ciascun comune capofila.

6. I contributi di cui al comma 5 sono concessi, secondo le modalità di procedimento a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo), a domanda dell'UTI o del comune capofila corredata degli atti di approvazione dello schema di accordo da parte del competente organo.

7. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 41.

8. All'art. 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 55 dopo le parole «sociali, culturali e turistici,» sono inserite le seguenti: «nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica,» e le parole «elabora un programma organico di interventi di interesse regionale da finanziare sia in conto capitale che con finanziamenti pluriennali» sono sostituite dalle seguenti: «individua gli interventi di interesse regionale da finanziare con contributi in conto capitale»;

b) al comma 56 le parole «Il programma di cui al comma 55 è approvato dalla giunta regionale sulla base delle domande presentate dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «L'individuazione degli interventi di cui al comma 55 è oggetto di approvazione da parte della giunta regionale a seguito della presentazione delle domande da parte dei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti» e le parole «dal regolamento di cui al comma 56-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 56-*bis*, 56-*bis* 1., 56-*bis* 2., 56-*ter*, 56-*ter* 1. e 56-*quater*»;

c) il comma 56-*bis* è sostituito dal seguente:

«56-*bis*. Gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili nell'ordine di priorità determinato in base al maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei seguenti criteri inerenti le caratteristiche dell'opera pubblica proposta:

a) ottemperanza o adeguamento a specifiche norme legislative in materia di sicurezza, adeguamento sismico o di superamento delle barriere architettoniche: 25 punti;


b) misura di cofinanziamento del costo dell'intervento:

1) contributo richiesto fino al 30 per cento del quadro economico: 20 punti;

2) contributo richiesto fino al 50 per cento del quadro economico: 15 punti;

3) contributo richiesto fino al 70 per cento del quadro economico: 10 punti;

c) interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di competenza comunale: 15 punti;



d) realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati o realizzati: 12 punti;

e) necessità di tutelare e conservare i beni culturali: 10 punti;

f) interventi realizzati da comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, determinata in base all'art. 64 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), ovvero, al fine di contrastare l'emarginazione delle aree svantaggiate del territorio regionale, comuni montani o confinari: 10 punti.»;

d) dopo il comma 56-*bis* sono inseriti i seguenti:

«56-*bis* 1. Il livello di programmazione e progettazione raggiunto e approvato dall'ente beneficiario attribuisce un ulteriore punteggio così determinato:

a) progettazione esecutiva: 30 punti;

b) progettazione definitiva approvata alla data della domanda: 20 punti;

c) inserimento dell'opera nel elenco annuale delle opere pubbliche del comune: 15 punti;

d) progettazione preliminare: 10 punti.

56-*bis* 2. In caso di parità di punteggio, si attribuisce priorità in primo luogo agli interventi per i quali la data di approvazione del progetto sia più antecedente, in secondo luogo con riferimento all'ordine cronologico di presentazione della domanda. Il venir meno di condizioni che modificano l'attribuzione dei punteggi comporta la revoca del finanziamento. Le domande non finanziate nell'anno di presentazione sono archiviate.»;

e) il comma 56-*ter* è sostituito dal seguente:

«56-*ter*. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono determinate in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile e, comunque, nell'importo non superiore a:

a) 300.000 euro con riferimento agli interventi individuati dal comma 56-*bis*, lettera *a)*;

b) 200.000 euro con riferimento a tutte le altre tipologie di lavori.»;

f) dopo il comma 56-*ter* è inserito il seguente:

«56-*ter* 1. Eventuali costi per acquisizioni di aree e immobili inerenti gli interventi sono ammissibili nella misura del 25 per cento dell'importo dei lavori.»;

g) il comma 56-*quater* è sostituito dal seguente:

«56-*quater*. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 56-*bis* sono demandati al servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio. Con deliberazione della giunta regionale possono essere autorizzate modifiche ai criteri e alle misure di assegnazione dei finanziamenti.».

9. In sede di prima applicazione delle modifiche introdotte con il comma 8 alle domande di contributo inerenti interventi per i quali la progettazione definitiva risulti approvata entro la data del 31 dicembre 2016, viene assegnato il punteggio aggiuntivo di 10 punti.

10. Per le finalità di cui ai commi 55 e 56 dell'art. 4 della legge regionale n. 2/2000, come modificati dal comma 8, lettere *a)* e *b)*, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla tabella E di cui al comma 41.

11. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera *d)*, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), i contributi sono pagati tramite il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la regione e le autonomie locali cui vengono trasferite le risorse di cui al comma 10 nell'esercizio 2017. Il servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio provvede all'adozione degli atti di concessione e di liquidazione del contributo.

12. La regione è autorizzata a concedere contributi a enti locali per la redazione e l'attuazione di progetti di paesaggio attuativi della parte strategica del Piano paesaggistico regionale successivamente alla sua adozione ai sensi dell'art. 57, comma 6, della legge regionale n. 5/2007.

13. I contributi di cui al comma 12 sono concessi, secondo le modalità di procedimento a bando ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile e sino all'importo massimo di 250.000 euro. Il bando è emanato con decreto del Direttore del servizio paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture e territorio, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e definisce le tipologie degli interventi finanziabili, la documentazione da allegare alla domanda di contributo e i criteri di valutazione tesi ad apprezzare la coerenza degli interventi con i contenuti del Piano paesaggistico regionale. Il decreto di concessione del contributo stabilisce modalità di liquidazione e rendicontazione.

14. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa di 727.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 41.

15. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 570.000 euro all'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi di Trieste per lavori urgenti di recupero di un immobile destinato ad «abitazione per la vita in autonomia» con riqualificazione funzionale e adattamento alle esigenze delle persone con disabilità visiva.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 950.000 euro all'Anffas onlus-Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, di Por-



denone, per lavori di realizzazione di nuovo edificio da destinare a un progetto innovativo di abitazione sociale a favore delle persone disabili in condizione di gravità, con la realizzazione di sette appartamenti/unità abitative e spazi di vita collettiva.

17. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 650.000 euro all'Associazione progetto autismo FVG onlus di Udine, per la realizzazione di una struttura polifunzionale con residenzialità innovativa per soggetti autistici, con il ricavo di otto alloggi, in Feletto Umberto (Udine), secondo lotto.

18. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 15, 16 e 17 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e di un quadro economico della spesa prevista per la realizzazione dell'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

19. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 570.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla tabella E di cui al comma 41.

20. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla tabella E di cui al comma 41.

21. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 650.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla tabella E di cui al comma 41.

22. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 500.000 euro al Comune di Tolmezzo per i lavori di recupero e valorizzazione del complesso dell'ex Caserma Cantore.

23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

24. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 41.

25. L'amministrazione regionale è autorizzata a devolvere parte del contributo pluriennale concesso al Comune di Drenchia con decreto n. 5698 PMT del 24 ottobre 2013 per «Acquisto e ristrutturazione di un fabbricato da destinare a centro di aggregazione giovanile in località Cras 1° lotto» per i ratei futuri dal 2018 al 2032 per il diverso intervento di asfaltatura delle strade comunali.

26. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

27. La regione, anche su istanza dei comuni, dei proprietari o degli aventi diritto, può promuovere e sostenere iniziative per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali inclusi nell'elenco di cui all'art. 81 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), come sostituito dall'art. 5, comma 14, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017), e per divulgarne la conoscenza e il significato della tutela e per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante, sino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Con regolamento regionale sono disciplinati criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi.

28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla tabella E di cui al comma 41.

29. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia dei Santi Ilario e Taziano di Rizzolo (Udine) un contributo straordinario di 60.000 euro per interventi urgenti di bonifica dall'amianto e messa in sicurezza della struttura ricreativa e di aggregazione giovanile di proprietà della parrocchia stessa.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - programma n. 2 (Giovani) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 41.



32. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palazzolo dello Stella un contributo straordinario per la realizzazione di interventi mirati al ripristino di edifici pubblici comunali.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione di cui all'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 41.

35. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza degli edifici di proprietà degli istituti scolastici paritari, analogamente a quanto previsto dall'art. 4, commi da 11 a 16, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori degli istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge n. 62/2000, contributi in conto capitale di importo massimo di 20.000 euro per ogni ente richiedente, a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici scolastici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica.

36. Le domande di contributo, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, sono presentate a decorrere dalle ore 9,00 del 1° febbraio 2017 alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, a mezzo PEC all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it ovvero tramite raccomandata alla medesima Direzione centrale infrastrutture e territorio, via Giulia n. 75/1 - 34100 Trieste, e sono valutate con le modalità del procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

37. Si considerano ammissibili le spese da sostenersi dopo la presentazione della domanda e per le quali l'affidamento degli incarichi sia effettuato entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato si procede alla revoca del finanziamento.

38. Le domande di contributo, contenenti l'indicazione del costo previsto per lo svolgimento dell'attività di consulenza tecnica e l'impegno dell'ente all'affidamento dell'incarico entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, sono corredate di una relazione illustrativa relativa allo stato degli edifici per i quali si chiede il finanziamento ai fini della valutazione della sicurezza strutturale.

39. Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'assegnazione del contributo con la prenotazione

delle risorse sul sito internet istituzionale dell'amministrazione regionale. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale n. 14/2002. L'ente beneficiario contestualmente alla rendicontazione del finanziamento fornisce indicazione degli indici di sicurezza sismica rilevati per gli edifici oggetto degli studi effettuati.

40. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 100.000 euro a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 18.

41. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella E.

Art. 6.

Trasporti e diritto alla mobilità


1. Al fine di rendere funzionale la Ciclovía Alpe Adria l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro-Val Canale un contributo straordinario per la realizzazione dei lavori dell'eliminazione dei punti critici lungo la Ciclovía Alpe Adria in Comune di Pontebba.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro economico di copertura della spesa e dei cronoprogrammi dei lavori e finanziario. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella F di cui al comma 11.

4. L'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo di programma con i comuni e i soggetti istituzionali interessati finalizzato alla realizzazione del collegamento tra la SS 13 Pontebbana e la A23 (Tangenziale sud di Udine) - secondo lotto.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2017 e di 3.600.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella F di cui al comma 11.



6. Dopo l'art. 36 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il seguente:

«Art. 36-bis (Contributi agli enti locali per attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale). — 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali, a seguito di motivata istanza, contributi a sostegno di attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale, a beneficio di località non servite da servizi di TPL e di trasporto scolastico in ambito montano particolarmente gravoso a causa della particolare orografia del territorio.».

7. Per le finalità previste dall'art. 36-bis della legge regionale n. 23/2007, come inserito dal comma 6, è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella F di cui al comma 11.

8. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 60.000 euro al Comune di Mossa per i lavori di completamento infrastrutturale della nuova circonvallazione a sud della zona industriale in funzione dell'allacciamento con la strada regionale n. 117 di Gorizia.

9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

10. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella F di cui al comma 11.

11. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella F.

Art. 7.

Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi divenuti necessari a seguito di eventi naturali eccezionali, verificatisi in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, che hanno compromesso la pubblica fruizione di

beni mobili o immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 enti pubblici e persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, proprietari dei beni di cui al comma 1 medesimo.

3. Sono finanziabili gli interventi di cui al comma 1:

a) riconducibili alle categorie di manutenzione e restauro così come definite dall'art. 29, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 42/2004;

b) per i quali è richiesto un contributo non superiore a 100.000 euro;

c) non iniziati alla data di presentazione della domanda.

4. I soggetti interessati presentano al servizio dell'amministrazione regionale competente in materia di beni culturali, di seguito servizio, apposita domanda di concessione del contributo sottoscritta, a pena di inammissibilità, con firma autografa dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o da altro soggetto legittimato; alla domanda devono essere in ogni caso allegati, a pena di inammissibilità:

a) relazione recante l'indicazione del bene per il quale viene richiesto il contributo e dell'evento eccezionale che ne ha compromesso la pubblica fruizione;

b) relazione illustrativa dei lavori da realizzare e relativo preventivo di spesa, sottoscritti da un tecnico abilitato;

c) idonea documentazione attestante la qualificazione dell'intervento quale manutenzione o restauro, a firma di un tecnico abilitato;

d) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo, in ordine alla intervenuta compromissione della pubblica fruizione del bene oggetto della domanda, per effetto dell'evento descritto nella relazione di cui alla lettera a);

e) idonea documentazione attestante la sussistenza, nel bene oggetto dell'intervento, dell'interesse culturale.

5. Sono inammissibili le domande:


a) prive della firma autografa del legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o di altro soggetto legittimato;

b) non corredate della documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e);

c) presentate da soggetti non rientranti tra i soggetti legittimati di cui al comma 2;

d) aventi a oggetto interventi diversi da quelli di cui al comma 3.

6. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente il contributo.



7. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'art. 36, commi 1 e 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); a tal fine il servizio istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone la completezza e la regolarità formale e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi degli interventi, nonché l'ammissibilità delle spese.

8. L'eccezionalità degli eventi che rendono necessari gli interventi oggetto delle domande risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 7 è accertata da una commissione consultiva costituita dal direttore del servizio, che la presiede, da un funzionario della Direzione centrale infrastrutture e territorio e da un funzionario della Protezione civile della regione.

9. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura pari alla spesa ammissibile, entro il limite massimo di 100.000 euro.

10. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

11. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 114.

12. In conformità con il disposto dell'art. 48, comma 3, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2017, contributi per il sostegno dei programmi di attività dei musei multipli, grandi e di interesse regionale individuati nell'allegata tabella L in misura pari agli importi ivi rispettivamente indicati.

13. I soggetti individuati nella tabella L, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno e del relativo preventivo di spesa per un ammontare almeno pari a quello rispettivamente indicato nella tabella medesima.

14. Con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 13, è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 15; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.

15. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.


16. Le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, il termine e le modalità di presentazione del rendiconto sono quelli stabiliti con il regolamento regionale emanato con decreto del presidente della regione 13 giugno 2006, n. 177/Pres. (Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60), che si applica nel testo vigente al 31 dicembre 2015.

17. In relazione a quanto previsto dal comma 16, a parziale modifica del disposto dell'art. 49, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 23/2015 e del disposto dell'art. 27, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), le norme di cui all'art. 22, primo e terzo comma, e all'art. 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle di cui agli articoli 6 e 10, comma 3, del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del presidente della regione n. 177/2006, e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche ai fini della concessione e rendicontazione dei contributi previsti dal comma 12, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15.

18. Alla spesa prevista dal comma 12, pari a complessivi 646.000 euro per l'anno 2017, si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

19. Al fine di concorrere alla valorizzazione e all'ampliamento della fruizione pubblica dello storico Museo Ferroviario di Trieste Campo Marzio, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Fondazione FS Italiane un contributo straordinario nella misura di cui al comma 21. Il finanziamento regionale non può superare il 25 per cento del valore complessivo del progetto.

20. Per le finalità previste dal comma 19 la Fondazione FS Italiane, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura apposita istanza corredata di una relazione illustrativa del progetto da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata.



21. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 114.

22. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 2017 al Comune di Tolmezzo un contributo per l'organizzazione di attività ed eventi culturali collegati all'assegnazione del titolo «Città alpina per l'anno 2017».

23. Per la finalità prevista dal comma 22 il Comune di Tolmezzo presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione e quelle di rendicontazione del contributo di cui al comma 22.

24. Per la finalità prevista dal comma 22 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 114.

25. Per la finalità prevista dal comma 22 l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Museo Carnico delle arti popolari «Michele Gortani» un contributo straordinario, sino al 100 per cento della spesa ammissibile, a sollievo delle spese per interventi di adeguamento degli impianti e riallestimento del Museo Carnico delle arti popolari «Michele Gortani».

26. La domanda per l'ottenimento del contributo straordinario di cui al comma 25 è presentata dalla Fondazione Museo Carnico delle arti popolari «Michele Gortani» al servizio competente in materia di beni culturali, entro il 31 marzo 2017, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del relativo preventivo.

27. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili agli interventi descritti nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione degli stessi, sostenute dal soggetto richiedente il contributo successivamente alla presentazione della domanda.

28. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il Servizio competente in materia di beni culturali provvede alla concessione del contributo e alla contestuale erogazione del 70 per cento del suo ammontare.

29. La Fondazione Museo Carnico delle arti popolari «Michele Gortani» presenta, entro il termine perentorio del 30 giugno 2018, il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo.

30. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività

culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 114.

31. In occasione delle commemorazioni del centenario della Grande guerra come disciplinato dalla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), e successive modifiche e integrazioni, l'amministrazione regionale favorisce il recupero della memoria storica e la trasmissione della conoscenza attraverso un concorso di idee da svolgersi nelle scuole secondarie di secondo grado della regione, finalizzato alla realizzazione di una targa commemorativa delle vicende legate ai «Fusilati di Cercivento» e per la riabilitazione postuma dei quattro alpini fucilati durante la Prima guerra mondiale.

32. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 114.

33. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«3. I Comuni di Sauris/Zahre, Paluzza per la frazione di Timau/Tischlbong, Tarvisio/Tarvis, Malborghetto-Valbruna/Malborgeth-Wolfsbach e Pontebba/Pontafel, nonché le unioni territoriali intercomunali operanti sul territorio di insediamento delle minoranze di lingua tedesca concorrono a sostenere le attività di carattere linguistico e culturale, rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia.»

34. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:


a) la lettera a) è abrogata;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) esprime il parere sulla deliberazione della giunta regionale di approvazione del bando annuale di cui all'art. 17;».

35. L'art. 17 della legge regionale n. 20/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Bando annuale per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca). — 1. Con deliberazione della giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'art. 15, è approvato il bando annuale per il finanziamento delle iniziative e degli interventi di cui alla presente legge in cui sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, la erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.»



36. L'art. 18 della legge regionale n. 20/2009 è abrogato.

37. Per le finalità previste dall'art. 17 della legge regionale n. 20/2009, come sostituito dal comma 35, è destinata la spesa complessiva di 470.780 euro, suddivisa in ragione di 144.780 euro per l'anno 2017 e di 163.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 114.

38. Nell'ambito delle manifestazioni per la celebrazione della Fieste de Patrie dal Friùl l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'ARLeF per l'organizzazione della «Staffetta delle lingue minoritarie», in collaborazione con associazioni sportive aderenti alla FIDAL.

39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata al servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione. Sono ammesse a contributo le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 114.

41. In via di interpretazione autentica dell'art. 6, comma 70, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 6, comma 126, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), il rimborso del finanziamento pluriennale ventennale, concesso alla Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste ai sensi dell'art. 6, comma 69, della legge regionale n. 1/2007, a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi all'ammortamento di mutui contratti per la realizzazione di un organico piano di risanamento finanziario ed economico-produttivo, che si prevede debba decorrere dall'ottavo anno dall'erogazione, si intende dovuto a decorrere dall'ottavo anno dall'erogazione non dovendosi computare l'anno di erogazione stesso e intendendosi tale decorrenza non modificata successivamente dall'esclusione del rimborso di diciassette annualità avvenuta a seguito dell'art. 6, comma 126, della legge regionale n. 23/2013.

42. L'amministrazione regionale concorre a sostenere l'intervento integrato, già finanziato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in forza del protocollo di intesa siglato in data 16 marzo 2016, finalizzato alla realizzazione di lavori di conservazione e valorizzazione della fortezza di Palmanova.

43. Per le finalità previste dal comma 42 l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palmanova un contributo straordinario pari a 2 milioni di euro a sostegno della realizzazione dei lavori di cui al protocollo sopracitato.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43, corredata della descrizione dei lavori da realizzare, di un quadro economico e di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 30 settembre 2017.

45. L'amministrazione regionale provvede alla concessione e alla erogazione della prima quota di contributo, pari a 1 milione di euro, nell'esercizio 2017 e alla concessione e alla erogazione della seconda quota, pari a 1 milione di euro, nell'esercizio 2018.

46. All'atto della concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo, per un ammontare non inferiore all'importo del contributo stesso.


47. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 114.

48. In conformità con il disposto dell'art. 48, comma 5, della legge regionale n. 23/2015, l'amministrazione regionale sostiene l'attività svolta nel primo semestre dell'anno 2017 dai sistemi bibliotecari esistenti alla data del 1° gennaio 2016 mediante la concessione, ai soggetti individuati nell'allegata tabella M, di contributi in misura pari agli importi ivi rispettivamente indicati.

49. I soggetti individuati nella tabella M presentano al servizio competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 48, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nel primo semestre dell'anno e del relativo preventivo di spesa, per un ammontare corrispondente a quello rispettivamente indicato nella tabella medesima incrementato di un importo non inferiore al 10 per cento; alla domanda è inoltre allegata una relazione riepilogativa delle attività svolte nel 2016.

50. Con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 49, si provvede alla liquidazione dell'intero ammontare del contributo concesso e alla fissazione del termine di rendicontazione; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.

51. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso, incrementato di un importo almeno pari al 10 per cento del medesimo.



52. Le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'impiego dei contributi di cui al comma 48, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché le modalità di presentazione del rendiconto sono quelle stabilite con il regolamento regionale emanato con decreto del presidente della regione 30 settembre 2008, n. 262/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale e i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25), che si applica nel testo vigente al 31 dicembre 2015.

53. In relazione a quanto previsto dal comma 52, a parziale modifica del disposto dell'art. 49, comma 1, lettera *u*), della legge regionale n. 23/2015 e del disposto dell'art. 27, comma 2, della legge regionale n. 2/2016, le norme di cui agli articoli 11, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, 14 e 17, comma 2, della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle di cui agli articoli 6, 7, 8, commi 6 e 7, 14, comma 1, lettera *b*), e 16, comma 2, del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del presidente della regione n. 262/2008, e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche ai fini della concessione e rendicontazione dei contributi previsti dal comma 48, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 49, 50, 51 e 52.

54. Alla spesa prevista dal comma 48 pari a complessivi 248.500 euro per l'anno 2017, si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

55. Per l'anno 2017 il finanziamento di cui all'art. 28, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è ripartito nella seguente misura in favore dei beneficiari e per gli importi seguenti:

a) FITA - UILT Friuli-Venezia Giulia: 247.500 euro;

b) Unione dei gruppi folcloristici del Friuli-Venezia Giulia (UGF FVG): 292.500 euro;

c) Unione società corali del Friuli-Venezia Giulia (USCI): 381.000 euro;

d) Associazione nazionale bande italiane musicali autonome - Friuli-Venezia Giulia (ANBIMA FVG): 237.000 euro.

56. Per le finalità di cui al comma 55 è prevista la spesa di 1.158.000 euro per l'anno 2017 a valere sullo stanziamento previsto sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

57. Al fine di tutelare il patrimonio culturale regionale e di evitare il deterioramento di alcuni edifici di alto pregio culturale, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) all'ente proprietario del Cimitero Greco Ortodoso di Trieste un contributo straordinario di 100.000 euro per lavori urgenti di messa in sicurezza del muro dissestato e delle tombe monumentali a rischio di crollo del cimitero stesso;

b) al Comune di Medea un contributo straordinario di 100.000 euro per lavori urgenti di messa in sicurezza del complesso monumentale dell'Ara Pacis Mundi di Medea, al fine di garantirne la riapertura al pubblico;

c) alla Parrocchia del Duomo Concattedrale di San Marco di Pordenone un contributo straordinario di 100.000 euro per lavori urgenti del Duomo Concattedrale di San Marco a Pordenone;

d) alla Parrocchia di Osoppo un contributo straordinario di 70.000 euro per l'esecuzione di lavori di conservazione e restauro dell'organo della Pieve Arcipretale di Osoppo.

58. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 57 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'opera da realizzare, di un quadro economico e del relativo crono-programma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.


59. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 57 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

60. Per le finalità previste dal comma 57, lettera *a*), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 114.

61. Per le finalità previste dal comma 57, lettera *b*), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 114.

62. Per le finalità previste dal comma 57, lettera *c*), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 114.

63. Per le finalità previste dal comma 57, lettera *d*), è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 1 (Valorizzazione dei



beni di interesse storico) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 114.

64. Al fine di individuare le migliori soluzioni architettoniche e paesaggistiche volte a tutelare la memoria e a valorizzare in chiave storica e culturale il compendio dell'ex Campo di concentramento di Visco, l'amministrazione regionale è autorizzata a indire una selezione di idee progettuali.

65. Con deliberazione della giunta regionale sono definite le modalità per l'espletamento della selezione e per l'attribuzione dei relativi premi.

66. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 114.

67. Ai sensi dell'art. 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), le risorse previste nel bilancio dello Stato per l'esercizio 2017 ai fini dell'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), pari a 10 milioni di euro, sono suddivise per l'anno 2017 come segue:

a) a favore del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'art. 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è destinato l'importo di 5.775.000 euro così ripartito:

1) agli enti indicati all'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 26/2007 che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena, è destinato un importo complessivo di 1.575.000 euro;

2) agli enti indicati all'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 26/2007 che realizzano direttamente una attività di produzione o di prestazione di servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nelle discipline delle arti figurative, della musica, del teatro, del cinema e dello spettacolo, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche, è destinato un importo complessivo di 2.300.000 euro;

3) agli enti indicati all'art. 18, comma 5, della legge regionale n. 26/2007 che, come organismi a carattere associativo o federativo, svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno e aggregazione, su una più ampia dimensione territoriale, almeno provinciale, di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive, è destinato un importo complessivo di 700.000 euro;

4) agli enti indicati all'art. 18, comma 6, della legge regionale n. 26/2007 che curano la gestione di centri polivalenti di produzione e offerta culturale prevalentemente in lingua slovena oppure di centri di accoglienza e di attività di educazione e formazione dei minori di lingua slovena, è destinato un importo complessivo di 500.000 euro;

5) ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge regionale n. 26/2007, a sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena iscritti all'albo di cui all'art. 5 della legge regionale n. 26/2007, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive e aderiscono agli organismi a carattere associativo o federativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge regionale n. 26/2007, è destinato un importo di 500.000 euro;

6) ai sensi dell'art. 18, comma 9, della legge regionale n. 26/2007, a sostegno degli enti e organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all'albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'art. 5 della legge regionale n. 26/2007, che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere è destinato un importo di 100.000 euro;


7) ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge regionale n. 26/2007, a sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, realizzate da enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all'albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'art. 5 della legge regionale n. 26/2007 anche in collaborazione tra loro è destinato un importo di 100.000 euro;

b) ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 26/2007, come sostituito dall'art. 6, comma 51, della legge regionale n. 14/2016, per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni compresi nell'ambito delle unioni territoriali intercomunali Unione del Canal del Ferro-Val Canale, Unione del Torre e Unione del Natisone e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena è destinato un importo di 516.000 euro;

c) a sostegno delle spese per il funzionamento del comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'art. 3 della legge n. 38/2001 è destinato un importo di 20.000 euro;

d) al fine di promuovere la formazione permanente degli appartenenti alla minoranza slovena che abbiano superato la maggiore età, valorizzandone le competenze, le potenzialità e le aspirazioni individuali, in modo da favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, un importo di 200.000 euro è destinato a sostenere programmi educativi, formativi multidisciplinari e iniziative di formazione, da realizzare entro il 31 dicembre 2018, per studenti universitari, lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati e altri soggetti interessati;

e) al fine di valorizzare e diffondere l'uso della lingua slovena in particolare tra i giovani e nelle aree meno servite da una produzione o da un'offerta di servizi in lingua slovena nei settori delle attività culturali, artistiche,



sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali, un importo di 600.000 euro è destinato a sostenere un programma complessivo di interventi in base alle proposte presentate dagli enti e organizzazioni iscritti all'albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'art. 5 della legge regionale n. 26/2007, approvato con deliberazione della giunta regionale, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2018;

f) al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di spazi e locali adibiti alle attività della minoranza linguistica slovena, proposti da soggetti proprietari degli stessi o muniti di idoneo titolo autorizzatorio del proprietario a effettuare lavori di straordinaria manutenzione, è istituito il Fondo per interventi di manutenzione straordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'art. 5 della legge regionale n. 26/2007; per l'esercizio 2017 le risorse destinate al suddetto Fondo sono pari a 200.000 euro;

g) allo scopo di pervenire nei termini indicati all'art. 6, comma 41, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), alla fusione degli enti della minoranza linguistica slovena indicati all'art. 15, comma 2, della legge n. 38/2001 che svolgono attività musicale e di educazione musicale e in prospettiva della diffusione dell'insegnamento musicale nelle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia, un importo di 74.000 euro è destinato con le medesime modalità indicate all'art. 6, comma 42, della legge regionale n. 20/2015, al Centro sloveno di educazione musicale-Slovenski center za glasbeno vzgojo «Emil Komel» di Gorizia a sostegno dell'attività istituzionale del medesimo ente nell'anno 2017;

h) a favore delle associazioni Kmečka zveza/Associazione agricoltori e Slovensko dezelnò gospodarsko združenje/Unione regionale economica slovena, per le spese sostenute nell'anno 2017, a fronte delle esigenze della minoranza linguistica slovena, per lo svolgimento di attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena per un importo di 25.000 euro ciascuna; la domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa; con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione;

i) ai sensi dell'art. 18 ante, comma 1-bis, della legge regionale n. 26/2007, al fine di fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie, si prevede una quota di accantonamento, da ripartire per le medesime finalità degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge n. 38/2001 con successive norme di legge regionale; l'importo destinato alla quota di accantonamento è pari a 1.095.000 euro a valere sullo stanziamento previsto alla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma

n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

68. Per le finalità di cui al comma 67, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* e *h)*, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge n. 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2017 la spesa di 6.719.000 euro a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

69. Per le finalità di cui al comma 67, lettere *b)* e *f)*, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge n. 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2017 la spesa di 716.000 euro a valere sullo stanziamento della missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e del programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

70. Nelle more del riordino delle provvidenze statali per l'editoria nelle lingue minoritarie e a fronte della persistente incertezza in merito all'ammontare del sostegno finanziario dello Stato a favore di tale editoria, l'importo di 1.575.000 euro, previsto dal comma 67, lettera *a)*, numero 1), viene suddiviso per l'esercizio 2017 tra gli enti indicati all'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 26/2007 in base alle seguenti percentuali:

a) per la Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste: 57,14 per cento;

b) per la Società cooperativa a r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia: 15,87 per cento;


c) per la Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (Udine): 12,06 per cento;

d) per la Società cooperativa a r.l. Mladika di Trieste: 4,45 per cento;

e) per la Società cooperativa a r.l. Most di Cividale del Friuli (Udine): 6,35 per cento;

f) per l'Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste: 4,13 per cento.

71. Ai fini della suddivisione per l'esercizio 2017 degli importi previsti dal comma 67, lettera *a)*, numeri 2), 3) e 4), a sostegno dell'attività istituzionale degli enti primari indicati all'art. 18, commi 4, 5 e 6, della legge regionale n. 26/2007, un importo pari all'80 per cento dell'ammontare dello stanziamento previsto per l'esercizio 2017 per ciascuna delle categorie indicate viene ripartito tra i medesimi enti nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza in base alla percentuale riferita all'ammontare del contributo assegnato a ciascun ente nell'esercizio 2016. Per la parte restante dello stanziamento si procede all'assegnazione della stessa in base a una valutazione dell'attività svolta da ciascun ente secondo parametri definiti dal Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'art. 18, comma 12, della legge regionale n. 26/2007, emanato con decreto del presidente della regione 25 novembre 2015 n. 246/Pres e successive modifiche.



72. Gli importi assegnati a ciascun ente di cui al comma 71 a valere sull'80 per cento dello stanziamento 2017 sono concessi ed erogati interamente in via anticipata. Per la quota restante, determinata a seguito della valutazione dell'attività di ogni singolo ente di rilevanza primaria, si procede ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato al singolo ente nell'esercizio precedente.

73. Ai fini della suddivisione tra gli organismi a carattere associativo o federativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge regionale n. 26/2007 dello stanziamento previsto dal comma 67, lettera a), numero 5), a sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena iscritti all'Albo di cui all'art. 5 della legge regionale n. 26/2007, vengono considerate le percentuali assegnate a ciascun organismo con riferimento allo stanziamento complessivo destinato nell'esercizio 2016 per le medesime finalità.

74. All'attuazione degli interventi di cui al comma 67, lettere d) ed e), si provvede mediante l'emanazione di appositi bandi approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'art. 8 della legge regionale n. 26/2007, nei quali sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

75. All'attuazione degli interventi di cui al comma 67, lettera f), si provvede mediante l'emanazione di un bando approvato dalla giunta regionale nel quale sono individuati le tipologie di interventi e le categorie di soggetti beneficiari, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. Per ciascun intervento può essere concesso un contributo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 40.000 euro.

76. Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione sviluppata nell'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 6, commi da 69 a 72, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), a sostegno degli interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'art. 5 della legge regionale n. 26/2007, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2017 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo a valere sul bando approvato con deliberazione della giunta regionale 30 settembre 2016, n. 1835.

77. Per le finalità previste dal comma 76 l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nell'ambito dello stanziamento complessivo a favore del Fondo per interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'art. 5 della legge regionale n. 26/2007, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 76, mediante scorrimento della graduatoria medesima fino a un im-

porto massimo di 700.000 euro. Gli interventi finanziati a scorrimento della graduatoria devono essere ultimati entro il 31 dicembre 2017. Per la parte restante dello stanziamento 2017 del Fondo di cui all'art. 6, comma 69, della legge regionale n. 14/2016 pari all'importo non inferiore a 300.000 euro, si procede mediante l'emanazione di un nuovo bando approvato con deliberazione della giunta regionale.

78. Salvo quanto disposto dalla presente legge, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del presidente della regione n. 246/2015 e successive modifiche, e le norme di cui all'art. 3, comma 18, della legge regionale n. 33/2015 e all'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 14/2016.

79. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale Scriptorium Foroiuliese di Ragogna un contributo a sostegno dell'attività di insegnamento dell'arte calligrafica antica e della scrittura amanuense. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.


80. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 79 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

81. Per le finalità previste dal comma 79 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 114.

82. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa rendicontabile per interventi di straordinaria manutenzione, ampliamento e adeguamento funzionale dei poligoni di tiro, nonché per l'acquisto dei relativi attrezzi e attrezzature pertinenti allo svolgimento delle diverse attività, ai seguenti soggetti per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- a) Tiro a segno nazionale sezione di Tolmezzo: 100.000 euro;
- b) Tiro a segno nazionale sezione di Trieste: 100.000 euro;
- c) Tiro a segno nazionale sezione di Pordenone: 100.000 euro;
- d) Tiro a Volo Porpetto: 50.000 euro;
- e) Tiro a segno nazionale sezione di Cividale: 50.000 euro.

83. Per le finalità previste dal comma 82 i soggetti indicati presentano al servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata del progetto preliminare, della rela-



zione illustrativa e relativo quadro economico di spesa e della dimostrazione del possesso di idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità del bene e l'autorizzazione a effettuare i lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa, sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

84. Per le finalità previste dal comma 82 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 114.

85. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata negli esercizi 2015 e 2016 per assicurare l'efficienza e la funzionalità della dotazione di impianti sportivi diffusi sul territorio del Friuli-Venezia Giulia, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2017 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata sulla base del «Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi» di cui alla deliberazione della giunta regionale 4 settembre 2015, n. 1720.

86. Per le finalità previste dal comma 85 l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2017, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 87, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 85, mediante scorrimento della graduatoria medesima.

87. Per le finalità previste dal comma 85 è destinata la spesa di 751.969,59 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 114.

88. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi divenuti necessari a seguito di eventi naturali eccezionali, verificatisi in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, che hanno compromesso la funzionalità di impianti sportivi, come definiti dall'art. 1-bis, comma 1, lettera d), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport).

89. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 88:

a) enti pubblici e associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro proprietari di impianti sportivi;

b) associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro che dispongono di idoneo titolo giuridico a effettuare i lavori di straordinaria manutenzione, su impianti sportivi di proprietà di enti pubblici.

90. Sono finanziabili gli interventi di cui al comma 88:

a) riconducibili alle categorie di manutenzione straordinaria, così come definite dall'art. 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

b) per i quali è richiesto un contributo non superiore a 75.000 euro;

c) non iniziati alla data di presentazione della domanda.

91. I soggetti interessati presentano al servizio competente in materia di impiantistica sportiva, di seguito servizio, apposita domanda di concessione del contributo sottoscritta, a pena di inammissibilità, con firma autografa dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o da altro soggetto legittimato; alla domanda devono essere in ogni caso allegati, a pena di inammissibilità:

a) relazione recante l'indicazione dell'impianto sportivo per il quale viene richiesto il contributo e dell'evento eccezionale che ne ha compromesso la funzionalità;

b) relazione illustrativa dei lavori da realizzare e relativo preventivo di spesa, sottoscritti da un tecnico abilitato;

c) idonea documentazione, a firma di un tecnico abilitato, attestante la qualificazione dell'intervento quale manutenzione straordinaria;

d) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo, in ordine alla intervenuta compromissione della funzionalità dell'impianto sportivo, per effetto dell'evento descritto nella relazione di cui alla lettera a).

92. Sono inammissibili le domande:

a) prive della firma autografa del legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o di altro soggetto legittimato;


b) non corredate della documentazione di cui al comma 91, lettere a), b), c) e d);

c) presentate da soggetti non rientranti tra i soggetti legittimati di cui al comma 89;

d) aventi a oggetto interventi diversi da quelli di cui al comma 90.

93. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente il contributo.

94. I contributi di cui al comma 90 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento di cui all'art. 36, commi 1 e 4, della legge regionale n. 7/2000; a tal fine il servizio istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone la completezza e la regolarità formale, e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi degli interventi, nonché l'ammissibilità delle spese.



95. La eccezionalità degli eventi che rendono necessari gli interventi oggetto delle domande risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 94 è accertata da una commissione consultiva costituita dal direttore del servizio, che la presiede, da un funzionario della Direzione centrale infrastrutture e territorio e da un funzionario della Protezione civile della regione.

96. I contributi di cui al comma 88 sono concessi in misura pari alla spesa ammissibile, entro il limite massimo di 75.000 euro.

97. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

98. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 114.

99. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni trasferite dalle province alla regione in materia di sport, l'amministrazione regionale è autorizzata, per gli anni 2017-2018, a concedere contributi ad associazioni e società sportive, senza fini di lucro, per la realizzazione di manifestazioni sportive.

100. I termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al comma 99, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti con bandi approvati con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di attività sportive.

101. Per le finalità previste dal comma 99 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 114.

102. L'amministrazione regionale, al fine di assicurare l'apertura e la fruibilità di infrastrutture sportive, è autorizzata a concedere annualmente ai Comuni di Claut e di Pontebba finanziamenti a sollievo degli oneri di gestione dei Palazzetti del ghiaccio, per un importo di 80.000 euro ciascuno.

103. Per le finalità previste dal comma 102 i contributi sono concessi a seguito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al comma 102, da effettuarsi al servizio competente in materia di impiantistica sportiva, corredata di una relazione illustrativa e del piano finanziario relativo alla gestione del Palazzetto del ghiaccio.

104. Per le finalità previste dal comma 102 è destinata la spesa di 480.000 euro, suddivisa in ragione di 160.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero)

- programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 114.

105. L'amministrazione regionale, al fine di assicurare l'apertura e la fruibilità di infrastrutture sportive, è autorizzata a concedere annualmente al Comune di Forni Avoltri un finanziamento a sollievo degli oneri di gestione del Centro internazionale biathlon di Piani di Luzza.

106. Per le finalità previste dal comma 105, il contributo è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte del Comune di Forni Avoltri al servizio competente in materia di impiantistica sportiva, corredata di una relazione illustrativa e del piano finanziario relativo alla gestione dell'impianto di cui al comma 105.

107. Per le finalità previste dal comma 105 è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 114.


108. L'amministrazione regionale, al fine di assicurare l'apertura e la fruibilità di infrastrutture sportive, è autorizzata a concedere annualmente al Comune di Forni di Sopra un finanziamento a sollievo degli oneri di gestione delle piste di sci nordico.

109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

110. Per le finalità previste dal comma 108 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 114.

111. Al fine di coniugare il principio del superiore interesse dei minori con le esigenze dei comuni di disporre delle risorse necessarie a far fronte al complesso di funzioni a questi facenti capo, l'amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), è autorizzata a rimborsare in misura pari al 100 per cento le spese che restano a carico dei comuni per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, detratti i contributi ricevuti dallo Stato.

112. Per le finalità previste dal comma 111 i comuni presentano, entro il 31 marzo di ciascun anno, domanda alla Direzione centrale competente in materia di im-



migrazione, attestando le spese sostenute a loro carico per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nell'esercizio precedente a quello della domanda.

113. Per le finalità previste dal comma 111 è destinata la spesa complessiva di 14 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 114.

114. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella G.

Art. 8.

Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili

1. Alla legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«2. I progetti di cui al comma 1 possono essere realizzati da ordini, collegi o associazioni professionali di professioni ordinistiche e da associazioni professionali inserite nel registro delle professioni non ordinistiche, anche in collaborazione con le università e altri istituti scientifici.»;

b) dopo l'art. 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Formazione professionale). — 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per promuovere la formazione dei professionisti nei primi tre anni di attività professionale, presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le loro competenze e le loro abilità individuali, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale.

2. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.»;

c) al comma 2 dell'art. 10 le parole «fisicamente svantaggiate» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità fisica o sensoriale»;

d) al comma 1 dell'art. 12 dopo le parole «articoli 6,» è aggiunta la seguente: «6-bis,».

2. Per le finalità previste dall'art. 6-bis della legge regionale n. 13/2004, come inserito dal comma 1, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - programma n. 2

(Formazione professionale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 71.

3. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa, congiuntura economica, in attuazione dell'art. 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse edili di mutualità e di assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse edili) finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle casse medesime, licenziati nel 2017 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, da liquidare in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

4. L'amministrazione regionale partecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 3 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.

5. Le Casse edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 3, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.

6. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 3 sono determinate dalle Casse edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.

7. Le Casse edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 3, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.


8. Le risorse di cui al comma 11 sono ripartite fra le Casse edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2016.

9. Ciascuna Cassa edile richiede entro il 31 marzo 2017 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 3. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2016.

10. Ciascuna Cassa edile trasmette entro il 30 giugno 2018 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

11. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 71.

12. Al comma 44 dell'art. 7 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), la parola: «straordinario» è soppressa.



13. Al comma 45 dell'art. 7 della legge regionale n. 14/2016 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni seguenti la domanda è presentata entro il 30 giugno di ogni anno.».

14. Per le finalità previste dall'art. 7, comma 44 della legge regionale n. 14/2016, come modificato dal comma 12, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 7 (Diritto allo studio) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 71.

15. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, per le esigenze funzionali della Direzione centrale competente in materia di lavoro, le spese per la stipulazione di contratti di cessione dei diritti d'autore per acquisizione di opere di approfondimento su materie di competenza della Direzione medesima.

16. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 71.

17. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare attraverso la rete EURES, quali interventi di politica attiva del lavoro, tirocini extracurricolari in mobilità geografica così come definiti dalla raccomandazione del Consiglio europeo per un quadro di qualità dei tirocini in Europa all'interno dei Paesi dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera, destinati a soggetti disoccupati ai sensi della normativa nazionale e regionale, che abbiano compiuto i diciotto anni di età.

18. Con avviso pubblico, approvato con deliberazione della giunta regionale, sono definite la misura dell'indennità di mobilità da corrispondere agli stessi e le modalità di accesso alla misura.

19. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - programma n. 2 (Formazione professionale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 71.

20. Al comma 43 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole «un contributo straordinario di 15.000 euro» sono soppresse.

21. Al comma 44 dell'art. 5 della legge regionale n. 34/2015 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni seguenti la domanda è presentata entro il 1° marzo di ogni anno.».

22. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 43 della legge regionale n. 34/2015, come modificato dal comma 20, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017

a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 71.

23. Al comma 27 dell'art. 7 della legge regionale n. 14/2016 la parola: «straordinario» è soppresa.

24. Al comma 28 dell'art. 7 della legge regionale n. 14/2016 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni seguenti la domanda è presentata entro il 30 giugno di ogni anno.».

25. Per le finalità previste dall'art. 7, comma 27 della legge regionale n. 14/2016, come modificato dal comma 23, è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 71.

26. L'amministrazione regionale promuove iniziative in materia di istruzione aventi rilevanza sovracomunale, anche in continuità con iniziative realizzate in annualità precedenti e finanziate dalle amministrazioni provinciali.

27. Le attività di cui al comma 26 non devono riguardare funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), oppure inserite nei piani di subentro di cui all'art. 35 della medesima legge regionale e devono coinvolgere direttamente le istituzioni scolastiche.

28. Per le finalità previste dal comma 26 la regione concede un contributo a enti locali, Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, altri enti pubblici o privati senza finalità di lucro.

29. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 28 e definisce la tipologia degli interventi finanziabili.

30. La giunta regionale approva le singole iniziative ai sensi del comma 27 nel rispetto dei criteri e della tipologia di interventi di cui al comma 29.

31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata entro trenta giorni dalla data di approvazione dell'iniziativa di cui al comma 30 alla Direzione competente in materia di istruzione.

32. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 71.



33. All'art. 7 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14 le parole «2016-2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2018»;

b) al comma 16 le parole «; per gli anni accademici successivi, il contributo stesso è concesso in misura proporzionale al numero degli utenti iscritti nell'anno accademico precedente» sono abrogate;

c) prima del comma 16-bis è inserito il seguente:

«16-bis ante. Per gli anni accademici successivi, il contributo di cui al comma 14 è concesso:

a) nella misura del 40 per cento, in base al numero di ore di didattica e di laboratorio realizzate nell'anno accademico precedente;

b) nella misura del 60 per cento, in base al numero degli utenti iscritti nell'anno accademico precedente.»

34. Alle spese di cui all'art. 7, comma 14, della legge regionale n. 14/2012, come modificato dal comma 33, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento all'uso previsto alla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 71.

35. L'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali), è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Modalità). — 1. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui all'art. 4 è presentata alla Direzione centrale competente in materia d'istruzione. Con apposito bando sono individuati i termini e le modalità di presentazione della domanda, le modalità di erogazione del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione.

2. Per l'anno 2017 la domanda è presentata entro il 30 aprile 2017 e il contributo per le spese di funzionamento viene commisurato al numero dei corsi gestiti e al numero degli alunni iscritti alla scuola o all'istituto nell'anno scolastico 2015-2016, che abbiano frequentato il corso fino alla chiusura dell'anno scolastico stesso e che si siano reinscritti per l'anno scolastico 2016-2017.

3. Sono esclusi dal finanziamento le scuole e gli istituti di musica privati di cui all'art. 3 già beneficiari di finanziamenti per le medesime finalità per l'anno 2017.»

36. Per le finalità previste dall'art. 4 e all'art. 5 della legge regionale n. 59/1988, come sostituito dal comma 35, è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 71.

37. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), appro-

vata per l'anno scolastico 2016-2017 con decreto del vicedirettore centrale lavoro formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 9652/LAVFORU/2016, mediante il finanziamento delle sezioni di nuova attivazione. Sono ammesse al contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2016-2017.

38. Per le finalità previste dal comma 37 è destinata la spesa di 140.000 per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 71.

39. Il comma 21 dell'art. 7 della legge regionale n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«21. Al fine di contribuire alle finalità di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), perseguite attraverso l'accordo per la valorizzazione del Sistema scientifico e dell'innovazione (SiS) del Friuli-Venezia Giulia dell'8 agosto 2016, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo al soggetto deputato a fornire il supporto operativo per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'accordo medesimo.»


40. Per le finalità previste dall'art. 7, comma 21, della legge regionale n. 22/2010, come sostituito dal comma 39, è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 71.

41. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università della terza età del Gemonese, all'Università della terza età del Monfalconese, all'Università della terza età di Gorizia, un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di interventi rientranti nei programmi di attività per l'anno accademico 2016-2017 e finalizzati a favorire l'inserimento delle persone adulte/anziane nel contesto sociale e culturale in cui risiedono.

42. La domanda per il contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa complessiva di 10.000 euro per l'anno 2017, suddivisa come di seguito indicato:

a) 2.400 euro a favore dell'Università della terza età del Gemonese;



b) 4.000 euro a favore dell'Università della terza età del Monfalconese;

c) 3.600 euro a favore dell'Università della terza età di Gorizia.

44. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 71.

45. Ai sensi dell'art. 6-*bis* della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), il quale prevede che il programma triennale di cui all'art. 6 della medesima legge regionale n. 2/2011 possa stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all'art. 10 tra le tipologie di beneficiari di cui all'art. 4, comma 1, anche tenendo conto della perequazione dei finanziamenti ministeriali, è assegnata all'Università degli studi di Udine, per le finalità di cui alla predetta legge, una quota aggiuntiva a titolo di perequazione per gli anni 2017 e 2018.

46. Per le finalità previste dal comma 45 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 4 (Istruzione universitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 71.

47. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Le attività formative di cui al comma 2 sono realizzate nel rispetto della legge regionale vigente in materia di formazione professionale. Le attività formative sono realizzate dalle università regionali e da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale, titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, alla data di avvio del percorso formativo.

2-*ter*. In attesa dell'istituzione dell'elenco regionale dei mediatori culturali di cui al comma 2, con delibera di giunta regionale sono approvati i requisiti di esperienze formative e lavorative pregresse ai fini dell'accesso ai corsi di formazione specifici o di aggiornamento.»

48. Alle spese di cui all'art. 20, commi 2 e 2-*bis*, della legge regionale n. 31/2015 come aggiunti dal comma 47, si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - programma n. 2 (Formazione professionale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

49. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TWAS - The World Academy of Sciences for the Advancement of Science in Developing Countries di Trieste, un contributo a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di interventi rientranti nei programmi di attività e nei progetti di ricerca.

50. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

51. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

52. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 71.


53. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a «La Collina Società cooperativa sociale ON-LUS impresa sociale», un contributo per la realizzazione di un progetto di promozione e realizzazione di un «giornale» all'interno del Carcere di alta sicurezza di Tolmezzo in collaborazione con il Garante per le persone private della libertà personale della Regione Friuli-Venezia Giulia e con la direzione della Casa circondariale di Tolmezzo, mediante il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.

54. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

55. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

56. Per le finalità previste dal comma 53 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 71.

57. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 15/2014 — in materia di protezione sociale), e per favorire lo sviluppo di collaborazioni internazionali in progetti di ricerca, sviluppo e innovazione negli ambiti della Strategia di specializzazione intelligente regionale, l'amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alle attività del programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma («Programma AAL») adottato con decisione n. 554/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla



partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri.

58. Per le finalità previste dal comma 57 la Regione concorre in qualità di National funding body (NFB) al cofinanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per l'invecchiamento attivo e in buona salute, orientati al mercato, selezionati sulla base di programmi di lavoro annuali coerenti alle sfide e priorità di una strategia, adottata e pubblicata dall'Associazione AAL nell'ambito del programma AAL. I programmi annuali individuano le forme di finanziamento e i temi degli inviti a presentare proposte progettuali.

59. I requisiti dei soggetti regionali per l'accesso ai finanziamenti, i criteri e le modalità di concessione e liquidazione dei finanziamenti regionali sono disciplinati con regolamento, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

60. Per la partecipazione al programma, l'amministrazione regionale è autorizzata a diventare membro dell'Ambient Assisted Living IVZW, International non-profit Association of Bruxelles (AALA) e a sottoscrivere le quote annuali.

61. Per le finalità previste dal comma 57 è istituito il Fondo regionale per il finanziamento dei progetti nell'ambito del programma AAL.

62. Per le finalità previste dal comma 57 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 71.

63. Per le finalità previste dal comma 60 è destinata la spesa complessiva di 15.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 71.

64. Dopo il comma 38 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è aggiunto il seguente:

«38-bis. Le spese sono ammissibili con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno di riferimento.»

65. Per l'anno 2016 le spese di cui al comma 36 dell'art. 5 della legge regionale n. 34/2015 sono ammissibili con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

66. Al fine di diffondere e promuovere l'esperienza di partecipazione democratica dei bambini e degli adolescenti anche attraverso il ricordo della figura di Giulio Regeni, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 15.000 euro al CRELP (Coordinamento regionale enti locali per la pace e i diritti umani) per l'organizzazione di una giornata di formazione e confronto sui temi della pace, dell'ambiente, della

cittadinanza attiva, dell'istruzione e del rispetto, a cui parteciperanno tutti i Consigli comunali dei ragazzi del Friuli-Venezia Giulia.

67. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma dell'iniziativa e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

68. Per le finalità previste dal comma 66 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 71.

69. Dopo l'art. 4-bis della legge regionale 1° giugno 1987, n. 15 (Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli), è aggiunto il seguente:

«Art. 4-ter (Borse di studio in memoria di vittime della strage di Dacca). — 1. Per le finalità di cui all'art. 1, una borsa di studio, destinata all'abbattimento dei costi per gli studenti più meritevoli per l'acquisto del materiale didattico e dei libri di testo necessari alla frequenza dei corsi di studio presso l'istituto I.S.I.S. Arturo Malignani di Udine, è intitolata alla memoria di Cristian Rossi, già studente del medesimo Istituto e vittima della strage di Dacca.

2. Per le finalità di cui all'art. 1, una borsa di studio, destinata all'abbattimento dei costi per gli studenti più meritevoli per l'acquisto del materiale didattico e dei libri di testo necessari alla frequenza dei corsi di studio presso l'istituto I.S.I.S. Lino Zanussi di Pordenone, è intitolata alla memoria di Marco Tondat, già studente del medesimo Istituto e vittima della strage di Dacca.»


70. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 dell'art. 4-ter della legge regionale n. 15/1987, come inserito dal comma 69, è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 71.

71. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella H.

Art. 9.

Salute e politiche sociali

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti finalizzati alle misure alternative alla detenzione per persone con problemi di dipendenza patologica gestiti dai servizi delle dipendenze delle aziende per l'as-



sistenza sanitaria regionali e delle Aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di Udine. I finanziamenti sono ripartiti per il 30 per cento in quote uguali tra le aziende e per il 70 per cento sulla base dell'utenza in carico ai servizi per le dipendenze negli istituti penitenziari.

2. Per le finalità di natura sanitaria di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 12.

3. Per le finalità di natura sociale di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 12.

4. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 140.000 euro all'Azienda pubblica di servizi alla persona «Daniele Moro» di Morsano al Tagliamento per lavori urgenti di straordinaria manutenzione del corpo centrale.

5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 12.

7. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 15.000 euro alla Casa famiglia per anziani non vedenti «Villa Masieri» di Tricesimo per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento.

8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

9. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 12.

10. Alla legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 2 è inserito il seguente: «*1-bis.* Nei casi in cui il giudice tutelare, ai sensi dell'art. 379 del codice civile, disponga l'assegnazione di un'equa indennità all'amministratore di sostegno, l'amministrazione regionale, in presenza di una condizione economica incapiente dell'amministrato, provvede a contribuire al rimborso delle spese da questo sostenute per l'impegno profuso.»;

b) dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 6 è inserita la seguente:

«*b-bis)* i requisiti, i criteri e le modalità per l'attuazione dell'intervento di cui all'art. 2, comma 1 bis;».

11. Per le finalità previste dal comma 1-*bis* dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2010, come introdotto dal comma 10, lettera *a)*, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella I di cui al comma 12.

12. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella I.

Art. 10.

Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica

1. Al fine di consentire alle unioni territoriali intercomunali una corretta valutazione e programmazione delle priorità e degli interventi strategici per il triennio 2017-2019 nell'ambito del primo Piano dell'unione, in via eccezionale, la procedura di concertazione delle politiche di sviluppo del sistema integrato Regione-autonomie locali inizia entro febbraio 2017, per addivenire alla stipulazione dell'intesa per lo sviluppo 2017-2019 almeno trenta giorni prima dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio 2017 e per garantirne il recepimento dei contenuti nella medesima legge di assestamento. Per la concertazione la giunta regionale delibera le priorità di sviluppo sulle quali convergeranno le proposte di intervento inserite nei Piani delle unioni. Le priorità così definite costituiscono gli indirizzi per la destinazione delle risorse per investimento assegnate alle unioni nell'anno



2016 a valere sul fondo ordinario per gli investimenti di cui all'art. 14, comma 9, lettera *a*), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali).

2. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 18/2015 e a integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive spettanti per il triennio 2017-2019 a favore degli enti locali sono quantificate:

a) per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), come modificato e integrato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), dalla legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali n. 1/2006, n. 26/2014, n. 18/2007, n. 9/2009, n. 19/2013, n. 34/2015, n. 18/2015, n. 3/2016, n. 13/2015, n. 23/2007, n. 2/2016 e n. 27/2012), dalla legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 11/1988, n. 18/2005, n. 7/2008, n. 9/2009, n. 5/2012, n. 26/2014, n. 13/2015, n. 18/2015 e n. 10/2016), nonché dalle disposizioni del presente articolo;

b) per l'anno 2019 in 446.084.357,90 euro, come determinate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 18/2015.

3. L'assegnazione di cui al comma 2 è incrementata:

a) per ciascuno degli anni 2017 e 2018 dell'ulteriore quota di 2.814.652,35 euro;

b) per l'anno 2019 dell'ulteriore quota di 5 milioni di euro.

4. Le risorse di cui al comma 2, lettera *a*), e al comma 3, lettera *a*), sono attribuite, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 34/2015, come modificato dal presente articolo, e:

a) ai sensi di quanto disposto dai commi 50, lettere *b*) e *c*), 51, lettere *b*) e *c*), 65, 73, secondo periodo, 81, 83 e 88;

b) ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), come di seguito indicato:

1) 300.000 euro per le finalità previste dall'art. 16, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90;

2) 490.000 euro per le finalità previste dall'art. 56, commi 16, 17 e 18, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90;

3) 100.000 euro per le finalità previste dall'art. 29, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90.

5. Le risorse di cui al comma 2, lettera *b*), e al comma 3, lettera *b*), sono attribuite:

a) ai sensi di quanto disposto dai commi 13, 20, 24, 28, 32, 44, 49, 61, 64, 65, 73, primo periodo, 78, 81, 83 e 88;

b) per 300.000 euro per le finalità previste dall'art. 16 della legge regionale n. 18/2016, a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90;

c) per 490.000 euro per le finalità previste dall'art. 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale n. 18/2016 a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90;


d) per 100.000 euro per le finalità previste dall'art. 29 della legge regionale n. 18/2016 a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90;

e) per 1 milione di euro per le finalità previste dall'art. 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della regione, di agenzie regionali e di enti locali);

f) per 29.060.000 euro a favore del bilancio regionale per effetto del trasferimento di funzioni provinciali nell'anno 2016 in capo alla regione;

g) per 1.298.679,70 euro per le finalità di cui all'art. 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).

6. Al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è aggiunto, in fine, il seguente perio-



do: «, a eccezione delle funzioni in materia di edilizia scolastica di cui al punto 5 dell'allegato C e delle funzioni in materia di piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, di cui all'art. 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), richiamato al punto 7 della lettera c) dell'allegato C, che sono trasferite a decorrere dal 1° aprile 2017».

7. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2016 le parole «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile».

8. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quelle di cui all'art. 42 bis».

9. Dopo l'art. 42 della legge regionale n. 20/2016 è aggiunto il seguente:

«Art. 42-bis (Norme transitorie in materia di edilizia scolastica). — 1. Le province continuano a esercitare le funzioni di cui al punto 5 dell'allegato C della legge regionale n. 26/2014 e di cui all'art. 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, richiamato al punto 7 della lettera c) dell'allegato C della medesima legge regionale n. 26/2014, fino al loro trasferimento ai sensi dell'art. 32, comma 4, della medesima legge regionale.».

10. In attuazione della previsione di cui all'art. 38 della legge regionale n. 10/2016, come sostituito dall'art. 40 della legge regionale n. 20/2016, l'importo del fondo ordinario transitorio comunale di cui all'art. 45, comma 2, della legge regionale n. 18/2015, è rideterminato in 306.461.000 euro per l'anno 2017 e in 288.955.000 euro per l'anno 2018, fermi restando i criteri di riparto di cui all'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale n. 34/2015.

11. La quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale quantificata in 234.888.361,17 euro per l'anno 2017 dall'art. 7, comma 8, lettera b), della legge regionale n. 34/2015 è rideterminata in 191.229.361,17 euro, fermi restando i criteri di riparto previsti, tenuto conto degli importi relativi ai singoli comuni di cui all'art. 56-ter, comma 7, della legge regionale n. 26/2014, come sostituito dall'art. 28 della legge regionale n. 20/2016.

12. La quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale quantificata in 184.555.140,92 euro per l'anno 2018 dall'art. 7, comma 9, lettera b), della legge regionale n. 34/2015 è rideterminata in 123.390.140,92 euro, fermi restando i criteri di riparto previsti.

13. Il fondo ordinario transitorio comunale di cui all'art. 45, comma 2, della legge regionale n. 18/2015, pari a 288.955.000 euro, è assegnato per l'anno 2019:

a) per 14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 10, commi 20, 22 e 26, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), e dell'art. 10, commi 22 e 24, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015);

b) per 95.828.601,67 euro a titolo di quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario unitario di cui all'art. 10, comma 8, della legge

regionale n. 27/2014 e all'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 20/2015;

c) per 178.561.200 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale.

14. Il trasferimento di cui al comma 13 comprende anche la quota per gli oneri del comparto unico del personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite, in forza dell'art. 41-ter della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), presso le aziende per i servizi sanitari, nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), e i comuni trasferiscono a detti soggetti quote adeguate di assegnazione.

15. Non beneficiano del riparto della quota di perequazione del fondo ordinario transitorio comunale per gli anni 2017-2019, totalmente o nella misura indicata dal regolamento regionale, i comuni che non trasmettono nei modi e nei tempi previsti dalla regione i dati in loro possesso necessari per la determinazione e la quantificazione della predetta quota.


16. Per la finalità prevista dal comma 13 è destinata la spesa complessiva di 288.955.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90.

17. A parziale modifica della disposizione di cui all'art. 7, comma 17, della legge regionale n. 34/2015, nonché in attuazione dell'art. 32, comma 4, e dell'art. 35, commi 4-bis e 4-ter, della legge regionale n. 26/2014, nonché della previsione di cui all'art. 38 della legge regionale n. 10/2016, come sostituito dall'art. 40 della legge regionale n. 20/2016, l'importo del fondo ordinario transitorio per le unioni territoriali intercomunali, di cui all'art. 45, comma 4, della legge regionale n. 18/2015, è rideterminato in 64.215.600,83 euro per il 2017 e in 86.321.801,11 euro per il 2018.

18. Per l'anno 2017, il fondo ordinario transitorio per le unioni territoriali intercomunali di cui al comma 17 è assegnato:

a) per 6.756.000 euro a titolo di quota specifica, già prevista dall'art. 7, comma 17, della legge regionale n. 34/2015, come rideterminata dalle leggi regionali n. 3/2016 e n. 10/2016 e ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita alle unioni nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 7, comma 18, della legge regionale n. 34/2015;

b) per 8.012.000 euro a titolo di quota ordinaria per le funzioni comunali di cui all'art. 26 della legge regionale n. 26/2014 e ripartita per ciascuna Unione in misura corri-



spondente alla somma dei valori delle funzioni, calcolata ai sensi del comma 2, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 38 della legge regionale n. 10/2016, come sostituito dall'art. 40 della legge regionale n. 20/2016;

c) per 35.647.000 euro a titolo di quota comunale per servizi sociali di cui all'art. 26, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale n. 26/2014, ripartita in base all'importo determinato per ciascuna unione ai sensi dell'art. 56-ter, comma 8, della legge regionale n. 26/2014, come sostituito dall'art. 28 della legge regionale n. 20/2016; a tal fine la quantificazione degli importi relativi ai singoli comuni è data dal valore maggiore tra l'anno 2015 e le previsioni assestate del 2016;

d) per 13.800.600,83 euro a titolo di quota per le funzioni provinciali trasferite a decorrere dal 1° gennaio 2017, da ripartire a favore delle unioni in cui ha sede il comune più popoloso ai sensi dell'art. 35, comma 4-ter, della legge regionale n. 26/2014, sulla base delle risultanze dei piani di subentro, nonché tenuto conto della spesa storica.

19. Per l'anno 2018, il fondo ordinario transitorio per le unioni territoriali intercomunali di cui al comma 17 è assegnato:

a) per 6.756.000 euro a titolo di quota specifica, già prevista dall'art. 7, comma 17, della legge regionale n. 34/2015, come rideterminata dalle leggi regionali n. 3/2016 e n. 10/2016 e ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita alle unioni nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 7, comma 18, della legge regionale n. 34/2015;

b) per 25.518.000 euro a titolo di quota ordinaria per le funzioni comunali di cui all'art. 26 della legge regionale n. 26/2014 e ripartita per ciascuna unione in misura corrispondente alla somma dei valori delle funzioni, calcolata ai sensi del comma 2, lettere *a)* e *b)*, e del comma 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 10/2016, come sostituito dall'art. 40 della legge regionale n. 20/2016;

c) per 35.647.000 euro a titolo di quota comunale per servizi sociali di cui all'art. 26, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale n. 26/2014, ripartita in misura pari all'assegnazione attribuita alle unioni nell'anno 2017 ai sensi del comma 18, lettera *c)*;

d) per 18.400.801,11 euro a titolo di quota per le funzioni provinciali trasferite a decorrere dal 1° gennaio 2017, da ripartire a favore delle unioni sulla base delle risultanze degli accordi di cui all'art. 35, comma 4-bis, della legge regionale n. 26/2014.

20. Per l'anno 2019, il fondo ordinario transitorio per le unioni territoriali intercomunali pari a 88.351.730,11 euro, di cui all'art. 45, comma 4, della legge regionale n. 18/2015, è assegnato:

a) per 6.756.000 euro a titolo di quota specifica, già prevista dall'art. 7, comma 17, della legge regionale n. 34/2015, come rideterminata dalle leggi regionali n. 3/2016 e n. 10/2016 e ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita alle unioni nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 7, comma 18, della legge regionale n. 34/2015;

b) per 25.518.000 euro a titolo di quota ordinaria per le funzioni comunali di cui all'art. 26 della legge regionale n. 26/2014 e ripartita per ciascuna unione in misura proporzionale all'assegnazione di cui al comma 19, lettera *b)*;

c) per 35.647.000 euro a titolo di quota comunale per servizi sociali di cui all'art. 26, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale n. 26/2014, ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita alle unioni nell'anno 2017 ai sensi del comma 18, lettera *c)*;

d) per 20.430.730,11 euro a titolo di quota per le funzioni provinciali trasferite a decorrere dal 1° gennaio 2017, ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita alle Unioni nell'anno 2018 ai sensi del comma 19, lettera *d)*.

21. Per le finalità previste ai commi 18, 19 e 20 la spesa complessiva di 238.889.132,05 euro è:

a) rideterminata in 150.537.401,94 euro per il biennio 2017-2018, suddivisa in 64.215.600,83 euro per l'anno 2017 e in 86.321.801,11 euro per l'anno 2018, a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90;

b) destinata in 88.351.730,11 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90.

22. In relazione alle funzioni provinciali trasferite alla regione e a quelle trasferite ai comuni ai sensi della legge regionale n. 26/2014, per l'esercizio in forma associata mediante le unioni e da parte dei comuni che non vi partecipano l'importo del fondo ordinario transitorio per le province di cui all'art. 47 della legge regionale n. 18/2015 è rideterminato in 9.702.622,11 euro per l'anno 2017 e in 5.689.234,24 euro per l'anno 2018.


23. Le risorse relative ai trasferimenti di cui ai commi 13, 18, 19 e 20 se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno con le modalità di cui all'art. 17 della legge regionale n. 18/2015 e di cui all'art. 10, comma 37, della legge regionale n. 27/2014, sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti alla regione.

24. Il fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra comuni di cui all'art. 14, commi da 4 a 7, della legge regionale n. 18/2015, ammonta a 1 milione di euro per l'anno 2019.

25. Gli enti interessati a ciascun percorso presentano domanda tramite il comune più popoloso entro il 30 aprile 2019, specificando le proposte di utilizzo delle risorse regionali in conformità alle previsioni dell'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 18/2015.

26. L'assegnazione è concessa ed erogata entro trenta giorni dalla deliberazione del riparto da parte della giunta regionale ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge regionale n. 18/2015.

27. Per la finalità prevista dal comma 24 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territo-



riali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90.

28. Il fondo di accompagnamento dei comuni risultanti da fusione di cui all'art. 8, comma 9, della legge regionale n. 26/2014 e all'art. 14, comma 8, della legge regionale n. 18/2015, ammonta a 3 milioni di euro per l'anno 2019, ed è assegnato d'ufficio e in unica soluzione entro il 30 aprile 2019.

29. Per la finalità prevista dal comma 28 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90.

30. L'importo del fondo per l'incentivazione della gestione delle funzioni comunali da parte delle unioni territoriali intercomunali di cui all'art. 46 della legge regionale n. 18/2015 per l'anno 2017 è rideterminato in 2.214.652,35 euro.

31. L'importo del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui all'art. 14, comma 11, della legge regionale n. 18/2015 è rideterminato in 3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3 milioni di euro per l'anno 2018.

32. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui all'art. 14, comma 11, della legge regionale n. 18/2015, ammonta a 3 milioni di euro per l'anno 2019.

33. Per l'anno 2017 il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie è destinato:

a) per 2.500.000 euro per la valorizzazione di buone pratiche dei comuni e delle unioni territoriali intercomunali;

b) per 500.000 euro per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 32, comma 2, della legge regionale n. 18/2015.

34. La quota di cui al comma 33, lettera *a)*, è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei comuni e delle unioni territoriali intercomunali.

35. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.

36. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 33, lettera *a)*, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile 2017, e contiene:

a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;

b) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse all'estinzione anticipata del debito, comprovate da una simulazione di chiusura anticipata del mutuo fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;

c) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;

d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di estinzione anticipata attivate dalla data del 1° gennaio 2017 o che l'ente intende adottare entro l'anno 2017.

37. Il contributo di cui al comma 33, lettera *a)*, è concesso entro il 31 maggio 2017. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

38. La quota dello stanziamento di cui al comma 33, lettera *a)*, non concessa entro il 31 maggio 2017, è concessa entro il 31 ottobre 2017 previa domanda, da presentare con le modalità previste al comma 36, entro il 30 settembre 2017. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

39. L'erogazione è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo 2018 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.

40. Per la quota di cui al comma 33, lettera *b)*, fino all'approvazione delle deliberazioni della giunta regionale di cui all'art. 32, comma 3, e all'art. 4 della legge regionale n. 18/2015, continua a trovare applicazione quanto deliberato dalla giunta regionale in attuazione dell'art. 14, commi da 17 a 20, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).

41. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso e per il riparto e la gestione del fondo di cui al comma 33 in relazione alle risorse stanziare per gli anni 2018 e 2019.

42. Per la finalità prevista dal comma 32 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90.

43. L'importo del fondo accadimenti di natura straordinaria previsto dall'art. 14, comma 12, della legge regionale n. 18/2015, è rideterminato in 2.325.000 euro per l'anno 2017 e in 2.325.000 euro per l'anno 2018.

44. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai comuni e alle unioni territoriali intercomunali un fondo di 2.325.000 euro per l'anno 2019 per il concorso agli oneri correnti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse o nel trimestre dell'anno precedente, non finanziabili con le normali risorse di bilancio e per i quali è necessario intervenire senza ritardo, come previsto dall'art. 14, comma 12, della legge regionale n. 18/2015.

45. L'assegnazione spettante a ciascun beneficiario non può essere superiore a 100.000 euro.



46. Con regolamento regionale sono definiti le modalità di presentazione della domanda, i criteri di riparto del fondo e le modalità di concessione ed erogazione.

47. I beneficiari rendicontano l'assegnazione ricevuta, a pena di revoca dell'intero finanziamento regionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione dell'assegnazione.

48. Per la finalità prevista dal comma 44 è destinata la spesa di 2.325.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90.

49. Per l'anno 2019 il fondo ordinario per gli investimenti pari a complessivi 27.817.890,09 euro è destinato:

a) per la quota di 10.490.215,80 euro a favore dei comuni;

b) per la quota di 14.327.674,29 euro a favore delle unioni territoriali intercomunali;

c) per la quota di 3 milioni di euro a favore delle unioni territoriali intercomunali, in misura proporzionale alla superficie degli immobili destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.

50. Per l'anno 2018 il fondo ordinario per gli investimenti pari a complessivi 15.237.458,50 euro è destinato:

a) per la quota di 4.200.000 euro a favore dei comuni;

b) per la quota di 8.037.458,50 euro a favore delle unioni territoriali intercomunali;

c) per la quota di 3 milioni di euro a favore delle unioni territoriali intercomunali, in misura proporzionale alla superficie degli immobili destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.

51. Per l'anno 2017 il fondo ordinario per gli investimenti è destinato:

a) per la quota di 2.500.000 euro a favore dei comuni;

b) per la quota di 6.227.458,50 euro a favore delle unioni territoriali intercomunali;

c) per la quota di 3 milioni di euro a favore delle unioni territoriali intercomunali, in misura proporzionale alla superficie degli immobili destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.

52. La quota di cui al comma 51, lettera a), è ripartita con i criteri di seguito indicati:

a) per il 20 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascun comune rispetto alla superficie totale della regione, sulla base dei dati ISTAT;

b) per il 10 per cento in misura proporzionale alla superficie montana di ciascun comune rispetto al totale della superficie montana della regione, secondo i dati forniti dall'UNCCEM;

c) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascun comune rispetto alla popolazione complessiva della regione, sulla base dei dati ISTAT;

d) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione di età minore o uguale a quattordici anni di

ciascun comune rispetto alla popolazione complessiva della regione compresa in questa fascia di età, sulla base dei dati ISTAT;

e) per il 20 per cento in misura proporzionale alla viabilità di proprietà di ciascun comune.

53. La quota di cui al comma 51, lettera b), è ripartita con i criteri di seguito indicati:

a) per il 20 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascuna unione territoriale intercomunale rispetto alla superficie totale della regione, sulla base dei dati ISTAT;

b) per il 10 per cento in misura proporzionale alla superficie montana di ciascuna unione territoriale intercomunale rispetto al totale della superficie montana della regione, secondo i dati forniti dall'UNCCEM;

c) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascuna unione territoriale intercomunale rispetto alla popolazione complessiva della regione, sulla base dei dati ISTAT;

d) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione di età minore o uguale a quattordici anni di ciascuna unione territoriale intercomunale rispetto alla popolazione complessiva della regione compresa in questa fascia di età, sulla base dei dati ISTAT;

e) per il 15 per cento in misura proporzionale alla viabilità di proprietà di ciascun comune;


f) per il 5 per cento in misura proporzionale alla superficie degli immobili destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.

54. Le risorse di cui al comma 51 sono concesse ed erogate d'ufficio in unica soluzione entro il 31 agosto 2017. Entro trenta mesi dall'erogazione il beneficiario presenta alla regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.

55. Il fondo di cui al comma 49 e al comma 50 è ripartito secondo criteri definiti con regolamento tenuto conto degli indicatori di cui all'art. 14, comma 9, lettera a), della legge regionale n. 18/2015.

56. Per la finalità prevista dal comma 49 è destinata la spesa di 27.817.890,09 euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90.

57. Nelle more dell'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in merito agli effetti finanziari della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016 e in attesa di operare il recupero della quota di cui all'art. 7, comma 71, lettera b), della legge regionale n. 34/2015, subordinato agli esiti delle trattative tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), la regione assicura ai comuni ricadenti nel proprio territorio il recupero del minor gettito IMU per l'anno 2016.



58. Per le finalità previste dal comma 57 è destinata, per l'anno 2017, la spesa di 2.514.430,23 euro a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90.

59. Nelle more dell'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in merito agli effetti finanziari della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016, per l'anno 2017, la regione, secondo le modalità e le tempistiche fissate dalla giunta regionale con propria deliberazione, assicura, sulla base dei dati acquisiti dai comuni:

a) il recupero al bilancio statale dei gettiti dell'imposta municipale propria dovuti dai comuni ricadenti nel proprio territorio;

b) il recupero del minor gettito IMU spettante ai comuni ricadenti nel proprio territorio.

60. Dopo la definizione dell'intesa di cui al comma 59, con la legge regionale di assestamento del bilancio sono definite le operazioni degli eventuali conguagli tra la regione e i singoli comuni.

61. Nelle more dell'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in merito agli effetti finanziari della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016, è costituito un fondo straordinario per la regolazione dei rapporti finanziari IMU pari a complessivi 2.814.652,35 euro, di cui 314.652,35 euro per l'anno 2018 e 2.500.000 euro per l'anno 2019.

62. Per la finalità prevista dal comma 61 è destinata la spesa complessiva di 2.814.652,35 euro, suddivisa in ragione di 314.652,35 euro per l'anno 2018 e di 2.500.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90.

63. Il fondo straordinario per la regolazione dei rapporti in esito al trasferimento delle funzioni provinciali alla regione e ai comuni costituiti in unioni territoriali intercomunali, è rideterminato in 10.007.886,84 euro per l'anno 2017 e in 13.524.079,78 euro per l'anno 2018.

64. Al fine di accantonare le risorse necessarie al trasferimento delle funzioni delle province, previsto nell'art. 32 della legge regionale n. 26/2014, alla regione e ai comuni costituiti in unione territoriale intercomunale con le modalità di cui al medesimo art. 32, comma 4, è costituito per l'anno 2019 un fondo straordinario di 17.183.385,02 euro, destinato a finanziare le medesime funzioni in capo all'amministrazione regionale e alle unioni territoriali intercomunali.

65. La regione assegna un fondo di 7.903.339,18 euro, relativo ai contributi precedentemente erogati dalle province, suddiviso in ragione delle seguenti destinazioni e dei seguenti importi:

a) settore cultura e beni culturali 1.878.210 euro;

b) settore turistico 1.040.063 euro;

c) settore sportivo e ricreativo 1.040.063 euro;

d) settore sociale 2.813.932,68 euro;

e) settore del volontariato 1.085.470,50 euro;

f) a favore del Consorzio per la scuola mosaicisti del Friuli 45.600 euro.

66. Per le finalità previste dal comma 65, lettera a), è destinata la spesa di 1.878.210 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90.

67. Per le finalità previste dal comma 65, lettera b), è destinata la spesa di 1.040.063 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 7 (Turismo) - programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90.

68. Per le finalità previste dal comma 65, lettera c), è destinata la spesa di 1.040.063 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90.


69. Per le finalità previste dal comma 65, lettera d), è destinata la spesa di 2.813.932,68 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)

-Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90.

70. Per le finalità previste dal comma 65, lettera e), è destinata la spesa di 1.085.470,50 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90.

71. Per le finalità previste dal comma 65, lettera f), è destinata la spesa di 45.600 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - programma n. 2 (Formazione professionale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90.

72. Per la finalità prevista dal comma 64 è destinata per l'anno 2019 la spesa di 17.183.385,02 euro a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territo-



riali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90.

73. Per le gestioni commissariali delle province è assegnato un fondo di 7.213.005,35 euro per l'anno 2017, di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2.500.000 euro per l'anno 2019. La quota di 110.000 euro per l'anno 2017 è assegnata alla Provincia di Gorizia per la copertura degli oneri dell'ultima annualità dei prestiti contratti ai sensi dell'art. 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

74. I fondi di cui ai commi 22 e 73 sono assegnati alle province tenuto conto dei dati forniti dalle province medesime in relazione alle attività ancora in essere al 1° gennaio 2017.

75. Per la finalità prevista dal comma 73 è destinata la spesa complessiva di 11.713.005,35 euro, suddivisa in ragione di 7.213.005,35 euro per l'anno 2017, di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2.500.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90.

76. Al fine di assicurare l'ottimizzazione delle risorse nonché la copertura delle spese di funzionamento delle province, con atti amministrativi di variazione al bilancio finanziario gestionale, sono disposte le necessarie variazioni compensative tra il fondo costituito ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge regionale n. 18/2015, il fondo costituito ai sensi dell'art. 7, comma 29, della legge regionale n. 34/2015 e il fondo costituito ai sensi del comma 73.

77. In relazione alla legge regionale n. 20/2016, al processo di soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e al subentro nella gestione delle funzioni dalle stesse esercitate da parte di altri soggetti, le province, fino alla loro definitiva ed effettiva cessazione, possono operare lo svincolo dei trasferimenti regionali correnti e in conto capitale già attribuiti ai predetti enti e affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato, previo assenso dell'amministrazione regionale. Le quote dell'avanzo di amministrazione così svincolate, unitamente alle altre quote dell'avanzo di amministrazione sono utilizzate al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente dei bilanci.

78. Per la realizzazione di interventi da parte degli enti locali della regione in relazione al programma regionale in materia di sicurezza è destinata la quota complessiva di 6.492.985,77 euro per il triennio 2017-2019, suddivisa in ragione di 1.488.041,77 euro per l'anno 2017, di 2.502.472 euro per l'anno 2018 e di 2.502.472 euro per l'anno 2019.

79. Per la finalità prevista dal comma 78 è destinata la spesa complessiva di 6.492.985,77 euro, suddivisa in ragione di 1.488.041,77 euro per l'anno 2017, di 2.502.472 euro per l'anno 2018 e di 2.502.472 euro per l'anno 2019,

a valere sulla missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - titolo n. 1 (Spese correnti) e titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla tabella J di cui al comma 90.

80. A seguito del trasferimento delle funzioni in materia di ambiente dalle province alla regione, i Comuni del Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, versano alla regione il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), nella misura già determinata dalle province, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).


81. Per gli anni dal 2017 al 2022 è assegnato l'importo complessivo di 11.843.170,80 euro di cui 1.973.861,80 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 a favore dei comuni, sulla base dei riparti e dei conseguenti impegni pluriennali assunti dalle province in relazione alla quota a favore dei comuni, per il finanziamento di interventi di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del patrimonio edilizio scolastico di cui all'art. 1, comma 28, della legge regionale n. 30/2007.

82. Per le finalità previste dal comma 81 è destinata la spesa di 11.843.170,80 euro, suddivisa in ragione di 1.973.861,80 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90.

83. Per gli anni dal 2017 al 2021 è assegnato l'importo complessivo di 740.000 euro, di cui 148.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 a favore dei comuni, sulla base dei riparti e dei conseguenti impegni pluriennali assunti dalla Provincia di Udine in relazione alla quota a favore dei comuni, per il finanziamento di interventi di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del patrimonio edilizio scolastico di cui all'art. 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali).

84. Per le finalità previste dal comma 83 è destinata la spesa di 740.000 euro, suddivisa in ragione di 148.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90.

85. Le risorse di cui al comma 83 sono attribuite per l'esercizio di funzioni proprie dei comuni.



86. In sede di prima applicazione, in relazione all'art. 1, comma 534, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), il gettito dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli incassato dalla regione è destinato a favore della regione stessa, delle province, dei comuni e delle unioni territoriali intercomunali, in relazione al processo di subentro delle province stesse.

87. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 86 sono accertate e riscosse con riferimento al titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 10101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90.

88. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per le attività dell'assemblea di comunità linguistica friulana di cui all'art. 21 della legge regionale n. 26/2014, anche tramite trasferimenti all'ARLeF.

89. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 225.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella J di cui al comma 90.

90. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella J.

Art. 11.

Funzionamento della regione

1. La gestione fuori bilancio del fondo sociale a favore dei dipendenti regionali di cui all'art. 152 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), è soppressa.

2. Le risorse finanziarie derivanti dalla soppressione della gestione fuori bilancio di cui al comma 1 affluiscono al bilancio regionale e sono accertate e riscosse al titolo n. 1 (Trasferimenti correnti) - tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Il comitato di gestione e il collegio dei revisori in carica alla data del 31 dicembre 2016 continuano a operare esclusivamente per gli adempimenti di chiusura della gestione fuori bilancio e sino, e non oltre, alla loro completa attuazione.

4. Alla legge regionale n. 53/1981 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 152 è sostituito dal seguente:

«Art. 152 (*Fondo sociale*). — 1. È istituito un fondo sociale a favore dei dipendenti regionali.

2. Il fondo sociale è finanziato con risorse stanziare annualmente con la legge di stabilità, nonché mediante i rientri delle somme impiegate per prestiti e mutui.»;

b) l'art. 153 è sostituito dal seguente:

«Art. 153 (*Prestazioni di natura sociale e assistenziale*). — 1. L'amministrazione regionale provvede a erogare le seguenti prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore dei dipendenti regionali in servizio:

- a) sussidi assistenziali;
- b) borse di studio;
- c) prestiti;
- d) mutui edilizi.

2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere erogate, in caso di morte del dipendente, anche a favore dei suoi familiari a carico.

3. I requisiti, i criteri e le modalità di concessione delle prestazioni di cui al comma 1 sono definiti dal comitato di gestione di cui all'art. 155 sulla base delle linee di indirizzo stabilite dalla giunta regionale.»;

c) l'art. 155 è sostituito dal seguente:

«Art. 155 (*Comitato di gestione del fondo sociale*). — 1. Il fondo sociale è gestito da un comitato di gestione costituito da sette componenti e nominato con decreto del presidente della regione; il comitato è composto dal direttore della struttura direzionale competente a erogare le prestazioni di cui all'art. 153, con funzioni di presidente, e da:

- a) tre dipendenti regionali designati dalla giunta regionale;
- b) tre rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze sindacali unitarie.

2. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 153 il comitato di gestione cura l'istruttoria delle domande presentate dai dipendenti redigendo i relativi elenchi dei potenziali beneficiari. I componenti del comitato di gestione di cui al comma 1, lettere a) e b), durano in carica tre anni. Qualora, nel corso del triennio, debba provvedersi alla sostituzione di componenti del comitato stesso, essa ha luogo per il periodo che ancora rimane al compimento del triennio.»;

d) al primo comma dell'art. 158-bis le parole «, a favore del Fondo sociale,» sono soppresse;


e) all'art. 158-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma le parole «del Fondo sociale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'amministrazione regionale»;

2) al numero 2) del primo comma le parole «compreso quello di equo indennizzo,» sono soppresse;

3) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«2. A copertura del mancato rientro delle somme concesse a seguito del verificarsi dei suddetti eventi, sono operate trattenute su ciascun prestito lordo concesso ai sensi dell'art. 153, comma 1, lettere c) e d), nella misura dell'1 per cento.».



5. In relazione al comma 1 gli articoli 154, 156, 157 e 158, della legge regionale n. 53/1981, sono abrogati. Sono altresì abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'art. 15 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);

b) l'art. 47 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);

c) l'art. 10 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale);

d) i commi 5 e 6 dell'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 (Norme urgenti in materia di personale);

e) il comma 14 dell'art. 7 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

f) i commi 15 e 16 dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).

6. Con riferimento all'anno 2017 le domande per la concessione delle prestazioni di cui all'art. 153, comma 1, della legge regionale n. 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), possono essere presentate solo successivamente alla data di adozione, da parte del comitato di gestione, della disciplina di cui al comma 3 del medesimo art. 153 della legge regionale n. 35/1981 secondo i requisiti, i criteri e le modalità ivi previsti. Alle domande presentate nel corso dell'anno 2016 e non ancora liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle domande presentate entro il 31 gennaio 2017, relative a spese dell'ultimo bimestre dell'anno 2016, si applica, relativamente ai requisiti, ai criteri e alle modalità di concessione delle prestazioni, la disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2016.

7. Per le finalità previste dall'art. 153, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 3.180.000 euro, suddivisa in ragione di 1.100.000 euro per l'anno 2017 e di 1.040.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla tabella K di cui all'art. 12, comma 21.

8. Per le finalità previste dall'art. 153, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 1.330.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per l'anno 2017 e di 440.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla tabella K di cui all'art. 12, comma 21.

9. Per le finalità previste dall'art. 153, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 1.740.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2017 e di 570.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla tabella K di cui all'art. 12, comma 21.

10. Per le finalità previste dall'art. 153, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 2.190.000 euro, suddivisa in ragione di 750.000 euro per l'anno 2017 e di 720.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla tabella K di cui all'art. 12, comma 21.


11. Ai fini della liquidazione degli incentivi di cui all'art. 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), per gli incarichi concernenti la realizzazione di opere pubbliche e gli atti di pianificazione, comunque denominati, affidati ai dipendenti regionali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, gli stessi sono ripartiti secondo la disciplina del decreto del presidente della regione 13 gennaio 2005, n. 9 (Regolamento per la disciplina degli incentivi per la progettazione e realizzazione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14), nella misura delle aliquote previste dalla legge *pro tempore* vigente. Per le liquidazioni già commutate in entrata, la Direzione generale provvede alle riduzioni di legge, alla quantificazione degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e al pagamento a favore del personale degli importi dovuti. Gli importi impegnati e non erogati ai sensi del presente comma costituiscono economie.

12. Ai fini della liquidazione degli incentivi di cui all'art. 11 della legge regionale n. 14/2002 per gli incarichi concernenti la progettazione e la realizzazione di opere e lavori pubblici affidati ai dipendenti regionali dall'1° gennaio 2015 sino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice degli appalti), gli stessi sono ripartiti secondo la disciplina del decreto del presidente della regione 9/2005 nella misura delle aliquote previste dalla legge *pro tempore* vigente, in quanto compatibile, fatto salvo l'accantonamento del 20 per cento previsto dall'art. 11, comma 9, della legge regionale n. 14/2002 per il fondo ai fini di innovazione, il quale per gli esercizi conclusi costituisce economia.

Art. 12.

Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. La regione è autorizzata a stipulare convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, statali e locali, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sui beni del demanio marittimo.



2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2017, 15.000 euro per l'anno 2018 e 15.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella K di cui al comma 21.

3. Al fine di dare attuazione al protocollo d'intesa sottoscritto il 14 gennaio 2016 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Veneto e la Regione Friuli-Venezia Giulia, l'amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere tutti gli atti necessari alla costituzione di una nuova società, interamente partecipata e controllata da amministrazioni territoriali e locali e/o da altri soggetti partecipati integralmente dallo Stato direttamente o indirettamente, nonché a partecipare alle spese per la sua costituzione nei limiti della partecipazione al capitale sociale della società, anche attraverso l'utilizzo delle partecipazioni detenute in Società per azioni autovie venete (SAAV) Spa da proprie società controllate.

4. Per le finalità previste dal comma 3, relativamente alle spese di sottoscrizione delle quote del capitale sociale della costituenda società, è destinata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella K di cui al comma 21.

5. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane), sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. In caso di contestazioni tra enti pubblici territoriali o non territoriali, da una parte, e una comunione familiare riconosciuta, dall'altra, circa la titolarità dei diritti di cui all'art. 2, la regione, anche su istanza di una sola delle parti interessate, promuove un accordo di natura transattiva con la finalità di garantire la tutela ambientale delle terre, preservare la loro natura agro-silvo-pastorale, promuoverne lo sviluppo e impedirne l'alienazione, la divisione e l'usucapibilità.

2-ter. L'accordo raggiunto tra le parti è approvato, previo parere del commissario per la liquidazione degli usi civici, con decreto del presidente della regione e può costituire titolo per la trascrizione, l'iscrizione e/o l'annotazione nei registri immobiliari o nei libri fondiari.

2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis la regione sostiene le spese relative alla trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari o nei libri fondiari dell'accordo.».

6. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 2-quater, della legge regionale n. 3/1996, come aggiunto dal comma 5, è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti)

dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella K di cui al comma 21.

7. All'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13 dopo le parole «della stessa,» sono inserite le seguenti: «condizione necessaria per la realizzazione di solide alleanze industriali»;

b) al comma 13 le parole «attraverso la realizzazione di una solida alleanza industriale con altro soggetto bancario orientato a strategie aziendali» sono soppresse;

c) al comma 15 prima delle parole «all'operazione di cartolarizzazione» è inserita la seguente: «eventualmente»;

d) al comma 15 dopo le parole «non ecceda» sono inserite le seguenti: «l'importo complessivo di 38.500.000 euro»;

e) al comma 15 le parole «, rispettivamente, gli importi di 17.596.800 euro e di 14.352.390 euro» sono soppresse.

8. Per le finalità previste dall'art. 10, comma 15, della legge regionale n. 14/2016, come modificato dal comma 7, lettere c, d) ed e), è destinata la spesa di 38.500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella K di cui al comma 21.

9. È rimesso il debito avente a oggetto la restituzione del capitale anticipato ai sensi dell'art. 14, comma 50, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici):


a) al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia (FRIE) nella misura di 15 milioni di euro, da riferire alle somme da rimborsare nell'esercizio 2018;

b) al Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo nella misura di 11.546.185,67 euro, da riferire alle somme da rimborsare nell'esercizio 2018.

10. L'amministrazione regionale individua i provvedimenti di concessione delle anticipazioni di cui art. 14, comma 50, della legge regionale n. 11/2009, cui riferire la remissione e determina, per ciascun Fondo beneficiario, il debito residuo da rimborsare.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9, pari a complessivi 26.546.185,67 euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle seguenti missioni, programmi e titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 come di seguito indicato:

a) missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 15 milioni di euro per l'anno 2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella K di cui al comma 21;



b) missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 11.546.185,67 euro per l'anno 2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella K di cui al comma 21.

12. La disposizione di cui al comma 9 ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.

13. In deroga a quanto previsto dall'art. 35, comma 4, lettera *b)*, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), la regione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, subentra nei contratti di mutuo in quelli aventi a oggetto strumenti finanziari derivati e in quelli relativi all'emissione di prestiti obbligazionari delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste relativi a funzioni trasferite a enti diversi dalla regione stessa e a immobili istituzionali delle predette province.

14. In riferimento alle suddette province il commissario liquidatore provvede a individuare e comunicare all'amministrazione regionale i contratti di mutuo, quelli aventi a oggetto strumenti finanziari derivati e quelli relativi all'emissione di prestiti obbligazionari distinguendo quelli riguardanti le funzioni trasferite alla regione e agli altri enti, nonché quelli riferiti agli immobili costituenti sedi istituzionali delle province stesse. Successivamente la giunta con propria deliberazione, preso atto dei contratti indicati dal commissario, dispone il subentro della regione nella titolarità dei rapporti.

15. Concluse le procedure di subentro di cui al comma 14 l'onere del pagamento dei mutui degli strumenti finanziari derivati e dei prestiti obbligazionari contratti precedentemente dalle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste è posto a carico del bilancio regionale.

16. Conseguentemente i contributi pluriennali a favore delle suddette province, anche parzialmente connessi ai mutui, agli strumenti finanziari derivati e prestiti obbligazionari di cui al comma 13 o alle opere per i quali sono stati stipulati, sono soppressi.

17. Per la finalità prevista dal comma 16 il commissario liquidatore individua i contributi pluriennali ivi indicati dandone comunicazione al ragioniere generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il quale con proprio atto, verificata la corrispondenza con le registrazioni contabili di bilancio, trasmette l'elenco dei suddetti contributi ai servizi regionali cui compete la gestione del rapporto contributivo i quali, entro quindici giorni dal ricevimento del predetto atto, provvedono alla conferma di quanto legittimamente erogato e al disimpegno delle partite contabili connesse ai contributi soppressi.

18. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede come di seguito indicato:

a) relativamente al rimborso degli interessi è destinata la spesa complessiva di 9.900.000 euro suddivisa in ragione di 3.500.000 euro per l'anno 2017, di 3.300.000 euro per l'anno 2018 e di 3.100.000 euro per l'anno 2019

a valere sulla missione n. 50 (Debito pubblico) - programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella K di cui al comma 21; relativamente alle annualità previste dal 2020 al 2040 si provvede a valere sulle corrispondenti missione e programma dei bilanci per gli anni futuri;

b) relativamente al rimborso del capitale è destinata la spesa complessiva di 18.700.000 euro suddivisa in ragione di 6.500.000 euro per l'anno 2017, di 6.200.000 euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla missione n. 50 (Debito pubblico) - programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - titolo n. 4 (Rimborso prestiti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella K di cui al comma 21; relativamente alle annualità previste dal 2020 al 2040 si provvede a valere sulle corrispondenti missione e programma dei bilanci per gli anni futuri.


19. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 14, della presente legge, e per le finalità previste dall'art. 2, comma 27 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono autorizzate le seguenti riclassificazioni:

a) l'impegno n. 2013/760/5698/0/1, per l'importo complessivo di 126.000 euro suddivisi in ragione di 9.000 euro annui dal 2018 al 2031, riferito alla missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - programma n. 2 (Giovani) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) è imputato alla missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) l'impegno n. 2012/620/5168/0/1, per l'importo complessivo di 53.036 euro, suddivisi in ragione di 3.119,76 euro dal 2016 al 2031 e di 3.119,84 euro nel 2032, riferito alla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) è imputato alla missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

20. All'attuazione del comma 19, lettere *a)* e *b)*, provvede, con proprio decreto, il ragioniere generale della regione che dispone altresì, laddove necessario, la revoca dei decreti di liquidazione e dei ruoli di spesa fissa adottati a valere sugli impegni oggetto di riclassificazione.

21. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata tabella K.



Art. 13.

*Riconoscimento della legittimità
dei debiti fuori bilancio*

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla tabella N allegata alla presente legge.

2. Si intendono in ogni caso riconosciuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 decreto legislativo 118/2011 i debiti di cui alla tabella O allegata alla presente legge, per gli importi ivi indicati.

3. Per gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 è destinata la spesa di 3.333.054,07 euro per l'anno 2017 suddivisi nelle missioni, programmi e titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 come di seguito indicato e di 45.823,25 euro per ognuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulla corrispondente missione, programma e titolo dei bilanci per gli anni futuri:

a) missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 1 (Organi istituzionali) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 2.262,32 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla tabella K di cui all'art. 12;

b) missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 86.684,61 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla tabella K di cui all'art. 12;

c) missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 45.823,25 euro in riferimento all'esercizio 2024 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla tabella K di cui all'art. 12;

d) missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 45.823,25 euro in riferimento all'esercizio 2025 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla tabella K di cui all'art. 12;

e) missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 6 (Ufficio tecnico) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 3.098,06 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla tabella K di cui all'art. 12;

f) missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 643,70 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla tabella K di cui all'art. 12;

g) missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 11 (Altri servizi generali) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 184.411,25 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla tabella K di cui all'art. 12;

h) missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 38.027,40 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla tabella G di cui all'art. 7;

i) missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 2.700.000 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere per 1.500.000 euro sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla tabella E di cui all'art. 5 e per 1.200.000 euro sullo stanziamento all'uopo previsto sui medesimi missione - programma - titolo;

j) missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 1 (Difesa del suolo) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 404 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla tabella D di cui all'art. 4;

k) missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 1 (Difesa del suolo) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 406,87 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla tabella C di cui all'art. 3;

l) missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 1 (Difesa del suolo) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 329,91 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla tabella C di cui all'art. 3;

m) missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 427 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla tabella C di cui all'art. 3;

n) missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 4.880 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla tabella F di cui all'art. 6;

o) missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 117.120 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla tabella I di cui all'art. 9;

p) missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 3.502 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla tabella I di cui all'art. 9;



g) missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 170.000 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla tabella B di cui all'art. 2;

r) missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 9.826,68 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla tabella B di cui all'art. 2;

s) missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 1.445 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla tabella H di cui all'art. 8;

t) missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 3.536 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla tabella C di cui all'art. 3;

u) missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 2 (Caccia e pesca) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 6.047,27 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla tabella C di cui all'art. 3.

Art. 14.

Copertura finanziaria

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle da B a K, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle tabelle da B a K e dagli incrementi di entrata previsti dall'art. 1, comma 1, tabella A.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione e ha effetto dal 1° gennaio 2017.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 29 dicembre 2016

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

17R00069

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2016, n. 88.

Legge di stabilità per l'anno 2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 30 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 1° settembre 1988, n. 70 (Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);

Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);

Vista la legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);



Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali nn. 22/2015, 39/2000 e 68/2011);

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali, espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;

Considerato quanto segue:

1. È opportuno promuovere lo sviluppo competitivo di medio lungo periodo degli impianti produttivi mediante l'introduzione di un'agevolazione fiscale sull'addizionale regionale sul gas naturale usato come combustibile in favore dei grandi impianti di cogenerazione situati all'interno delle aree di crisi industriale complessa;

2. È necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi con i quali la Regione Toscana partecipa finanziariamente alla realizzazione del sistema tangenziale di Lucca;

3. Tenuto conto dell'importanza della messa in sicurezza sismica degli edifici, è necessario finanziare, per l'anno 2017, la parte del fondo istituito dall'art. 28 della legge regionale n. 77/2013, limitatamente agli interventi per la riqualificazione sismica;

4. L'invaso di Bilancino rappresenta una risorsa regionale strategica in quanto garantisce l'approvvigionamento idrico-potabile dell'area geografica di Firenze, Prato, Pistoia e di parte del Valdarno, la riduzione del rischio di esondazione del fiume Arno, il miglioramento della qualità delle acque del fiume Arno mediante l'integrazione delle portate estive dello stesso;

5. È necessario prevedere un concorso della Regione alle spese di investimento dell'invaso, per garantire il corretto grado di manutenzione delle strutture;

6. È necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi con i quali la Regione Toscana partecipa finanziariamente alla realizzazione della darsena Europa nel

porto di Livorno e agli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del porto di Piombino, attraverso il concorso al pagamento delle rate dei mutui contratti dai soggetti competenti all'attuazione degli interventi;

7. È necessario eliminare la previsione di una maggiorazione del 15 per cento per il rilascio della concessione in materia di demanio idrico di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 80/2015, vista la difficoltà tecnica di individuare lo spazio strettamente necessario al posizionamento dell'opera di presa e conseguentemente di applicare la maggiorazione suddetta. Tale previsione non comporta minori entrate in quanto la stima di entrata della legge regionale n. 80/2015 è basata sul dato storico dell'applicazione del canone da parte delle province, su cui non era applicata la maggiorazione;

8. Nel corso del 2016 è stato definito il modello di orto urbano ed avviata la sperimentazione. Risulta necessario spostare una parte di risorse di investimento (pari ad euro 310.000) del 2016 al 2017;

9. È opportuno rafforzare e supportare le capacità di analisi e di iniziativa della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa (CRPM), cui la Regione Toscana è associata, con un contributo straordinario per l'anno 2017, in coerenza con quanto previsto dallo statuto della CRPM;


10. È opportuno rafforzare finanziariamente la previsione dell'art. 21 della legge regionale n. 82/2015, in materia di assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie, in considerazione del positivo riscontro ottenuto e alla necessità di dare soddisfazione a tutte le domande pervenute;

11. A seguito dell'accordo di programma inerente alla piantumazione della piana fiorentina, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2016, n. 319, si prevede la riassegnazione delle risorse non impegnate nell'esercizio 2016;

12. È necessario rimodulare le risorse previste per attivare la realizzazione, nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, all'interno dell'area del Polo scientifico e tecnologico dell'Università degli studi di Firenze, di un nuovo edificio scolastico da adibire a sede unica del liceo scientifico «A.M. Enriques Agnoletti»;

13. È opportuno, in considerazione dell'omogeneità del contesto territoriale in cui coesistono soggetti titolari di concessioni per l'occupazione di demanio idrico con soggetti titolari di similari concessioni di demanio marittimo, spesso situate a distanza di poche decine di metri, un intervento normativo volto a perseguire l'obiettivo di un'armonizzazione degli impatti finanziari sui soggetti concessionari di aree appartenenti al demanio idrico con i soggetti occupanti aree afferenti al demanio marittimo, mediante l'omogeneizzazione dell'aliquota di imposta del 2017 e l'introduzione della facoltà di rateizzare in forma straordinaria gli anni 2016 e 2017;

14. È opportuno dirimere il contenzioso ancora in essere tra la Regione Toscana e i titolari di concessioni di demanio marittimo in ambito portuale e di assicurare, a favore delle casse regionali, il gettito delle somme dovute a titolo di imposta e di interessi moratori, senza applicazione di sanzioni;



15. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

*Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato.
Abrogazione dell'art. 3 della l.r. 70/1988*

1. L'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1988, n. 70 (Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali), è abrogato.

Art. 2.

*Norma finanziaria.
Modifiche all'art. 63-bis della l.r. 3/1994*

1. Al comma 2-ter dell'art. 63-bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), le parole: «e 2018» sono sostituite dalle parole: «e di euro 205.200,00 per l'anno 2018» e dopo le parole: «2016-2018» sono aggiunte le seguenti: «, annualità 2016 e 2017 e del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018».

Art. 3.

*Fondazione Scuola interregionale di polizia locale.
Modifiche all'art. 10-bis della l.r. 12/2006*

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 10-bis della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), sono aggiunte le parole: «Gli enti locali che usufruiscono delle attività formative per i propri dipendenti partecipano agli oneri secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, in misura comunque non superiore al 20 per cento.».

Art. 4.

*Indennità e rimborso spese.
Modifiche all'art. 10 della l.r. 40/2012*

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana), è sostituito dal seguente:

«3. Al presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni. Spetta altresì, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro per l'utilizzo del mezzo proprio.».

Art. 5.

Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile. Modifiche all'art. 8 della l.r. 77/2012

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° maggio 2017 e fino al 30 aprile 2027, ai consumi di gas naturale utilizzato dai grandi impianti di cogenerazione situati all'interno delle aree di crisi industriale complessa, per la componente relativa alla produzione di energia termica ad uso industriale da utilizzare nelle medesime aree, non si applica l'addizionale regionale sul gas naturale usato come combustibile, istituita dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 398/1990, nei limiti e con le modalità di cui al comma 2-ter.

2-ter. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato, l'agevolazione fiscale di cui al comma 2-bis trova applicazione relativamente a consumi fino a 392.400.000 metri cubi di gas annui e, comunque, per importo non superiore al valore di addizionale corrispondente pari a 550.000,00 euro annui. Oltre la soglia di valore sopra determinata si applicano le ordinarie aliquote dell'addizionale regionale sul gas naturale vigenti.

2-quater. La periodicità tributaria da assumere a riferimento per la verifica dei consumi di gas naturale è quella decorrente dal 1° maggio di ciascun anno fino al 30 aprile dell'anno successivo. Il consumo di gas inferiore al limite fissato dalla presente legge o comunque tale da aver determinato la mancata applicazione dell'addizionale regionale sul gas naturale usato come combustibile per importo inferiore ad euro 550.000,00, registrato in ciascuna singola periodicità tributaria di riferimento, non dà diritto a cumuli o compensazioni sulle periodicità tributarie successive.


2-quinquies. Il soggetto beneficiario dell'agevolazione di cui al presente articolo è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere da giugno 2018, alla competente struttura regionale, la documentazione fiscale attestante i consumi di gas naturale effettuati nella periodicità tributaria precedente, come individuata ai sensi del comma 2 quater.».

Art. 6.

*Disposizioni finanziarie.
Modifiche all'art. 10 della l.r. 77/2012*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n.77/2012 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2-bis, pari ad euro 550.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» del Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio di previsione 2017 - 2019.



1-ter. Alle minori entrate pari ad euro 550.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2020 al 2027 si fa fronte con legge di bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).».

Art. 7.

Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba. Modifiche all'art. 43 della l.r. 77/2012

1. Il comma 4 dell'art. 43 della legge regionale n. 77/2012 è sostituito dal seguente:

«4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 322 «Servizi di trasporto pubblico - Spese correnti» del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014-2016 per l'annualità 2015.».

2. Il comma 4-bis dell'art. 43 della legge regionale n. 77/2012 è sostituito dal seguente:

«4-bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, relativo agli anni 2016 e 2017, si fa fronte per euro 277.203,62 con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 04 «Altre modalità di trasporto», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 e per euro 72.796,38 con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 04 «Altre modalità di trasporto», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017.».

Art. 8.

Contributo straordinario per la gestione della Laguna di Orbetello. Modifiche all'art. 44 della l.r. 77/2012

1. Al comma 3 dell'art. 44 della legge regionale n. 77/2012 le parole: «e per l'anno 2017, nella misura massima di euro 1.000.000,00,» sono soppresse.

Art. 9.

Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'art. 45-bis della l.r. 77/2012

1. Al comma 2-bis dell'art. 45-bis della legge regionale n. 77/2012 le parole: «2.000.000,00 per l'anno 2017 e di euro 13.000.000,00 per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2.000.000,00 per l'anno 2018 e di euro 13.000.000,00 per l'anno 2019».

2. Il comma 3-bis dell'art. 45-bis della legge regionale n. 77/2012 è sostituito dal seguente:

«3-bis. All'onere di spesa di cui al comma 2-bis, pari a euro 2.000.000,00 per l'anno 2018 e euro 13.000.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018 e 2019.».

Art. 10.

Misure per il sostegno e la promozione di interventi per la messa in sicurezza sismica, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici nonché degli investimenti in energie rinnovabili. Modifiche all'art. 28 della l.r. 77/2013

1. Dopo il comma 9-bis dell'art. 28 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), è aggiunto il seguente:

«9-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 8 e limitatamente all'anno 2017, la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 500.000,00 al fondo di cui al comma 3, per le attività di cui al comma 2, lettere a) e b).».

2. Dopo il comma 9-ter dell'art. 28 della legge regionale n. 77/2013 è aggiunto il seguente:

«9-quater. All'onere di spesa di cui al comma 9-ter si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017.».

Art. 11.

Funzioni di gestione del demanio idrico relativo all'invaso di Bilancino. Abrogazione dell'art. 3 della l.r. 14/2014

1. L'art. 3 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti), è abrogato.

Art. 12.

Accordo sostitutivo del provvedimento di concessione al Comune di Barberino di Mugello e per la gestione dell'invaso di Bilancino. Modifiche all'art. 4 della l.r. 14/2014

1. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 14/2014 è aggiunta la seguente:

«g-bis) l'obbligo della Regione di concorrere alle spese di investimento per il mantenimento in efficienza delle strutture dell'invaso e delle aree adiacenti allo stesso, per un importo annuo di euro 100.000,00.».

Art. 13.

Norma finanziaria. Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 14/2014

1. L'art. 6 della legge regionale n. 14/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Norma finanziaria). — 1. Ai fini del concorso finanziario della Regione alle spese di cui all'art. 4, comma 3, lettera g bis), è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 annui per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 06 «Tutela e valorizzazione delle risorse idriche», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017 - 2019.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».



Art. 14.

*Interventi sul porto di Livorno.
Modifiche all'art. 34 della l.r. 86/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035», sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036».

2. Il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 86/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 03 «Trasporto per via d'acqua», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017-2019.».

3. Al comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 86/2014 le parole: «a decorrere dall'anno 2018 e fino al 2035», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2020 e fino al 2036».

Art. 15.

*Disposizioni transitorie.
Modifiche all'art. 29 della l.r. 1/2015*

1. Il comma 1-bis dell'art. 29 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), è abrogato.

Art. 16.

Trasferimento del personale con costituzione della relativa dotazione organica e organizzazione degli uffici regionali. Modifiche all'art. 8 della l.r. 22/2015

1. Al comma 6-bis dell'art. 8 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) le parole: «non oltre il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre la data del trasferimento dei beni immobili e della successione nei rapporti stabilita dalla legge di cui all'art. 10, comma 16».

2. Dopo il comma 6-ter dell'art. 8 della legge regionale n. 22/2015 è inserito il seguente:

«6-quater. Le modalità di rimborso degli oneri definite dalla deliberazione di cui al comma 6-ter, continuano ad applicarsi fino alla data del trasferimento dei beni immobili e della successione nei rapporti stabilita dalla legge di cui all'art. 10, comma 16.».

Art. 17.

*Norma finanziaria.
Modifiche all'art. 20 della l.r. 70/2015*

1. Alla fine del comma 6 dell'art. 20 della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali nn. 22/2015, 39/2000 e 68/2011), sono inserite le parole: «, e per l'anno 2017 la spesa massima di euro 500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017».

Art. 18.

*Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico.
Modifiche all'art. 6 della l.r. 80/2015*

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), è sostituito dal seguente:

«3. L'autorità amministrativa adotta un unico atto concessorio per occupazione di area del demanio idrico su cui insiste l'opera di presa.».

Art. 19.

Conguaglio della maggiorazione del canone per l'uso del demanio idrico. Inserimento dell'art. 6-bis nella l.r. 80/2015

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 80/2015 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Conguaglio della maggiorazione del canone per l'uso del demanio idrico). — 1. La disposizione di cui all'art. 6, comma 3, ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016.


2. Il corrispettivo relativo alla maggiorazione del 15 per cento, eventualmente pagato con riferimento al canone 2016 per il rilascio della concessione di derivazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, è compensato a conguaglio con il pagamento del canone per la concessione di derivazione relativo all'anno 2017.».

Art. 20.

*Centomila orti in Toscana.
Modifiche all'art. 1 della l.r. 82/2015*

1. Il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), è sostituito dal seguente:

«5. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 3, è autorizzata la spesa di euro 640.000,00 per l'anno 2016, di euro 1.310.000,00 per l'anno 2017 e di euro 1.000.000,00 per l'anno 2018.».



2. Il comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 82/2015 è sostituito dal seguente:

«6. All'onere di spesa di cui al comma 5, pari ad euro 640.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016 secondo la seguente articolazione per importo:

euro 540.000,00 Titolo 2 «Spese in conto capitale»;
euro 100.000,00 Titolo 1 «Spese correnti».”.

3. Dopo il comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 82/2015 è aggiunto il seguente:

«6-bis. All'onere di spesa di cui al comma 5, pari a euro 1.310.000,00 per l'anno 2017 ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017 e 2018, secondo la seguente articolazione per importi e per anno:

anno 2017

euro 1.210.000,00 Titolo 2 «Spese in conto capitale»;

euro 100.000,00 Titolo 1 «Spese correnti»;

anno 2018

euro 900.000,00 Titolo 2 «Spese in conto capitale»;

euro 100.000,00 Titolo 1 «Spese correnti».”.

Art. 21.

Contributo straordinario in favore della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa. Modifiche all'art. 8 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 82/2015 le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

2. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 82/2015 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri per il contributo di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 02 «Segreteria generale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016 e del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017.».

Art. 22.

Interventi per il rilancio economico e culturale della città di Pisa. Modifiche all'art. 18 della l.r. 82/2015

1. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 82/2015 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte come segue:

a) per euro 500.000,00 per l'anno 2016 nell'ambito della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e

interventi diversi nel settore culturale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016;

b) fino all'importo massimo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2018 e di euro 2.500.000,00 per l'anno 2019 nella misura dei rientri da fondi di garanzia e rotativi disponibili presso i soggetti gestori degli stessi.».

2. Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 82/2015 è sostituito dal seguente:

«4. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), si fa fronte come segue:

a) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2016 nell'ambito della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016;

b) fino all'importo massimo di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 nella misura dei rientri da fondi di garanzia e rotativi disponibili presso i soggetti gestori degli stessi.».

Art. 23.

Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all'art. 19 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 82/2015 le parole: «per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035», sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036».

2. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 82/2015 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 03 «Trasporto per via d'acqua», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017 - 2019.».

3. Al comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 82/2015 le parole: «a decorrere dall'anno 2019 e fino al 2035», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2020 e fino al 2036».

Art. 24.

Progettazione di interventi strategici definiti nel DEFR. Modifiche all'art. 20 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 82/2015 le parole: «euro 2.200.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.320.000,00».

2. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 82/2015 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere della spesa di cui al comma 1, lettera a), pari a euro 420.000,00, di cui euro 300.000,00 per il 2016 e euro 120.000,00 per il 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016, e del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017.».



Art. 25.

Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie. Modifiche all'art. 21 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 82/2015 la parola: «200.000,00» è sostituita dalla seguente: «340.000,00».

2. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 82/2015 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2016 e euro 140.000,00 per l'anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 05 «Interventi per le famiglie», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 e 2017.».

Art. 26.

Interventi per la piantumazione della piana fiorentina. Modifiche all'art. 24 della l.r. 82/2015

1. Il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 82/2015 è abrogato.

2. Il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 82/2015 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.260.000,00. Per l'importo di euro 38.500,00 per l'anno 2016 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Aspetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016 e per euro 410.000,00 per l'anno 2017, per euro 350.000,00 per l'anno 2018 e per euro 461.500,00 per l'anno 2019 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Aspetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017, 2018 e 2019.».

Art. 27.

Realizzazione di nuova sede del liceo scientifico A. M. Enriques Agnoletti. Modifiche all'art. 25 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 82/2015 la parola: «6.958.382,00» è sostituita dalla seguente: «9.850.000,00», e la parola: «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 82/2015 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 2.891.618,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2019.».

Art. 28.

Concorso finanziario per interventi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche all'art. 26-novies della l.r. 82/2015

1. Dopo il comma 5 dell'art. 26-novies della legge regionale n. 82/2015 è aggiunto il seguente:

«5-bis. L'intervento di cui al presente articolo è attuato nel rispetto della disciplina dei servizi di interesse economico generale (SIEG) e, in particolare, della decisione della Commissione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.».

Art. 29.

Proroga della garanzia fideiussoria in favore della Società Interporto Toscano A. Vespucci Spa. Modifiche all'art. 26-octiesdecies della l.r. 82/2015

1. Dopo il comma 2 dell'art. 26-octiesdecies della legge regionale n. 82/2015 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La proroga è concessa nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).».

Art. 30.

Norma finanziaria. Sostituzione dell'art. 31 della l.r. 82/2015

1. L'art. 31 della legge regionale n. 82/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (Norma finanziaria). — 1. Per l'attuazione del presente capo è autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, la spesa massima di euro 12.728.194,21 a titolo di concorso della Regione agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'art. 24, comma 1.


2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti delle missioni, programmi e titoli del bilancio di previsione 2016 - 2018 per il 2016 e del bilancio di previsione 2017 - 2019 per gli anni 2017 e 2018, secondo la seguente articolazione suddivisa per anno ed importo:

anno 2016:

euro 5.505.694,21 con gli stanziamenti della Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», Programma 01 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro», Titolo 1 «Spese correnti»;

euro 1.222.500,00 con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 10 «Risorse umane», Titolo 1 «Spese correnti»;

euro 6.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato», Titolo 1 «Spese correnti».



anno 2017:

euro 5.469.586,21 con gli stanziamenti della Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», Programma 01 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro», Titolo 1 «Spese correnti»;

euro 1.258.608,00 con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 10 «Risorse umane», Titolo 1 «Spese correnti»;

euro 6.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato», Titolo 1 «Spese correnti».

anno 2018:

euro 6.565.194,21 con gli stanziamenti della Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», Programma 01 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro», Titolo 1 «Spese correnti»;

euro 163.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 10 «Risorse umane», Titolo 1 «Spese correnti»;

euro 6.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 31.

Disposizioni in materia di rateizzazione straordinaria per il pagamento dei canoni di concessione 2016 e 2017. Inserimento dell'art. 1-bis nella l.r. 77/2016

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Disposizioni in materia di rateizzazione straordinaria per il pagamento dei canoni di concessione 2016 e 2017). — 1. I soggetti titolari di concessioni uso ormeggi per occupazioni di durata pari o inferiore a sei mesi possono rateizzare le somme dovute a titolo di:

a) canone per l'anno 2016, per l'occupazione delle aree del demanio idrico;

b) differenza tra il canone effettivamente dovuto per l'anno 2016, come formalizzato nell'atto di concessione e quanto versato a titolo di acconto, come determinato ai sensi dell'art. 1, comma 6;

c) canone per l'anno 2017, per l'occupazione delle aree del demanio idrico.

2. La rateizzazione delle somme indicate al comma 1, è concessa a condizione che il titolare della concessione sottoscriva una polizza fideiussoria per la durata di sei anni e di importo pari alla somma totale annuale dovuta.

3. La rateazione riguarda l'intero importo del canone, che viene diviso in cinque rate, le cui scadenze sono indicate nei seguenti piani rateali, recanti l'indicazione delle percentuali a titolo di maggiorazione per interessi, da applicare a ciascuna rata:

a) per i canoni indicati al comma 1, lettera a):

1. prima rata entro il 31 ottobre 2017 con interessi allo 0,20 per cento;

2. seconda rata entro il 31 ottobre 2018 con interessi allo 0,40 per cento;

3. terza rata entro il 31 ottobre 2019 con interessi allo 0,60 per cento;

4. quarta rata entro il 31 ottobre 2020 con interessi allo 0,80 per cento;

5. quinta rata entro il 31 ottobre 2021 con interessi allo 1,00 per cento.

b) per i canoni indicati al comma 1, lettera b):

1. prima rata entro il 31 ottobre 2017 con interessi allo 0,10 per cento;

2. seconda rata entro il 31 ottobre 2018 con interessi allo 0,40 per cento;

3. terza rata entro il 31 ottobre 2019 con interessi allo 0,60 per cento;

4. quarta rata entro il 31 ottobre 2020 con interessi allo 0,80 per cento;

5. quinta rata entro il 31 ottobre 2021 con interessi allo 1,00 per cento.

c) per i canoni indicati al comma 1, lettera c):

1. prima rata entro il 31 ottobre 2018 con interessi allo 0,20 per cento;

2. seconda rata entro il 31 ottobre 2019 con interessi allo 0,40 per cento;

3. terza rata entro il 31 ottobre 2020 con interessi allo 0,60 per cento;

4. quarta rata entro il 31 ottobre 2021 con interessi allo 0,80 per cento;


5. quinta rata entro il 31 ottobre 2022 con interessi allo 1,00 per cento.».

Art. 32.

Norma finanziaria relativa all'art. 1-bis. Inserimento dell'art. 1-ter nella l.r. 77/2016

1. Dopo l'art. 1-bis della legge regionale n. 77/2016 è inserito il seguente:

«Art. 1-ter (Norma finanziaria relativa all'art. 1-bis). — 1. Gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1-bis, sono stimati in minori entrate previste fino ad un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2017 e maggiori entrate fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2018, di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di euro 100.000,00 per l'anno 2022 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni» del Titolo 3 «Entrate extratributarie» del bilancio di previsione 2017-2019 e successivi.».



Art. 33.

Aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile

1. Per l'anno 2017 l'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile per i canoni relativi alle concessioni uso ormeggi per occupazioni di durata pari o inferiori a sei mesi è ridotta al 25 per cento.

Art. 34.

Norma finanziaria relativa all'art. 33

1. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 33, sono stimate in euro 130.000,00 per l'anno 2017 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» del Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017.

Art. 35.

Imposta regionale su concessioni di beni del demanio marittimo statale. Definizione liti pendenti

1. Al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo statale rilasciate dalle autorità portuali, i procedimenti giudiziari, pendenti alla data del 31 ottobre 2016, concernenti il pagamento in favore della Regione Toscana dell'imposta suddetta possono essere integralmente definiti, previa istanza alla Regione da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo pari alle somme dovute a titolo di imposta e di interessi moratori, senza applicazione di sanzioni;

b) rateizzato, fino a un massimo di cinque rate quadrimestrali, di un importo pari all'imposta, agli interessi moratori, agli interessi legali maturati dalla notifica dell'atto di accertamento fino alla data di decorrenza del piano di ammortamento correlato alla rateizzazione, oltre agli interessi legali del piano di ammortamento medesimo, senza applicazione di sanzioni.

2. I soggetti interessati presentano alla struttura regionale competente in materia di tributi istanza per aderire alla definizione delle liti pendenti, contenente la scelta tra le opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), entro il 31 gennaio 2017. Unitamente alla presentazione dell'istanza i soggetti interessati devono produrre idonea dichiarazione dei professionisti incaricati dell'assistenza legale, di espressa rinuncia da parte dei medesimi all'applicazione dell'obbligo solidale in materia di liquidazione degli onorari e delle spese dagli stessi sostenute relativamente al giudizio.

3. In caso di opzione per il versamento in unica soluzione, la definizione si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto, da effettuarsi entro il 31 marzo 2017. In caso di opzione per il versamento in forma rateizzata l'ultima rata ha scadenza 30 settembre 2018.

4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.

5. La rateazione non è concessa qualora l'importo complessivamente dovuto sia pari o inferiore ad euro 150,00 per le persone fisiche e ad euro 3.000,00 per le organizzazioni.

6. In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio. In tal caso, il debitore ha l'obbligo di estinguere il debito residuo, calcolato in base agli importi originariamente oggetto di attività accertativa, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Decorso inutilmente tale termine, senza che il debitore abbia effettuato il pagamento, le competenti strutture regionali attivano la procedura di riscossione coattiva.

Art. 36.

Monitoraggio sullo stato di attuazione della legge

1. Al fine di consentire l'espletamento da parte del Consiglio regionale delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo di cui agli articoli 11 e 19 dello Statuto, monitorando le diverse fasi del processo di implementazione delle azioni previste dalla presente legge, la Giunta regionale riferisce, per l'anno 2017, con cadenza quadrimestrale alle commissioni consiliari competenti per materia, sullo stato di attuazione della legge stessa, sull'emergere di eventuali criticità attuative e sulle soluzioni adottate ai fini del superamento di quest'ultime.

Art. 37.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2016

La Vicepresidente: BARNI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2016.

(*Omissis*).

17R00035



LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2016, n. 89.

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 30 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantire la continuità territoriale dell'Isola d'Elba con il territorio regionale, è necessario che la Regione concorra finanziariamente al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione, nell'aeroporto di Marina di Campo, di collegamenti aerei regolari, continuativi ed adeguati al flusso di passeggeri;

2. È opportuno che le risorse derivanti dalla collocazione sul mercato dei titoli di efficienza energetica (TEE) di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), ottenuti con l'attuazione del progetto generale di rinnovamento del parco rotabile regionale attraverso l'acquisto e la messa in esercizio commerciale di nuovi treni regionali di ultima generazione che garantiscono prestazioni energetiche efficienti, siano destinate all'attuazione di interventi per la mobilità sostenibile;

3. Constatata l'efficacia delle azioni poste in essere per la salvaguardia della Laguna di Orbetello, in attuazione dell'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai do-

cumenti amministrativi), negli anni 2013, 2014, 2015 e sino al dicembre 2016 (data di scadenza dell'accordo), è opportuno proseguire tale esperienza e, conseguentemente, sostenere le azioni di salvaguardia anche per gli anni 2017 - 2019 previa stipula di un nuovo accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990;

4. L'invaso di Bilancino rappresenta una risorsa regionale strategica in quanto garantisce l'approvvigionamento idrico-potabile dell'area geografica di Firenze, Prato e Pistoia e di parte del Valdarno, la riduzione del rischio di esondazione del fiume Arno, il miglioramento della qualità delle acque del fiume Arno, mediante l'integrazione delle portate estive dello stesso. È necessario prevedere l'assunzione di un onere di natura straordinaria da erogare nell'arco del triennio e da destinare ad investimenti sulle infrastrutture e alle manutenzioni straordinarie del complesso per riportare l'invaso ad una condizione ottimale per la sua gestione;

5. Si ritiene opportuno finanziare l'osservatorio del paesaggio per le finalità per le quali è stato istituito e per dare diffusione alle attività legate al piano paesaggistico regionale, anche in rapporto all'osservatorio nazionale nel quale la Regione Toscana è rappresentante per le regioni;


6. È necessario finanziare gli interventi di somma urgenza e ripristino eseguiti dal Comune di Castagneto Carducci a seguito dell'evento calamitoso del 5 marzo 2015;

7. Il Consiglio regionale, con l'ordine del giorno 27 settembre 2016, n. 628, ha impegnato la Giunta regionale allo «stanziamento di un contributo di solidarietà puntuale e biennale in favore del brigadiere Giuseppe Giangrande e del signor Gianmichele Gangale», residenti in Toscana, vittime di atti di criminalità a seguito dei quali hanno riportato lesioni personali gravissime. È necessario e opportuno intervenire a titolo di solidarietà per sovvenire alle gravi esigenze materiali delle vittime, che hanno riportato anche la totale incapacità lavorativa;

8. A seguito dei buoni risultati ottenuti è opportuna la proroga, per un ulteriore triennio, dell'operatività del fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie, costituito dalla Regione unitamente alla Fondazione toscana per la lotta all'usura;

9. Ritenuto di introdurre una norma volta a consentire, nell'ambito delle diverse politiche settoriali regionali, la concessione di finanziamenti finalizzati a sostenere l'attività di progettazione preliminare e definitiva di opere pubbliche di enti locali e altri soggetti pubblici, coerenti con le finalità della programmazione regionale;

10. Ritenuto di stabilire che l'ammontare delle risorse da destinare annualmente al sostegno di cui al punto 9 debba essere definito annualmente con deliberazione della Giunta regionale; ciò al fine di evitare che il finanziamento della progettazione sia incompatibile con la complessiva capacità di finanziamento degli investimenti espressa dal bilancio regionale, situazione questa che determinerebbe il rischio di disperdere risorse in progetti con scarsa probabilità di tradursi in effettive opere;



11. La norma di cui sopra non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto è destinata ad operare nell'ambito dei complessivi stanziamenti disponibili per gli investimenti e che opera nell'ambito delle procedure di concessione di contributi agli investimenti già previste dalle diverse politiche settoriali;

12. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

*Disposizioni per la continuità territoriale
dell'Isola d'Elba*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) fino all'importo massimo di complessivi euro 1.050.000,00 per un ulteriore triennio rispetto al periodo considerato nell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), a seguito della sottoscrizione di specifico accordo, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 04 «Altre modalità di trasporto», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017-2019 secondo la seguente articolazione per anno:

- a) euro 277.203,62 per l'anno 2017;
- b) euro 350.000,00 per l'anno 2018;
- c) euro 350.000,00 per l'anno 2019.

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n.20/2008) agli oneri per l'esercizio 2020, fino all'importo massimo di 72.796,38, si provvede con legge di bilancio.

Art. 2.

Titoli di efficienza energetica

1. Costituiscono entrate straordinarie i corrispettivi derivanti dalla vendita dei titoli di efficienza energetica (TEE) ottenuti a seguito di efficientamento energetico dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale.

2. Le entrate di cui al comma 1, sono destinate all'attuazione di interventi per la mobilità sostenibile definiti dalla Giunta Regionale in attuazione del piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM).

3. Le entrate di cui al comma 1, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti» del Titolo 3 «Entrate extratributarie» del bilancio regionale.

Art. 3.

Gestione della Laguna di Orbetello

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della Laguna di Orbetello la Regione:

a) promuove la stipula, con le altre amministrazioni interessate, di uno o più accordi che definiscono, sulla base delle rispettive competenze, le azioni e gli interventi necessari e le forme del reciproco raccordo;

b) concorre alle spese relative agli interventi di cui alla lettera a), fino all'importo massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in conformità a quanto stabilito negli accordi di cui alla stessa lettera a).

2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, lettera b), si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 4.


*Oneri connessi all'acquisizione dell'invaso di Bilancino.
Interventi straordinari*

1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare, in via straordinaria e nell'arco del triennio 2017-2019, la complessiva somma di euro 315.000,00 per la copertura finanziaria delle spese per investimenti sulle infrastrutture e per interventi manutentivi dell'invaso di Bilancino così ripartite:

- a) euro 130.000,00 per interventi sulle infrastrutture;
- b) euro 185.000,00 per interventi manutentivi.

2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1, è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 4 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti) ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.

3. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 105.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 06 «Tutela e valorizzazione delle risorse idriche», Titolo 1 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017 - 2019.



Art. 5.

Finanziamento dell'osservatorio regionale del paesaggio

1. La Regione è autorizzata, per il triennio 2017-2019, a finanziare le attività per il raggiungimento delle finalità dell'osservatorio di cui all'art. 59 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio).

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità operative del finanziamento di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 50.000,00 per l'anno 2017, euro 40.000,00 per l'anno 2018 ed euro 34.000,00 per l'anno 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 6.

Contributo straordinario al Comune di Castagneto Carducci

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 200.000,00 al comune di Castagneto Carducci per il rifacimento dell'ala nord est del cimitero monumentale danneggiato dall'evento calamitoso del 5 marzo 2015.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00 per l'anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017.

Art. 7.

Contributo straordinario di solidarietà a favore di due vittime di atti criminali

1. È assegnato un contributo, straordinario non ripetibile, a titolo di manifestazione di solidarietà:

a) al brigadiere Giuseppe Giangrande, residente a Prato che, nell'attentato del 27 aprile 2013 a Roma, ha riportato lesioni personali gravissime;

b) al signor Gianmichele Gangale, residente ad Agliana, che a seguito di una rapina il 24 gennaio 2013, ha riportato lesioni personali gravissime.

2. Il contributo è pari ad euro 20.000,00 per ciascuna delle vittime e per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l'erogazione del contributo.

4. Agli oneri di spesa di cui al comma 2, pari a complessivi euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 04 «Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017 e 2018.

Art. 8.

Proroga operatività del fondo per la prestazione di garanzie di cui all'art. 8 della l.r. 45/2013

1. L'operatività del fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie, costituito dalla Regione unitamente alla Fondazione toscana per la lotta all'usura, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), è prorogata al 31 dicembre 2019.

2. I rapporti tra la Regione e Fondazione toscana per la lotta all'usura sono disciplinati tramite un nuovo accordo di collaborazione, in sostituzione di quello stipulato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 45/2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale. L'accordo disciplina in particolare:

a) il termine per il rilascio delle garanzie integrative a carico del fondo, non superiore a tre anni;

b) le condizioni e modalità di rilascio delle garanzie integrative da parte della Fondazione;

c) la durata delle garanzie integrative e le modalità di escussione delle stesse;

d) le modalità di restituzione alla Regione degli importi progressivamente liberati a seguito della scadenza della validità delle singole garanzie;

e) le modalità di rendicontazione alla Regione sull'utilizzo del fondo.


Art. 9.

Contributo alle spese di organizzazione di esami di abilitazione

1. L'ammissione ad esami di competenza regionale per l'abilitazione all'esercizio di professioni e di attività economiche è subordinata al pagamento di un contributo alle spese di organizzazione, determinato nell'importo massimo di euro 100,00.

2. L'entità del contributo è stabilita nell'avviso pubblico di indizione degli esami sulla base dei costi presunti da sostenere. La quota versata non è rimborsabile.

3. Le entrate di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti» del Titolo 3 «Entrate extratributarie» del bilancio regionale.



Art. 10.

Progettazione opere pubbliche

1. Al fine di sostenere la progettazione di opere pubbliche di enti locali e di altri soggetti pubblici, la Giunta regionale definisce annualmente una quota delle risorse stanziata per gli investimenti nell'ambito delle politiche settoriali regionali che può essere destinata al finanziamento di spese di progettazione, fino al progetto definitivo, per opere coerenti con le finalità della programmazione regionale.

Art. 11.

Contributi per l'estinzione di mutui delle province finalizzati al trasferimento di beni immobili

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 10, comma 13, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), sull'assunzione da parte della Regione degli oneri gravanti sugli immobili oggetto di trasferimento gratuito, alla Provincia di Pistoia è concesso un contributo, non superiore a 50.400,00 euro, per l'estinzione dei mutui gravanti, alla data del 1° gennaio 2017, sugli immobili destinati al trasferimento in proprietà alla Regione come individuati dagli accordi di cui al medesimo art. 10. Il contributo è concesso a condizione che la Provincia di Pistoia documenti l'attività finalizzata all'estinzione del mutuo e l'ammontare delle risorse necessarie.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 50.400,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017.».

Art. 12.

Rimborso del Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo concesso nell'anno 2015 a favore della Fondazione Orchestra Regionale Toscana

1. Al fine di concorrere al superamento delle difficoltà finanziarie della Fondazione Orchestra Regionale Toscana, la Giunta regionale è autorizzata a procrastinare la restituzione dell'anticipazione di euro 1.656.000,00, erogata nell'anno 2015 in favore della Fondazione Orchestra Regionale Toscana ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), fino al 31 dicembre 2017.

Art. 13.

Monitoraggio sullo stato di attuazione della legge

1. Al fine di consentire l'espletamento da parte del Consiglio regionale delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo di cui agli articoli 11 e 19 dello statuto, monitorando le diverse fasi del processo di implementazione delle azioni previste dalla presente legge, la Giunta regionale riferisce, per l'anno 2017, con cadenza quadrimestrale alle commissioni consiliari competenti per materia, sullo stato di attuazione della legge stessa, sull'emergere di eventuali criticità attuative e sulle soluzioni adottate ai fini del superamento di quest'ultime.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2016

La Vicepresidente: BARNI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2016.

(*Omissis*).

17R00036

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2016, n. 90.

Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 30 dicembre 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:


(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello statuto;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);



Visti gli articoli 18 e 19 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana in data 7 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana), in merito alla decisione della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 32;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali, espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;

Considerato quanto segue:

1. È necessario prevedere adeguati stanziamenti del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017 e del bilancio pluriennale 2017 - 2019 in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento;

APPROVA
la presente legge

Art. 1.

Bilancio di previsione finanziario annuale

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2017 annesso alla presente legge.

2. È approvato per l'anno finanziario 2017 in euro 5.095.522.007,70 il totale dei residui attivi presunti, di cui euro 72.109.463,18 il totale dei residui attivi presunti delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2016 - riga Titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro»), dei titoli di entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2016 - riga Totale generale delle entrate);

3. È approvato per l'anno finanziario 2017 in euro 5.250.037.390,73 il totale dei residui passivi presunti, di cui euro 762.633.142,51 il totale dei residui passivi presunti delle uscite per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2016 - riga Titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), dei titoli di uscita di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2016 - riga Totale generale delle spese);

4. È approvato per l'anno finanziario 2017 in euro 16.735.041.787,69 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata, di cui euro 3.300.596.805,56 il totale delle previsioni di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2017 - riga Titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2017 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»);

5. È approvato per l'anno finanziario 2017 in euro 16.735.041.787,69 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui euro 3.300.596.805,56 il totale delle previsioni di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2017 - riga Titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2017 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»);

6. È approvato per l'anno finanziario 2017:

a) in euro 18.686.527.212,76 lo stato di previsione di cassa dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2017 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di cassa»);

b) in euro 3.372.706.268,74 lo stato di previsione di cassa del totale delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2017 - riga Titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro» - Previsioni di cassa).

7. È approvato per l'anno finanziario 2017:

a) in euro 18.413.614.021,46 lo stato di previsione di cassa dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2017 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di cassa»);


b) in euro 3.563.229.948,07 lo stato di previsione di cassa del totale delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2017 - riga Titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2017 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di cassa»).

Art. 2.

Bilancio di previsione finanziario pluriennale

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2017 annesso alla presente legge.

2. È approvato in euro 10.018.439.125,54 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2018 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»).



3. È approvato in euro 10.018.439.125,54 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2018 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

4. È approvato in euro 9.918.167.675,36 stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2019 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»);

5. È approvato in euro 9.918.167.675,36 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2019 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

Art. 3.

Disavanzo d'esercizio

1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2017 è approvato in complessivi euro 2.673.962.784,51 comprensivo della somma di euro 2.654.909.168,46 relativa al disavanzo presunto per l'esercizio 2016, della somma di euro 2.913.191,30 relativa alla quota di copertura annua del disavanzo determinato con il riaccertamento straordinario dei residui e della somma di euro 16.140.424,75 quale quota par te del disavanzo derivante dalla contabilizzazione del l'anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2018 è approvato in complessivi euro 19.411.880,96 comprensivo della somma di euro 2.913.191,30 relativa alla quota di copertura annua del disavanzo determinato con il riaccertamento straordinario dei residui e della somma di euro 16.498.689,66 quale quota parte del disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge n. 35/2013 convertito dalla legge n. 64/2013.

3. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2019 è approvato in complessivi euro 19.779.452,83 comprensivo della somma di euro 2.913.191,30 relativa alla quota di copertura annua del disavanzo determinato con il riaccertamento straordinario dei residui e della somma di euro 16.866.261,53 quale quota parte del disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge n. 35/2013 convertito dalla legge n. 64/2013.

4. Nel triennio 2017 - 2019 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa e relativamente al disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa d'investimento risultante dal rendiconto 2016.

Art. 4.

Autorizzazione all'indebitamento

1. Nel triennio 2017 - 2019 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 151.467.241,32 di cui euro 53.186.236,30 nel 2017, euro 46.543.841,16 nel 2018 ed euro 51.737.163,86 nel 2019.

2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2018 e 2019, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 5000 «Debito Pubblico».

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2019, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2019, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 5.

Allegati al bilancio di previsione

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all'esercizio 2017:

a) Risultato presunto di amministrazione (Allegato a);

b) Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato b);

c) Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato c);

d) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle Province autonome (Allegato d);

e) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato e);

f) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato f);

g) Nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019 (Allegato g);

h) Parere del Collegio dei revisori dei conti (Allegato h).



Art. 6.

Autorizzazioni per il bilancio 2017 - 2019

1. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2017 - 2019.

2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2017.

3. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione dei titoli previsionali di spesa relativi al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2017 - 2019.

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all'art. 1, comma 7.

5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2017 - 2019 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

Art. 7.

Variazioni di bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio 2017 le variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).

Art. 8.

Estinzione di crediti di modesto ammontare

1. È confermato in euro 50,00 l'importo dei crediti di natura non tributaria per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui.

Art. 9.

Nota integrativa

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è approvato l'allegato g) della presente legge, che dà conto dei seguenti aspetti:

a) criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l'illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali;

i) elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa copertura percentuale.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 27 dicembre 2016

La Vicepresidente: BARNI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2016.

(Omissis).

17R00037



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge 29 dicembre 2016, n. 27, concernente «Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario».

Nella legge in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 58 del 31 dicembre 2016, si apporta la seguente modifica:

all'art. 6, comma 3, sostituire le parole «legge regionale 18 marzo 2016, n. 3» con le parole «legge regionale 17 marzo 2016, n. 3».

17R00152

Avviso di rettifica alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86, della Regione Toscana concernente «Testo unico del sistema turistico regionale. (Pubblicata sul B.U. n. 57 del 28.12.2016, Parte prima). Avviso Tecnico di errori materiali.».

Con riferimento alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, n. 57, Parte prima, del 28 dicembre 2016, si segnala che, a causa di errori materiali, i sotto elencati punti del testo debbono essere letti come appresso specificato:

art. 3, comma 1, lettera *r*): in luogo di «art. 104» leggasi «art. 105»;

art. 3, comma 1, lettera *s*): in luogo di «art. 115» leggasi «art. 116»;

art. 3, comma 1, lettera *t*): in luogo di «art. 121» leggasi «art. 122»;

art. 3, comma 1, lettera *u*): in luogo di «art. 122» leggasi «art. 123»;

art. 8, comma 3: in luogo di «con regolamento» leggasi «con il regolamento»;

art. 86, comma 1: in luogo di «euro 1.500,000», leggasi «euro 1.500,00»;

art. 105 comma 1, lettera *a*), numero 2: in luogo di «con regolamento» leggasi «con il regolamento»;

art. 105, comma 1, lettera *b*): in luogo di «all'art. 106», leggasi «all'art. 107»;

art. 108, comma 1: in luogo di «all'art. 106», leggasi «all'art. 107»;

art. 109, comma 1: in luogo di «all'art. 106», leggasi «all'art. 107»;

art. 112, comma 2, lettera *a*), in luogo di «105» leggasi «106» in entrambe le occorrenze;

art. 112, comma 2, lettera *b*), in luogo di «all'art. 109» leggasi «all'art. 110»;

art. 112, comma 3, lettera *a*), in luogo di «dell'art. 109» leggasi «dell'art. 110»;

art. 115, comma 1, lettera *a*): in luogo di «art. 115» leggasi «art. 116»;

art. 118, comma 1: in luogo di «all'art. 116» leggasi «all'art. 117»;

art. 120, comma 2: in luogo di «all'art. 118» leggasi «all'art. 119»;

art. 120, comma 3: in luogo di «dell'art. 118» leggasi «dell'art. 119»;

art. 123, comma 1, lettera *a*): in luogo di «all'art. 124» leggasi «all'art. 125»;

art. 123, comma 1, lettera *b*): in luogo di «all'art. 124» leggasi «all'art. 125»;

art. 124, comma 1: in luogo di «all'art. 145» leggasi «all'art. 146»;

art. 124, comma 2: in luogo di «dell'all'articolo» leggasi «dell'articolo»;


art. 124, comma 3: in luogo di «all'art. 122» leggasi «all'art. 123»;

art. 126, comma 1: in luogo di «articoli 123, comma 4, e 124» leggasi «articoli 124, comma 4, e 125»;

art. 129, comma 2: in luogo di «all'art. 127» leggasi «all'art. 128»;

art. 129, comma 3: in luogo di «dell'art. 127» leggasi «dell'art. 128»;

art. 132, comma 2: in luogo di «all'art. 137» leggasi «all'art. 138» e in luogo di «dall'articolo 141» leggasi «dall'art. 142»;



art. 132, comma 4: in luogo di «all'art. 132» leggasi «all'art. 133» e in luogo di «all'art. 133» leggasi «all'art. 134»;

art. 133, comma 1, lettera *d*): in luogo di «all'art. 133» leggasi «all'art. 134»;

art. 133, comma 2: in luogo di «all'art. 137» leggasi «all'art. 138»;

art. 134, comma 6: in luogo di «all'art. 132» leggasi «all'art. 133»;

art. 135, comma 1: in luogo di «all'art. 133» leggasi «all'art. 134»;

art. 136, comma 2: in luogo di «all'art. 132» leggasi «all'art. 133»;

art. 136, comma 7: in luogo di «all'art. 132» leggasi «all'art. 133»;

art. 138, comma 4, lettera *d*): in luogo di «articoli 133 e 134» leggasi «articoli 134 e 135»;

art. 139, comma 1: in luogo di «all'art. 130» leggasi «all'art. 131»;

art. 143, comma 1, lettera *a*): in luogo di «all'art. 131» leggasi «all'art. 132»;

art. 143, comma 1, lettera *b*): in luogo di «all'art. 135» leggasi «all'art. 136»;

art. 143, comma 2: in luogo di «dell'art. 139» leggasi «dell'art. 140»;

art. 143, comma 3, lettera *a*): in luogo di «dell'art. 135» leggasi «dell'art. 136»;

art. 143, comma 3, lettera *b*): in luogo di «l'art. 139» leggasi «l'art. 140»;

art. 145, comma 5: in luogo di «all'art. 145» leggasi «all'art. 146»;

art. 146, comma 2: in luogo di «all'art. 150» leggasi «all'art. 151» e in luogo di «dall'art. 154» leggasi «dall'art. 155»;

art. 146, comma 4: in luogo di «all'art. 146» leggasi «all'art. 147» e in luogo di «all'art. 147» leggasi «all'art. 148»;

art. 146, comma 5: in luogo di «all'art. 146» leggasi «all'art. 147»;

art. 147, comma 1, lettera *e*): in luogo di «all'art. 147» leggasi «all'art. 148»;

art. 148, comma 4: in luogo di «all'art. 150» leggasi «all'art. 151»;

art. 149, comma 1: in luogo di «all'art. 147» leggasi «all'art. 148»;

art. 150, comma 2: in luogo di «all'art. 150» leggasi «all'art. 151» e in luogo di «all'art. 146» leggasi «all'art. 147»;

art. 156, comma 1: in luogo di «all'art. 145» leggasi «all'art. 146»;

art. 156, comma 2: in luogo di «dell'art. 152» leggasi «dell'art. 153»;

art. 156, comma 3: in luogo di «dell'art. 152» leggasi «dell'art. 153».


*D'ordine del Presidente
Il funzionario PO
TONARELLI*

17R00191

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-031) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 8 0 5 *

€ 7,00

